



**REGOLE APPLICATIVE
PER L'ISCRIZIONE AI REGISTRI E PER L'ACCESSO ALLE TARIFFE INCENTIVANTI
DM 5 LUGLIO 2012 (QUINTO CONTO ENERGIA)**

7 agosto 2012

Indice

Premessa	5
1 Inquadramento generale e quadro normativo di riferimento	6
1.1 Ambito di applicazione del DM 5 luglio 2012 (quinto Conto Energia)	6
1.2 Impianti multi-sezione e potenziamenti	8
1.3 Impianti che alimentano utenze in corrente continua	10
1.4 Limitazioni per impianti installati a terra su aree agricole	10
1.5 Obbligo d'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici (articolo 11 D.lgs. 3 marzo 2011, n.28)	11
2 Regole per l'iscrizione ai registri	13
2.1 Requisiti di partecipazione - Soggetti legittimati a presentare la richiesta	13
2.2 Modalità di iscrizione ai registri	14
2.2.1 Registrazione sul portale informatico del GSE	15
2.2.2 Invio telematico della richiesta di iscrizione al Registro	15
2.2.3 Contributo a copertura dei costi di istruttoria	16
2.2.4 Modifiche e variazioni delle richieste di iscrizione al Registro	17
2.2.5 Comunicazione della data di entrata in esercizio dell'impianto durante l'apertura del Registro	18
2.3 Motivi di esclusione dalla graduatoria	19
2.4 Formazione della graduatoria	20
2.5 Decadenza dall'iscrizione al Registro	21
2.6 Rinuncia all'ammissione in graduatoria	22
2.7 Responsabilità del Soggetto Responsabile in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri o contenenti dati non più rispondenti a verità	22
2.8 Verifiche e controlli	22
3 Regole per la richiesta di accesso alle tariffe incentivanti	23
3.1 Procedura di presentazione della richiesta di incentivazione	23
3.1.1 Contributo a copertura dei costi di istruttoria	24
3.1.2 Documentazione da allegare alla richiesta di incentivazione	24
3.2 Processo di valutazione della richiesta di incentivazione	26
3.2.1 Comunicazioni dell'esito della valutazione	27
3.2.2 Richiesta di integrazione documentale	27
3.2.3 Preavviso di rigetto della richiesta di riconoscimento delle tariffe incentivanti e provvedimento conclusivo (procedura ai sensi della legge 241/90)	28
3.3 Stipula della convenzione	28
4 Requisiti per il riconoscimento delle tariffe incentivanti e relative modalità di verifica	30
4.1 Impianti fotovoltaici	30
4.1.1 Impianti fotovoltaici realizzati su edifici	31

4.1.2	Impianti fotovoltaici realizzati su pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline e fabbricati rurali	31
4.1.3	Altri impianti	32
4.2	Impianti integrati con caratteristiche innovative	32
4.3	Impianti a concentrazione.....	33
4.4	Premio per gli impianti che utilizzano componenti principali realizzati in Paesi UE/SEE	34
4.4.1	Criteri per il riconoscimento del premio	34
4.4.2	Modalità di riconoscimento del premio.....	34
4.5	Premio per impianti realizzati su edifici con moduli in sostituzione di coperture su cui è operata la completa sostituzione dell’eternit o dell’amianto	35
4.6	Attuazione delle disposizioni previste per i produttori dei moduli fotovoltaici	35
4.6.1	Garanzia contro i difetti di fabbricazione dei moduli.....	35
4.6.2	Adesione dei produttori a un consorzio per lo smaltimento dei moduli a fine vita	35
4.6.3	Certificazioni dei sistemi di gestione aziendale	37
4.6.4	Certificato di ispezione di fabbrica.....	37
4.7	Certificazione energetica degli edifici	38
5	Erogazione degli incentivi	39
5.1	Tariffe incentivanti e misura dell’energia incentivata.....	39
5.2	Incrementi e riduzioni delle tariffe.....	40
5.3	Condizioni di cumulabilità	41
5.4	Modalità di erogazione degli incentivi: meccanismo di acconto	42
5.5	Modalità di erogazione degli incentivi: pagamenti a regime	43
5.6	Aspetti fiscali connessi all’erogazione degli incentivi.....	44
5.7	Oneri di gestione, verifica e controllo	45
5.8	Tempistiche di pagamento e modalità di fatturazione	46
6	Verifiche e controlli.....	47
ALLEGATI E APPENDICI.....		48
Allegato 1	Flusso del processo di riconoscimento degli incentivi.....	49
Allegato 2	Modello di richiesta di iscrizione ai registri	50
Allegato 3	Modello di richiesta di riconoscimento della tariffa incentivante	54
Allegato 4	Modello di dichiarazione sostitutiva dell’installatore o del Tecnico abilitato	60
Allegato 4 bis	Modello di dichiarazione sostitutiva dell’installatore del possesso dei requisiti tecnico professionali ...	63
Allegato 5	Modello di scheda tecnica per gli impianti fotovoltaici e per gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative.....	65
Allegato 6	Modello di scheda tecnica per gli impianti fotovoltaici a concentrazione	74
Appendice A	Definizioni	82
Appendice B	Costo indicativo cumulato annuo degli incentivi	86
Appendice C	Modalità di installazione degli impianti fotovoltaici sugli edifici	87

Appendice D	Schemi elettrici di connessione e posizionamento dei gruppi di misura	97
Appendice E	Modalità di compilazione degli schemi unifilari elettrici da parte del SR e di determinazione delle misure da parte del Gestore di Rete	102
Appendice F	Certificazione dei moduli	109
Appendice G	Procedura di acquisizione dati tecnici per gli impianti fotovoltaici ai sensi della delibera ARG / elt 4/10	111
Appendice H	Tabella relativa alle ore di insolazione utilizzate per la stima della producibilità lorda mensile	114
Appendice I	Zone di mercato per l'applicazione dei prezzi zonali orari	116

PREMESSA

Il presente documento è stato redatto ai sensi dell'art. 10 comma 5 del Decreto interministeriale del 5 Luglio 2012 (nel seguito "Decreto") secondo il quale il GSE pubblica le regole applicative per l'iscrizione ai registri e per l'accesso alle tariffe incentivanti entro **trenta giorni** dalla data di entrata in vigore del medesimo Decreto (11 luglio 2012).

Nel documento sono riportati i criteri, le modalità e le regole di presentazione, valutazione e gestione della documentazione inviata dai Soggetti Responsabili al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (nel seguito GSE), quale soggetto attuatore per il riconoscimento degli incentivi agli impianti fotovoltaici, ai sensi del Decreto, e sono inoltre forniti elementi per l'applicazione delle disposizioni del Decreto e dell'intero quadro normativo di riferimento.

Obiettivo del documento è esplicitare l'istruttoria tecnico-amministrativa svolta dal GSE, nell'ambito della:

- gestione della procedura per l'iscrizione al registro degli impianti, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 4 del Decreto;
- gestione della procedura per la richiesta degli incentivi;
- verifica della sussistenza dei requisiti necessari per accedere agli incentivi e per l'individuazione della pertinente tariffa incentivante.

A tal fine il documento si articola nei seguenti capitoli:

Capitolo 1 - Inquadramento generale e quadro normativo di riferimento;

Capitolo 2 - Regole per l'iscrizione ai registri;

Capitolo 3 - Regole per la richiesta di accesso alle tariffe incentivanti;

Capitolo 4 - Requisiti per il riconoscimento delle tariffe incentivanti e relative modalità di verifica;

Capitolo 5 - Erogazione degli incentivi;

Capitolo 6 - Verifiche e controlli.

Costituiscono inoltre parte integrante del documento gli Allegati e le Appendici, a cui si rimanda per gli approfondimenti tecnici e di maggior dettaglio, quali:

- Allegato 1 - Flusso del processo di riconoscimento degli incentivi;
- Allegati 2, 3, 4, 4 bis, 5 e 6 - Modelli per la richiesta di iscrizione ai registri e per la richiesta degli incentivi;
- Appendice A - Definizioni richiamate all'interno del presente documento;
- Appendici B, C, D, E, F, G, H e I - Regole di dettaglio utilizzate dal GSE durante il processo di valutazione delle domande, illustrate tramite schede, tabelle, schemi grafici e foto.

In conformità a quanto previsto dalla Delibera AEEG ARG/elt 4/10 "Procedura per il miglioramento della prevedibilità delle immissioni dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili relativamente alle unità di produzione non rilevanti" e s.m.i., sia per impianti fotovoltaici che per impianti fotovoltaici a concentrazione, di potenza pari o superiore a 200 kW, è richiesta la compilazione di uno specifico modulo on-line per la raccolta delle informazioni tecniche di impianto, necessarie ad una prima analisi di fattibilità della telelettura da parte del GSE dei parametri elettrici e della fonte primaria finalizzata alla successiva installazione di apparecchiature presso gli impianti. Si evidenzia che la compilazione del suddetto modulo on-line ha il solo scopo di individuare gli impianti funzionali all'attuazione, da parte del GSE, della citata Delibera, e non implica necessariamente l'installazione di ulteriori apparati e di sistemi differenti da quelli eventualmente già presenti, non generando comunque costi aggiuntivi a carico del Soggetto Responsabile. Le modalità per la compilazione dei suddetti moduli on line sono riportate in Appendice G.

I criteri adottati per l'individuazione delle tariffe incentivanti per gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative (Art. 8 del Decreto), sono pubblicati separatamente nella specifica Guida predisposta dal GSE.

Il GSE aggiornerà le presenti Regole Applicative in caso di mutamento del quadro normativo regolamentare di riferimento.

1 INQUADRAMENTO GENERALE E QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1 Ambito di applicazione del DM 5 luglio 2012 (quinto Conto Energia)

Il Decreto disciplina le modalità d'incentivazione per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica da applicarsi successivamente al raggiungimento di un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi pari a 6 miliardi di euro, costantemente monitorato dal GSE attraverso il "Contatore fotovoltaico", reso pubblicamente visibile attraverso il proprio sito internet.

L'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (nel seguito AEEG), conseguentemente all'aggiornamento del costo cumulato annuo comunicato dal GSE, ha determinato, con propria delibera del 12 luglio 2012, l'avvenuto raggiungimento del valore annuale di 6 miliardi di euro e ha fissato il 27 agosto quale data di decorrenza delle nuove modalità di incentivazione disciplinate dal Decreto (quarantacinque giorni solari dalla data di pubblicazione della delibera).

Il DM 5 maggio 2011 (quarto Conto Energia) continua ad applicarsi:

- a) ai "piccoli impianti" e agli impianti di cui ai Titoli III e IV del medesimo decreto che entrano in esercizio prima della data di decorrenza delle modalità di incentivazione previste dal quinto Conto Energia (27.8.2012);
- b) ai "grandi impianti" iscritti in posizione utile nei registri e che producono la certificazione di fine lavori nei termini previsti, ai sensi dell'art.6 comma 3 dello stesso DM 5 maggio 2011;
- c) agli impianti realizzati sugli edifici pubblici e su aree delle Amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012.

Con riferimento alla lettera c) si precisa che:

1. gli edifici e le aree dove sono ubicati gli impianti devono essere di proprietà delle Amministrazioni pubbliche;
2. Soggetto Responsabile dell'impianto può essere un soggetto terzo a cui è conferito un diritto reale o personale di godimento.

Agli impianti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) saranno riconosciute le tariffe riportate nelle tabelle 3, 4 e 5 dell'Allegato 5 al DM 5 maggio 2011, con l'eventuale riduzione prevista al comma 6 dello stesso Allegato; tale riduzione sarà calcolata sulla base del costo cumulato relativo a tutti gli impianti entrati in esercizio nel periodo di osservazione, indipendentemente dal conto energia di riferimento.

Il periodo di vigenza del quinto Conto Energia è suddiviso in intervalli semestrali, caratterizzati da valori tariffari decrescenti. Il Decreto cessa di applicarsi, in ogni caso, decorsi trenta giorni solari dalla data di raggiungimento del costo indicativo cumulato degli incentivi di 6,7 miliardi di euro l'anno (comprensivo dei costi impegnati dagli impianti iscritti in posizione utile nei registri). La data di raggiungimento del predetto valore di 6,7 miliardi di euro l'anno sarà determinata con le stesse modalità previste al raggiungimento dei 6 miliardi di euro (in Appendice B sono riportate le modalità di calcolo del costo indicativo cumulato annuo).

Inoltre, l'articolo 20 del Decreto stabilisce che le disposizioni dei precedenti decreti, qualora comportino un incremento del costo indicativo cumulato annuo degli incentivi, cesseranno di applicarsi alla stessa data in cui cesserà di applicarsi anche il Decreto e cioè trenta giorni solari dalla data di raggiungimento del costo indicativo cumulato annuo degli incentivi di 6,7 miliardi di euro.

Pertanto, fino a quella data sarà possibile:

- richiedere il riconoscimento delle tariffe incentivanti secondo le modalità del DM 5 maggio 2011 (quarto conto Energia) per i "piccoli impianti" e per gli impianti di cui ai Titoli III e IV del medesimo decreto entrati in esercizio **dal 1 giugno 2011 alla data di decorrenza del quinto Conto Energia (27.8.2012), ferme restando le deroghe specificate al riquadro precedente;**
- richiedere il riconoscimento delle tariffe incentivanti secondo le modalità del DM 6 agosto 2010 (terzo Conto energia) per gli impianti **entrati in esercizio dal 1° gennaio 2011 al 31 maggio 2011;**
- richiedere il premio abbinato ad un uso efficiente dell'energia per gli impianti **ammessi alle tariffe incentivanti ai sensi dei precedenti decreti (DM 19 febbraio 2007, DM 6 agosto 2010, DM 5 maggio 2011, rispettivamente secondo, terzo e quarto Conto Energia).**

Manterranno il diritto ad essere valutate le richieste d'incentivazione/premio, inviate al GSE esclusivamente secondo le modalità in uso (portale), relative:

- agli impianti già entrati in esercizio, purché le stesse pervengano entro i 30 giorni solari dalla data di raggiungimento dei 6,7 miliardi di euro;
- agli impianti iscritti in posizione utile nei registri, non decaduti.

Le tariffe incentivanti sono riconosciute alle seguenti tipologie tecnologiche:

- impianti fotovoltaici, suddivisi per tipologie installative;
- impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative (BIPV);
- impianti fotovoltaici a concentrazione (CPV).

Nel caso di un impianto ibrido (vale a dire realizzato con diverse tipologie tecnologiche) il Soggetto Responsabile è tenuto a configurare necessariamente l'impianto come multi-sezione (vedi paragrafo 1.2) a pena di inammissibilità all'ammissione agli incentivi.

Ciascuna sezione deve essere necessariamente omogenea rispetto alla tecnologia adottata e alla sua caratterizzazione architettonica.

Ai fini dell'incentivazione sono ammessi gli interventi di nuova costruzione, rifacimento totale o potenziamento come definiti nel Decreto.

Gli impianti devono rispettare i requisiti riportati agli articoli 7, 8 e 9 e agli allegati 1-A e 1-B del Decreto.

Le seguenti categorie di impianti accedono alle tariffe incentivanti senza obbligo d'iscrizione al registro (secondo le modalità descritte al Capitolo 3):

- a) **impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 12 kW**, ivi inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché **i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto non superiore a 12 kW**;
- b) **impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative** (BIPV) fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi di 50 ML€;
- c) **impianti fotovoltaici a concentrazione** (CPV) fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi di 50 ML€;
- d) **impianti fotovoltaici realizzati da Amministrazioni pubbliche** mediante svolgimento di procedure di pubblica evidenza, fino al raggiungimento di un costo indicativo cumulato annuo degli incentivi di 50 ML€ (nel box sottostante è riportata la definizione di Amministrazione pubblica rilevante ai fini dell'applicazione della norma);
- e) **impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 kW** realizzati su edifici, *che rispettino la definizione riportata in Appendice C*, con moduli installati in sostituzione di coperture **su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto**;
- f) **impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 kW e non superiore a 20 kW**, ivi inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché **i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto superiore a 12 kW e non superiore a 20 kW, che richiedono una tariffa ridotta del 20% rispetto a quella prevista**.

Relativamente agli impianti di cui alle lettere b), c) e d), il contatore del GSE monitorerà per ciascuna categoria di impianto il raggiungimento del costo indicativo cumulato annuo di 50 ML€, superato il quale gli impianti ricadenti in tali categorie, di potenza superiore a 12 kW, dovranno essere iscritti al primo Registro utile.

Con riferimento agli impianti di cui alla lettera d) si precisa che:

1. il Soggetto Responsabile dell'impianto deve essere l'Amministrazione pubblica;
2. per Amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, le Comunità montane e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici proprietari o gestori di patrimonio di edilizia residenziale pubblica, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 2 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
3. gli enti pubblici economici e le società a regime privatistico, in qualsiasi misura partecipate o controllate da pubbliche amministrazioni, non rientrano nella definizione di amministrazioni pubbliche.

Tutti gli altri impianti, non ricadenti tra le categorie sopra elencate, accedono agli incentivi previa iscrizione e ammissione in posizione utile in appositi registri, ciascuno dei quali caratterizzato da un proprio contingente di costo, secondo la procedura descritta dettagliatamente nel Capitolo 2.

1.2 Impianti multi-sezione e potenziamenti

Nell'ambito di applicazione del quinto Conto Energia, è possibile accedere alle tariffe incentivanti realizzando interventi tecnologici configurabili come:

- impianto multi-sezione;
- potenziamento di un impianto già esistente.

Impianti multi-sezione

L'impianto multi-sezione è un impianto composto da più sezioni, che confluiscono su un unico punto di connessione alla rete (identificato in GAUDI' con il codice POD).

A fini del riconoscimento delle tariffe incentivanti, gli impianti multi-sezione devono soddisfare i seguenti requisiti:

- un solo Soggetto Responsabile deve avere la titolarità di tutte le sezioni componenti l'impianto;
- ciascuna sezione dell'impianto deve essere dotata di autonoma apparecchiatura di misura dell'energia prodotta e deve avere un proprio codice sezione e codice UP così come identificati in GAUDI';
- il parallelo alla rete dell'ultima sezione deve avvenire entro e non oltre due anni dalla data di entrata in esercizio della prima sezione;
- la data di entrata in esercizio di ciascuna sezione deve essere univocamente definibile come precisato nel paragrafo 3.1.2.

E' possibile realizzare un impianto multi-sezione, con sezioni aventi anche diverse tipologie tecnologiche (fotovoltaica, a concentrazione, con caratteristiche innovative) e specifiche caratterizzazioni architettoniche, purché ogni singola sezione risulti "omogenea" rispetto alla tecnologia adottata e alla sua caratterizzazione architettonica.

La tariffa incentivante spettante a ciascuna sezione è determinata in base a:

- la data di entrata in esercizio della singola sezione;
- la tipologia di installazione della singola sezione;
- la potenza complessiva dell'impianto.

Il Soggetto Responsabile deve dichiarare, al momento della richiesta dell'incentivo per la prima sezione, il numero totale delle sezioni di cui si compone l'impianto e la sua potenza complessiva.

Il Soggetto Responsabile è tenuto a presentare, per ciascuna sezione, una specifica richiesta di iscrizione al Registro e di riconoscimento delle tariffe incentivanti.

Nel caso in cui, entro i due anni consentiti dalla normativa, non dovesse essere realizzata la totale potenza dichiarata dal Soggetto Responsabile al momento della richiesta degli incentivi per la prima sezione, il valore della tariffa riconosciuta alle sezioni già in esercizio non sarà comunque modificato.

Potenziamenti

Il potenziamento è l'intervento tecnologico, eseguito su un impianto entrato in esercizio da **almeno tre anni**¹, consistente in un incremento della potenza nominale dell'impianto, mediante aggiunta di una o più stringhe di moduli fotovoltaici e dei relativi inverter.

Ai fini del riconoscimento delle tariffe incentivanti è necessario il rispetto dei seguenti requisiti:

- il potenziamento deve comportare un aumento di potenza nominale complessiva non inferiore a 1 kW;
- la parte d'impianto installata a seguito del potenziamento (porzione aggiunta) deve essere sottesa al medesimo punto di connessione (identificato con il codice POD del punto di scambio) alla rete elettrica dell'impianto preesistente;
- la porzione aggiunta deve essere dotata di autonoma apparecchiatura di misura dell'energia prodotta e avere un proprio codice sezione e codice UP così come identificati in GAUDI'.

Si rappresenta che l'energia incentivata a seguito di un potenziamento è uguale alla **Produzione netta aggiuntiva immessa in rete**, come da definizione di cui all'appendice A, moltiplicata per un coefficiente di gradazione pari a 0,8.

Qualora a seguito della realizzazione di un intervento di potenziamento la potenza complessiva dell'impianto risultasse superiore a 1 MW la porzione aggiunta accede alle tariffe secondo le modalità definite all'art. 5 del Decreto per impianti superiori a 1 MW.

Ai fini della determinazione della tariffa incentivante di cui agli allegati 5, 6 e 7 del Decreto, viene presa in considerazione la potenza della porzione aggiunta.

Si precisa infine che l'impianto preesistente su cui si esegue l'intervento di potenziamento può ricadere in una delle seguenti fattispecie:

- impianto fotovoltaico mono-sezione;
- impianto fotovoltaico multi-sezione;
- impianto fotovoltaico non incentivato dal GSE.

Si rappresenta che per gli impianti multi-sezione l'intervento di potenziamento può essere effettuato solo dopo tre anni dall'entrata in esercizio dell'ultima sezione.

Per la determinazione della tariffa incentivante spettante a ciascun intervento di potenziamento si specifica che essa viene determinata in base a:

- la data di entrata in esercizio dell'intervento in oggetto;
- la tipologia di installazione del potenziamento;
- la potenza relativa all'intervento di potenziamento.

Il GSE, nelle more della piena operatività del sistema GAUDI', procederà ad acquisire dal Soggetto Responsabile la documentazione idonea attestante l'effettiva data di entrata in esercizio della sezione.

Nei sopracitati casi di multi-sezione/potenziamento il Soggetto Responsabile dovrà configurare in GAUDI', per lo stesso codice CENSIMP che identifica l'intero impianto, una nuova UP relativa alla nuova sezione/porzione aggiunta dell'impianto in modo tale che la richiesta di incentivo venga effettuata esclusivamente per tale nuova UP.

Il responsabile dell'invio della misura trasmetterà al GSE i valori di energia elettrica prodotta e di energia elettrica immessa in rete aggiuntiva e quindi imputabili esclusivamente alla nuova singola sezione/porzione aggiunta d'impianto applicando, ove necessario, algoritmi di ripartizione dell'energia immessa in rete sul punto di scambio tra le varie UP aventi lo stesso codice CENSIMP.

¹ Nel caso di potenziamento di un impianto già potenziato i tre anni decorrono dalla data di entrata in esercizio dell'ultimo potenziamento.

In appendice E sono riportati alcuni schemi esemplificativi e le regole per il calcolo delle misure trasmesse dal gestore di rete necessarie per la determinazione dell'energia incentivata per impianti multi-sezione e oggetto di interventi di potenziamento.

1.3 Impianti che alimentano utenze in corrente continua

Il Decreto ha introdotto la possibilità di incentivare impianti fotovoltaici con potenza nominale non superiore a 20 kW, **interamente** adibiti all'alimentazione di utenze in corrente continua, collegati alla rete elettrica ma che non immettono energia in rete.

Per tali impianti viene riconosciuto il premio sull'energia netta consumata in sito.

In questi casi non è necessaria l'installazione di un convertitore di energia da corrente continua a corrente alternata ma è prevista l'installazione di un raddrizzatore che converte l'energia elettrica della rete in corrente continua per alimentare le utenze in assenza di produzione di energia dai moduli fotovoltaici.

La misurazione dell'energia netta consumata in sito viene effettuata prima delle utenze in corrente continua, previa disponibilità di misuratori di energia elettrica in corrente continua certificati e teleleggibili dal Gestore di Rete.

Le modalità di misura saranno definite dal GSE entro novanta giorni dall'entrata in vigore del Decreto.

Lo schema di connessione dell'impianto in corrente continua è riportato in appendice D.

1.4 Limitazioni per impianti installati a terra su aree agricole

Il D.L. 1/2012, come convertito dalla legge 27/2012, ha modificato le condizioni per il riconoscimento delle tariffe incentivanti agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole.

In particolare l'articolo 65 comma 1 recita "1. Agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non è consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28".

Tale limitazione non si applica agli impianti realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilità del demanio militare e agli impianti con moduli collocati a terra in aree classificate agricole che hanno conseguito il titolo autorizzativo entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. 1/2012 (25 marzo 2012).

Gli impianti con moduli collocati a terra in aree classificate agricole, per accedere all'incentivo, devono aver conseguito il titolo abilitativo entro il 25 marzo 2012 ed entrare in esercizio entro il 21 settembre 2012 (centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione). Le due categorie di impianti fotovoltaici sopra indicate (su terreni nella disponibilità del demanio militare e con moduli collocati a terra in aree classificate agricole) devono comunque rispettare le condizioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 28 del 2011.

In aggiunta, il comma 2 del medesimo articolo 65 prevede che le limitazioni del comma 1 non si applichino agli impianti su aree agricole per i quali sia stato conseguito il titolo abilitativo entro il 29 marzo 2011 (entrata in vigore del D.lgs. 28/2011) o sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il 1° gennaio 2011, a condizione che gli impianti siano entrati in esercizio entro il 24 maggio 2012.

Il titolo autorizzativo/abilitativo si intende conseguito alla data in cui l'amministrazione competente rilascia l'atto conclusivo del procedimento di autorizzazione. Il titolo autorizzativo/abilitativo non sarà pertanto ritenuto conseguito in presenza di un atto endoprocedimentale, quale, in via esemplificativa, il Verbale della Conferenza dei Servizi, seppur di contenuto positivo, in caso di Autorizzazione Unica.

Nell'ipotesi di Denuncia di Inizio Attività (DIA) o di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), il titolo abilitativo si intende conseguito decorsi 30 giorni dalla data di presentazione della relativa documentazione all'ente comunale competente, senza che siano intervenuti espliciti dinieghi e senza che si siano verificate cause di sospensione di detto termine, quali la necessità di acquisire, anche mediante convocazione di Conferenza di servizi, atti di amministrazioni diverse e di attivare il potere sostitutivo (art. 23 DPR 380/2001 e art. 6, comma 5, D.lgs. 28/2011).

Costituisce titolo abilitativo anche il possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato ai sensi del secondo periodo del comma 7 dell'articolo 5 del decreto interministeriale 19 febbraio 2007, come vigente fino alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale 6 agosto 2010; in tal caso si fa riferimento alla data di rilascio del provvedimento.

Quanto alla verifica della data di richiesta per il conseguimento del titolo autorizzativo/abilitativo, l'iter si intende avviato con la presentazione della richiesta di Autorizzazione Unica alla Regione competente, o alla Provincia delegata ovvero con la presentazione della DIA o della PAS al Comune territorialmente competente.

Qualora le legislazioni regionali consentano al proponente di avviare il procedimento anche con la presentazione di istanze diverse, come ad esempio quella di verifica ambientale, l'iter si intende avviato anche con la presentazione di tali istanze. In tal caso il Soggetto Responsabile dovrà indicare gli estremi delle norme regionali.

Per quanto attiene alla Comunicazione di Inizio Attività (CIA) e alla Segnalazione Certificata di inizio Attività (SCIA), l'iter si intende avviato e concluso con la presentazione delle stesse al Comune territorialmente competente. Ai fini dell'individuazione della data di presentazione del titolo (DIA, SCIA, PAS, CIA), farà fede la data di ricevimento del Comune, comprovata, ad esempio, mediante ricevuta di ritorno, protocollo/vidimazione dell'amministrazione ricevente.

Ai fini dell'applicazione e rispetto delle suddette condizioni valgono le seguenti precisazioni:

- si definiscono impianti a terra gli impianti per i quali i moduli non sono fisicamente installati su edifici e che non rientrano nella definizione di pergole, pensiline, barriere acustiche, tettoie e serre;
- il proponente è colui che, avendo la disponibilità dell'area agricola su cui installare l'impianto, presenta al GSE, in qualità di Soggetto Responsabile, richiesta di iscrizione al registro o di concessione della tariffa incentivante;
- si definisce area conteggiata la superficie di terreno agricolo nella disponibilità del proponente rispetto alla quale viene calcolata l'estensione massima del 10% da destinare all'installazione dell'impianto fotovoltaico;
- la disponibilità dell'area conteggiata deve essere attestata con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/00 circa il possesso di un idoneo titolo che comprovi la proprietà, la locazione, l'usufrutto, il diritto di superficie o di un contratto di servitù stipulato per atto pubblico, con contenuto negativo e obbligo, a carico del proprietario del terreno, di non costruire, o permettere a terzi di costruire, impianti fotovoltaici a terra in tale area per l'intera durata dell'incentivazione;
- il Soggetto Responsabile deve garantire il rispetto delle condizioni, di cui al comma 4 dell'articolo 10 del D.lgs. 28/2011 per l'intero periodo di incentivazione, pena la decadenza del diritto a beneficiare degli incentivi;
- per "superficie destinata all'installazione dell'impianto fotovoltaico" si intende quella individuata dal perimetro al cui interno ricadono i moduli fotovoltaici. Più precisamente tale superficie è comprensiva di tutti gli spazi liberi tra i pannelli, delle aree di sedime delle strutture accessorie e delle eventuali recinzioni;
- ai fini della verifica del requisito di cui al punto b) del comma 4 dell'articolo 10 del D.lgs. 28/2011, i terreni, che costituiscono l'area conteggiata, devono essere contigui all'area destinata all'installazione dell'impianto stesso. La contiguità fisica è rispettata anche se tra l'area interessata dall'impianto e le restanti aree del terreno agricolo nella disponibilità del proponente si interpongono strade, altre infrastrutture lineari o corsi d'acqua; inoltre l'area conteggiata deve essere calcolata tenendo conto anche della superficie occupata da altri impianti fotovoltaici preesistenti, realizzati nell'ambito di precedenti decreti, che insistono sulla stessa area, nella disponibilità del medesimo proponente;
- la distanza minima di 2 km deve essere rispettata anche nei confronti di altri impianti fotovoltaici preesistenti collocati su terreni appartenenti al medesimo proprietario;
- il rispetto dei 2 km deve essere verificato con riferimento alla linea di minima distanza tra i perimetri che delimitano i due campi fotovoltaici, rilevata attraverso una orto fotogrammetria da indicare in una specifica planimetria trasmessa in allegato alla richiesta di iscrizione al registro o di concessione della tariffa incentivante.

Per gli impianti multi-sezione all'atto della richiesta di incentivazione o d'iscrizione al registro della prima sezione deve essere dichiarata l'area conteggiata relativamente al totale delle sezioni da realizzare su aree agricole.

Si precisa che per gli impianti multi-sezione con moduli installati a terra su aree agricole, qualora per alcune sezioni l'entrata in esercizio sia successiva al 24 maggio 2012, ciascuna di queste sezioni deve rispettare le limitazioni previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del D.lgs. 28/2011 e dell'art.65 del D.L. 1/2012 coordinato con la Legge di conversione n. 27/2012.

1.5 Obbligo d'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici (articolo 11 D.lgs. 3 marzo 2011, n.28)

Nel caso di realizzazione di nuovi edifici o di edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti², per i quali la richiesta del pertinente titolo autorizzativo è presentata successivamente al 30 maggio 2012, è necessaria l'installazione, ai sensi del

² Si definisce edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante : a) edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro; b) edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione straordinaria.

comma 4 dell'art. 11 del D.lgs. 3 marzo 2011, sopra, all'interno dell'edificio o nelle relative pertinenze, di impianti alimentati da fonte rinnovabile la cui potenza d'obbligo P_o è determinata secondo quanto nel seguito riportato:

$$P_o = \frac{1}{K} * S$$

Dove S é la superficie in pianta dell'edificio al livello del terreno, misurata in m², e K è un coefficiente (m²/kW) che assume i seguenti valori:

- a) K = 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
- b) K = 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
- c) K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2017.

Per gli edifici pubblici la quota d'obbligo precedentemente definita è incrementata del 10%, mentre per le zone A del Decreto del Ministero dei lavori pubblici 2 aprile 1968 n.1444, la quota d'obbligo è ridotta del 50%.
Le leggi regionali possono stabilire incrementi dei valori percentuali come sopra definiti.

Qualora si intenda realizzare un impianto fotovoltaico di potenza P maggiore della potenza d'obbligo P_o , è possibile accedere alle tariffe incentivanti del Decreto limitatamente alla potenza dell'impianto $P - P_o$.

L'energia lorda prodotta dall'impianto E è calcolata nel seguente modo:

$$E = \frac{P - P_o}{P} * E_m$$

in cui E_m rappresenta l'energia misurata sul contatore di produzione relativo all'intero impianto.

Il criterio di ripartizione è applicato sia sulla produzione netta immessa in rete che su quella autoconsumata.

La tariffa incentivante spettante è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto, in base alla tipologia riconosciuta e in riferimento al valore della potenza dell'impianto P.

2 REGOLE PER L'ISCRIZIONE AI REGISTRI

Il Decreto, nell'indicare l'entità delle risorse annue destinabili all'incentivazione degli impianti fotovoltaici, ha previsto che l'accesso agli incentivi sia subordinato, oltre che al rispetto di tutti i requisiti e delle condizioni ivi indicate, anche alla preventiva richiesta di iscrizione, esclusivamente per via telematica³, ad apposito Registro informatico, tenuto dal GSE, e all'ammissione in graduatoria entro i seguenti limiti di costo individuati dal Decreto, fatto salvo il raggiungimento del costo indicativo cumulato di 6,7 miliardi di euro l'anno:

- **1° Registro:** 140 milioni di euro;
- **2° Registro:** 120 milioni di euro;
- **Registri successivi:** 80 milioni di euro.

Il GSE pubblica i bandi recanti i termini, i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste di iscrizione al Registro, nonché l'indicazione delle risorse disponibili.

Il bando relativo al primo Registro è pubblicato **entro 20 giorni dalla data di pubblicazione delle Regole applicative** e prevede che le domande di iscrizione al Registro siano presentate entro e non oltre i successivi 30 giorni naturali e consecutivi.

Ai soli fini della tempistica dell'apertura dei successivi registri per data di chiusura del bando, di cui all'art. 4 del Decreto, si intende la data di chiusura del periodo di iscrizione al Registro.

Pertanto, i bandi riferiti ai successivi Registri sono pubblicati con cadenza semestrale, a partire dalla data di chiusura del primo Registro, prevedendo l'iscrizione entro i successivi 60 giorni.

	Publicazione del bando	Periodo di apertura del Registro	Publicazione della Graduatoria
1° Registro	Entro 20 giorni dalla data di pubblicazione delle Regole applicative	30 giorni	Entro 20 giorni dalla data di chiusura del Registro
Registri successivi	Cadenza semestrale a decorrere dalla data di chiusura del primo Registro	60 giorni	Entro 20 giorni dalla data di chiusura del Registro

Tabella 1 – pubblicazione dei Bandi, periodi di apertura dei Registri, pubblicazione delle Graduatorie

Le risorse disponibili in termini di limiti costo, da assegnare per ciascun Registro, sono incrementate e/o ridotte in conformità a quanto previsto dall'art. 3, comma 3 del Decreto.

2.1 Requisiti di partecipazione - Soggetti legittimati a presentare la richiesta

Sono soggetti all'obbligo di iscrizione al Registro gli impianti fotovoltaici **di potenza superiore a 12 kW**, ivi inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché **i potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto superiore a 12 kW, ferme restando le deroghe di cui al paragrafo 1.1.**

Possono richiedere l'iscrizione al Registro le persone fisiche, le persone giuridiche, i soggetti pubblici e i condomini di unità immobiliari ovvero di edifici, che siano titolari del titolo autorizzativo/abilitativo conseguito per la costruzione e l'esercizio dell'impianto, anche a seguito di voltura.

Ferma restando la titolarità del titolo abilitativo/autorizzativo, possono richiedere l'iscrizione anche i Soggetti Responsabili degli impianti ammessi in graduatoria ai sensi del D.M. 5 maggio 2011:

- decaduti in ragione del mancato invio della certificazione di fine lavori entro il termine di 7 mesi dalla data di pubblicazione della relativa graduatoria (9 mesi per gli impianti di potenza superiore a 1 MW);
- che abbiano debitamente comunicato al GSE la rinuncia al diritto derivante dall'ammissione in graduatoria.

I Soggetti Responsabili degli impianti fotovoltaici a concentrazione, sempre che siano persone giuridiche o soggetti pubblici, qualora l'impianto abbia un fattore di concentrazione maggiore o uguale a 2 e minore di 3 "soli", sono tenuti a presentare richiesta di iscrizione al Registro secondo le medesime modalità previste per gli impianti fotovoltaici.

³ Si raccomanda di consultare la specifica Guida all'applicazione web disponibile sul sito internet del GSE.

Non possono invece richiedere l'iscrizione al Registro, non avendo diritto agli incentivi previsti dal Decreto:

- i Soggetti Responsabili degli impianti nei cui confronti sia stata dichiarata, con specifico provvedimento, la decadenza in via definitiva dal diritto agli incentivi ai sensi dell'art. 43 del D.lgs. 28/2011, che non sia stato oggetto di sospensione da parte dell'Autorità giudiziaria;
- i Soggetti Responsabili per i quali sia stata dichiarata, con specifico provvedimento, la esclusione decennale, ai sensi degli artt. 23 e 43 del D. lgs. 28/2011, dalla percezione degli incentivi, che non sia stato oggetto di sospensione da parte dell'Autorità giudiziaria;
- i Soggetti Responsabili degli impianti per i quali si siano o saranno utilizzate le componenti dell'impianto nei cui confronti sia stata dichiarata la decadenza dal diritto agli incentivi, ai sensi dell'art.43 del D.lgs. 28/2011, sempre che tale provvedimento non sia stato oggetto di sospensione da parte dell'Autorità giudiziaria.

Qualora l'efficacia di tali provvedimenti sia stata sospesa dall'Autorità Giudiziaria, i predetti Soggetti Responsabili possono richiedere l'iscrizione al Registro, ma l'eventuale ammissione degli impianti in graduatoria deve intendersi condizionata all'esito definitivo del giudizio con conseguente decadenza dei provvedimenti emanati ai sensi dell'art. 23 e/o 43 del D.lgs. 28/2011, in caso di conferma con sentenza definitiva.

2.2 Modalità di iscrizione ai registri

L'invio della Richiesta di iscrizione al Registro da parte del Soggetto Responsabile implica l'integrale conoscenza e accettazione delle presenti regole, del bando e di ogni altro atto richiamato e/o presupposto.

All'atto della presentazione della richiesta di iscrizione al registro il Soggetto Responsabile è tenuto, a pena di esclusione, a corrispondere il contributo per le spese di istruttoria (art. 10 del Decreto). **Il versamento non va effettuato prima di aver ottenuto il codice identificativo GSE, necessario al riscontro dell'avvenuto pagamento.**

Resta fermo che al fine di inviare la Richiesta di iscrizione al Registro, il Soggetto Responsabile dovrà dotarsi, a propria cura e spese, della strumentazione tecnica ed informatica, hardware e software, idonea ad assicurare il collegamento al sistema GSE.

La richiesta d'iscrizione deve essere trasmessa esclusivamente per via telematica, a pena di esclusione, mediante l'applicazione informatica appositamente predisposta dal GSE e accessibile all'indirizzo <https://applicazioni.gse.it>, durante il periodo di apertura del Registro. Il GSE si riserva a suo insindacabile giudizio di interrompere, per il tempo strettamente necessario, l'accesso al portale qualora intervengano esigenze straordinarie senza che da ciò possa derivare una pretesa di differimento del termine di chiusura del registro.

Il caricamento delle richieste deve avvenire necessariamente, a pena di esclusione, durante il periodo di apertura del Registro, come individuato dal relativo bando; a tutela della parità di trattamento le richieste pervenute successivamente alla chiusura del Registro non saranno per nessun motivo tenute in considerazione. Sarà considerato inaccettabile qualsiasi reclamo per mancato o ritardato arrivo della richiesta di iscrizione; a tal fine faranno fede esclusivamente la data e l'orario come registrati nel sistema informatico del GSE.

E' consentito il completamento della procedura di iscrizione della singola richiesta, anche oltre tale termine e comunque entro e non oltre l'ora successiva, esclusivamente nel caso in cui la sessione di caricamento della singola richiesta sia stata avviata prima del termine di chiusura del Registro. Le sessioni di caricamento di richieste avviate oltre il termine di chiusura del Registro non saranno tenute in considerazione.

L'invio della richiesta di iscrizione entro il termine di chiusura del registro rimane nell'esclusiva responsabilità del Soggetto Responsabile.

Le richieste di iscrizione al Registro inviate avvalendosi di canali di comunicazione diversi da quello previsto dalle presenti Regole, quali, in via esemplificativa, posta raccomandata, posta certificata, mail e fax, non saranno tenute in considerazione.

Si raccomanda ai Soggetti Responsabili che intendano presentare richiesta di iscrizione al Registro, di prendere visione delle presenti Regole e di collegarsi all'applicazione web con il dovuto anticipo.

2.2.1 Registrazione sul portale informatico del GSE

Ai fini dell'iscrizione al Registro l'utente è tenuto preliminarmente a registrarsi sul Portale informatico secondo le modalità riportate nello specifico manuale d'uso, consultabile attraverso il link disponibile all'indirizzo <https://applicazioni.gse.it>.
In particolare, l'utente dovrà:

- compilare i dati anagrafici relativi al Soggetto Responsabile dell'impianto alla voce "Operatore". I dati anagrafici richiesti comprendono anche la partita IVA e/o il codice fiscale necessari ai fini dell'individuazione del corretto regime fiscale da applicare all'erogazione degli incentivi. Per maggiori dettagli relativi alla fiscalità si rimanda al paragrafo 5.6 Aspetti fiscali connessi all'erogazione degli incentivi;
- compilare i dati anagrafici relativi al soggetto (Utente dell'applicazione) designato a interagire con le applicazioni informatiche del GSE alla voce "Utente dell'applicazione".

La registrazione sul portale informatico del GSE consente l'accesso alle applicazioni web del GSE e deve essere effettuata solo da coloro che non siano già accreditati sul portale.

A registrazione avvenuta viene inviata sulla casella di posta elettronica dell'Utente dell'applicazione, la UserID e la Password necessarie ad accedere al sistema informatico.

Il sistema rilascia all'utente che si è registrato le credenziali personali di accesso (User ID e Password) nonché un codice identificativo univoco del Soggetto Responsabile da utilizzare per la registrazione di eventuali ulteriori utenti. Le credenziali di accesso e il codice identificativo univoco, essendo personali, non devono essere cedute a terzi. Il Soggetto Responsabile e gli utenti dell'applicazione sono tenuti a conservare le credenziali e il codice identificativo univoco così ottenuti con la massima diligenza, a mantenerli segreti, riservati e sotto la propria responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede in modo da non arrecare danni al GSE e a terzi. Il Soggetto Responsabile e gli utenti dell'applicazione, consapevoli che la conoscenza delle credenziali da parte di terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti direttamente imputabili al Soggetto Responsabile, esonerano il GSE da qualsivoglia responsabilità per le conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per i danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati a causa dell'utilizzo delle credenziali e, in generale, dell'utilizzo abusivo, improprio o comunque pregiudizievole, obbligandosi a risarcire il GSE di qualsiasi eventuale danno che dovesse sopportare a seguito di tali eventi.

Utilizzando le credenziali ottenute in fase di registrazione, l'Utente dell'applicazione dovrà procedere preliminarmente, tramite la funzione "**Sottoscrivi applicazione**", all'abilitazione all'applicazione FTV-SR, e quindi richiedere l'iscrizione al Registro selezionando, nella home page dell'applicazione, il riquadro "**Accedi al 5° Conto Energia**".

2.2.2 Invio telematico della richiesta di iscrizione al Registro

Al fine di presentare la richiesta di iscrizione al registro, il Soggetto Responsabile è tenuto a inviare la richiesta d'iscrizione esclusivamente secondo le modalità dettagliate nell'apposita Guida all'applicazione web disponibile sul sito internet del GSE e in particolare dovrà:

- inserire **la richiesta** relativamente allo specifico tipo di intervento (nuova costruzione, potenziamento, nuova sezione, rifacimento totale);
- inserire **il Codice CENSIMP** dell'impianto e il **Codice richiesta** (nel caso in cui il sistema non riconosca il codice inserito, è posta in capo al Soggetto Responsabile la verifica della sua correttezza presso Terna S.p.A.);
- compilare la scheda denominata "**Dati Preliminari**", indicando i dati essenziali alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al Registro;
- completare, a seguito della conferma dei dati preliminari, le seguenti schede:
 - a. "**Scheda Costi di Istruttoria**": in tale scheda devono essere caricati oltre ai dati amministrativi del Soggetto Responsabile, la copia digitale del documento attestante l'avvenuto pagamento previsto dall'art. 10 del Decreto, effettuato a copertura delle spese di istruttoria, secondo le modalità indicate al paragrafo 2.2.3. delle presenti Regole;

- b. **“Scheda Dati impianto”**: in tale scheda occorre indicare l’**ubicazione dell’impianto**, le **caratteristiche generali dell’impianto**, le **caratteristiche e le modalità di connessione dell’impianto alla rete elettrica**, il **Gestore di Rete territorialmente competente**, il **Codice POD**, ove disponibile, e le **informazioni inerenti al servizio di misura**;
 - c. **“Scheda Modalità di Comunicazione”**: in tale scheda occorre indicare le modalità (PEC o posta raccomandata) con la quale si intendono ricevere eventuali comunicazioni del GSE;
 - d. **“Scheda Tecnica”**: in tale scheda devono essere riportati i **dati necessari per l’applicazione dei criteri di priorità previsti dal Decreto per la formazione della graduatoria** (dell’art. 4, comma 5 del Decreto);
 - e. **“Rappresentante Legale”**: in tale scheda si devono riportare i dati del Rappresentante Legale, qualora diversi da quelli già indicati in fase di registrazione;
- accedere alla sezione “Allegati”, stampare la Richiesta di iscrizione al Registro, generata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti dal Soggetto Responsabile e, una volta verificata la correttezza di tutti i dati e di tutte le informazioni in essa contenuti, sottoscriverla, a pena di esclusione, in ogni sua pagina e caricarla in formato digitale sul portale, corredandola, a pena di esclusione, di copia fotostatica del proprio documento di identità⁴ (il fac-simile della Richiesta di iscrizione al Registro, generata automaticamente dal sistema sulla base dei dati inseriti, è riportato nell’Allegato 2);
 - inviare al GSE la Richiesta di iscrizione al Registro, dopo aver completato le operazioni descritte in precedenza e aver verificato la correttezza di tutti i dati, le informazioni e i documenti inseriti, digitando il tasto **“Invia Richiesta al GSE”** dell’omonima sezione. La Richiesta si intende trasmessa e acquisita dal sistema informatico del GSE, solo a seguito di tale adempimento. E’ possibile scaricare e stampare dall’applicazione la ricevuta di avvenuto invio della richiesta di iscrizione.

2.2.3 Contributo a copertura dei costi di istruttoria

I Soggetti Responsabili che richiedono l’iscrizione al Registro sono tenuti a corrispondere al GSE, a pena di esclusione, un contributo per le spese di istruttoria nella misura prevista dall’art. 10 del Decreto, pari a 3 € per ogni kW di potenza nominale dell’impianto per impianti fino a 20 kW e 2 € per ogni kW di potenza eccedente i 20 kW.

Tali importi dovranno essere maggiorati dell’IVA ad aliquota ordinaria.

Si precisa che:

- in caso di impianti multi-sezione la valorizzazione delle spese di istruttoria è calcolata con riguardo alla potenza della singola sezione;
- in caso di potenziamenti la valorizzazione delle spese di istruttoria è calcolata con riguardo alla potenza della porzione aggiunta.

⁴ Il documento d’identità va caricato nell’apposita area dell’applicazione.

L'iscrizione al registro necessita, a pena di esclusione, del versamento delle spese di istruttoria dovute ai sensi dell'art.10 del Decreto.

A pena di esclusione della richiesta di iscrizione alla stessa va allegata l'attestazione dell'avvenuto pagamento con l'indicazione del codice identificativo GSE relativo all'impianto.

L'importo, da versare esclusivamente a mezzo bonifico bancario, e le relative coordinate bancarie (codice IBAN) sono indicati nel portale nella scheda denominata "Costi di Istruttoria".

Per ogni richiesta dovrà essere effettuato un singolo bonifico bancario. Non sono ammessi versamenti cumulativi per più richieste.

Il pagamento dovrà avere la data valuta beneficiario non successiva al terzo giorno lavorativo dalla data del versamento. Si precisa che l'importo non deve essere ridotto di eventuali spese bancarie.

Il Soggetto Responsabile è tenuto ad indicare, nella causale del bonifico bancario, il numero identificativo GSE (ID XXXXXX), attribuito automaticamente dal sistema informatico al completamento della scheda "**Dati preliminari**", riportando gli estremi del pagamento (IBAN beneficiario, intestatario e causale) nella scheda "**Costi di Istruttoria**".

La copia digitale del documento attestante l'avvenuto pagamento (contabile bancaria) deve essere trasmessa, a pena di esclusione, unitamente alla richiesta di iscrizione a Registro, mediante caricamento nella stessa scheda.

Il GSE renderà disponibile sull'applicazione informatica la fattura emessa nei confronti del Soggetto Responsabile.

Il mancato pagamento del contributo, o il suo versamento in misura inferiore al dovuto, comporta l'esclusione della richiesta di iscrizione.

Nel caso in cui un impianto sia iscritto a un Registro, in posizione non utile, vale a dire tale da non rientrare nel relativo limite di costo, e il Soggetto Responsabile presenti una nuova richiesta di iscrizione al Registro successivo per il medesimo impianto, il contributo per le spese di istruttoria non è dovuto qualora esso sia già stato versato in occasione della presentazione della richiesta di iscrizione al precedente Registro.

Tale esenzione non è riconosciuta ai Soggetti Responsabili degli impianti che siano stati esclusi dalla precedente graduatoria per aver presentato una richiesta non completa o carente dei requisiti necessari né ai Soggetti Responsabili degli impianti decaduti o per i quali sia stata comunicata rinuncia; detti Soggetti saranno infatti tenuti a corrispondere il contributo alla presentazione della nuova richiesta di iscrizione al successivo Registro.

2.2.4 Modifiche e variazioni delle richieste di iscrizione al Registro

Qualora il Soggetto Responsabile intendesse apportare modifiche ai dati già inseriti, prima di aver completato la procedura mediante la digitazione del tasto "Invia richiesta al GSE", è tenuto a verificare la congruità tra i dati caricati sul portale e quelli risultanti nella richiesta di iscrizione al Registro prima della sua sottoscrizione e del caricamento sull'applicazione.

Nel caso in cui il Soggetto Responsabile dovesse rendersi conto, successivamente all'invio della richiesta di iscrizione, di aver indicato dati inesatti o incompleti, potrà sostituire la richiesta già trasmessa e presentarne una nuova esclusivamente durante il periodo di apertura del Registro.

A tal fine, il Soggetto Responsabile dovrà nuovamente accedere all'applicazione dedicata, richiedere l'iscrizione al Registro, per il medesimo impianto, selezionando il tasto "**Accedi al V Conto Energia**", e ripetere la procedura di iscrizione indicando nella scheda "**Dati preliminari**" il numero identificativo GSE della richiesta annullata.

In caso di divergenza o di non coerenza dei dati, sarà la richiesta di iscrizione al Registro sottoscritta ai sensi del DPR 445/00 dal Soggetto Responsabile a prevalere e a far fede ai fini della formazione della graduatoria. Ne deriva che nessuna eventuale contestazione o reclamo in tal senso saranno tenuti in considerazione.

Qualora la modifica riguardi un aumento di potenza dell'impianto e quindi comporti un incremento dei costi d'istruttoria, il Soggetto Responsabile è tenuto a versare la differenza dell'importo dovuto caricando sul portale, oltre all'attestazione già caricata in occasione della precedente richiesta, anche copia digitale del documento attestante il pagamento aggiuntivo. Al riguardo nel campo *Note* della "**Scheda Costi d'Istruttoria**" va precisato che il pagamento integra quello già sostenuto per la richiesta annullata indicandone il numero identificativo GSE.

In tutti gli altri casi il Soggetto Responsabile potrà caricare l'attestazione dell'avvenuto pagamento riferito alla richiesta di iscrizione che intende annullare, indicandone il numero identificativo GSE nel campo *Note* della **"Scheda Costi d'Istruttoria"**. La nuova richiesta, inviata in sostituzione della precedente, sarà la sola ad essere considerata dal GSE ai fini della formazione della graduatoria, anche in termini di data di iscrizione al Registro.

Nel caso in cui vengano apportate manualmente alla Richiesta di iscrizione al Registro, generata automaticamente sulla base dei dati e delle informazioni fornite dal Soggetto Responsabile mediante l'applicazione informatica, modifiche, integrazioni e/o alterazioni, la richiesta di iscrizione sarà esclusa dalla graduatoria.

In considerazione della natura telematica della procedura, le integrazioni e/o le modifiche trasmesse dal Soggetto Responsabile durante il periodo di apertura del Registro, avvalendosi di canali di comunicazione diversi (a titolo esemplificativo, posta, fax, PEC etc.), sono inammissibili e non saranno dunque tenute in considerazione.

L'art. 4, comma 3 del Decreto vieta, successivamente alla chiusura del Registro, l'integrazione e/o la modifica dei documenti e/o delle informazioni contenute nella richiesta di iscrizione, non risultando dunque prevista, né consentita l'eventuale istanza del Soggetto Responsabile volta a rettificare o completare la richiesta già presentata.

Il GSE non terrà dunque in considerazione eventuali integrazioni e/o modifiche pervenute successivamente alla chiusura del Registro, qualunque sia il canale di comunicazione utilizzato.

Per gli impianti multi-sezione, all'atto della richiesta di iscrizione al Registro relativa alla prima sezione, il Soggetto Responsabile deve dichiarare il numero totale delle sezioni di cui si compone l'impianto e la sua potenza complessiva. La verifica dei requisiti per l'iscrizione ai Registri degli impianti multi-sezione verrà effettuata, per ogni singola sezione, sulla base della potenza complessiva dell'impianto e della tipologia installativa della singola sezione.

I Soggetti Responsabili di impianti iscritti ad un Registro, in posizione tale da non rientrare nel relativo limite di costo, che intendano comunque accedere alle tariffe incentivanti, devono presentare una nuova richiesta di iscrizione al Registro successivo.

2.2.5 Comunicazione della data di entrata in esercizio dell'impianto durante l'apertura del Registro

Qualora l'impianto sia entrato in esercizio prima della presentazione della richiesta di iscrizione al Registro, il Soggetto Responsabile comunica la data di entrata in esercizio dell'impianto al momento della presentazione della richiesta di iscrizione al Registro.

Nel caso in cui il Soggetto Responsabile iscriva l'impianto come già entrato in esercizio dovrà dichiarare la data di entrata in esercizio ai sensi del Decreto, accedendo alla sezione **"Dati preliminari"** dell'applicazione, completando tutte le operazioni propedeutiche all'invio della richiesta in conformità a quanto già indicato al paragrafo 2.2.2.

Qualora invece l'impianto entri in esercizio successivamente alla presentazione della richiesta di iscrizione al Registro, all'interno del periodo di apertura, il Soggetto Responsabile potrà comunicare, con le modalità di seguito descritte, l'avvenuta entrata in esercizio.

In tal caso il Soggetto Responsabile è tenuto a:

- collegarsi all'applicazione informatica del GSE utilizzando le credenziali ottenute in fase di registrazione e accedere all'applicazione **"Accedi al 5° Conto Energia"**;
- selezionare l'impianto dal menù **"Gestione Richieste"** e digitare il tasto **"Comunica entrata in esercizio"**;
- inserire la data di entrata in esercizio nella sezione **"Scheda Tecnica"**;
- stampare dalla sezione **"Allegati"** la Richiesta di iscrizione al Registro così aggiornata, recante, in aggiunta ai dati già inseriti all'atto della presentazione della richiesta di iscrizione, la data di entrata in esercizio dell'impianto, a verificare la correttezza dei dati e delle informazioni in essa contenuti, sottoscrivendola in ogni sua pagina e caricandola in formato digitale, corredandola di copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità⁵;

⁵ Il documento d'identità va caricato nell'apposita area dell'applicazione.

- inviare la richiesta, dopo aver completato le operazioni descritte in precedenza e aver verificato la correttezza di tutti i dati, le informazioni e i documenti inseriti, digitando il tasto “**Invia Richiesta al GSE**” dell’omonima sezione. La Richiesta aggiornata con l’indicazione della data di entrata in esercizio dell’impianto si intende trasmessa e acquisita dal sistema informatico del GSE, solo a seguito di tale adempimento. Al termine delle operazioni, è possibile scaricare e stampare dall’applicazione la ricevuta di avvenuto invio della richiesta di iscrizione.

La comunicazione dell’entrata in esercizio di un impianto, effettuata successivamente alla presentazione della richiesta di iscrizione al Registro ad esso riferita, durante il periodo della relativa apertura, comporta anche l’aggiornamento della data di richiesta di iscrizione al Registro.

La nuova richiesta, inviata in sostituzione della precedente, sarà la sola ad essere considerata ai fini della formazione della graduatoria, anche in termini di data di iscrizione al registro.

Si precisa che, esclusivamente per il primo Registro:

- la graduatoria è formata applicando, in ordine gerarchico, quale primo criterio di priorità, la precedenza della data di entrata in esercizio, dichiarata dal Soggetto Responsabile, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e dell’art. 23 del D. lgs. 28/2011;
- agli impianti entrati in esercizio entro la data di chiusura del Registro, si applicano i requisiti di cui al D.M. 5 maggio 2011 fermi restando i limiti di cui all’art.65 del DL 24 gennaio 2012, convertito dalla Legge 24 marzo 2012, n.27;
- è consentita l’iscrizione al Registro degli impianti entrati in esercizio prima della data di applicazione del Decreto.

Si ricorda che secondo le norme di settore l’entrata in esercizio dell’impianto può avvenire solo dopo l’effettiva conclusione di tutti i lavori relativi all’impianto, in conformità al progetto autorizzato e al quale fa riferimento l’iscrizione al Registro. Qualora fosse riscontrato che la potenza effettivamente installata sia inferiore a quella risultante a progetto autorizzata, iscritta al Registro ed entrata in esercizio, la dichiarazione resa dal Soggetto Responsabile sarà considerata non veritiera con tutte le conseguenze previste dal D.lgs. 28/2011 e dall’art. 76 DPR 445/2000.

2.3 Motivi di esclusione dalla graduatoria

Il ricorrere delle seguenti circostanze, accertate dal GSE, comporta l’esclusione dell’impianto dalla graduatoria:

- mancato adempimento alle prescrizioni previste dalle norme di riferimento, dalle presenti Regole, dai Bandi, anche nei casi in cui la relativa violazione non sia stata espressamente prevista a pena di esclusione dalle presenti Regole o dai Bandi;
- mancato possesso dei requisiti di iscrizione al Registro e di partecipazione alla procedura;
- mancato rispetto dei termini relativi agli adempimenti previsti dal Decreto, dalle Regole Applicative e dai Bandi;
- mancata sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva, ovvero incertezza sul contenuto o sulla provenienza della richiesta di iscrizione, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali;
- modifiche, integrazioni e/o alterazioni apportate manualmente alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- mancato o tardivo versamento del contributo a copertura delle spese di istruttoria;
- versamento del contributo a copertura delle spese di istruttoria in misura inferiore al dovuto;
- mancata allegazione del documento attestante l’avvenuto versamento del contributo a copertura delle spese di istruttoria;
- mancata allegazione del documento di identità del sottoscrittore della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, in corso di validità;
- sussistenza di impedimenti *ex lege* all’iscrizione al Registro e/o all’ammissione alle tariffe incentivanti, ove conosciuti dal GSE.

Il Soggetto Responsabile, con la sottoscrizione della dichiarazione, oltre che assumere la piena responsabilità in ordine alle informazioni e ai dati forniti, è pienamente consapevole delle conseguenze in termini di esclusione derivanti dal ricorrere delle predette circostanze.

2.4 Formazione della graduatoria

La graduatoria, pubblicata dal GSE entro 20 giorni dalla data di chiusura del Registro, è formata sulla base dei dati dichiarati dai Soggetti Responsabili, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nella consapevolezza delle sanzioni penali e amministrative previste anche dall'art.23 del D.lgs. 28/11, in caso di dichiarazioni false o mendaci e di invio di dati o documenti non veritieri, ciò anche in riferimento all'attestazione del ricorrere delle condizioni costituenti criteri di priorità., il Soggetto Responsabile è pienamente consapevole che:

- il Decreto non consente, successivamente alla chiusura del Registro, l'integrazione dei documenti e delle informazioni fornite;
- in base alle presenti Regole Applicative è consentito modificare entro e non oltre il periodo di apertura del Registro secondo la procedura prevista al paragrafo 2.2.4, i dati e le informazioni fornite;
- la procedura è interamente basata su autodichiarazioni senza l'allegazione di documenti a supporto;
- la graduatoria viene formata sulla base dei dati dichiarati ai sensi del DPR 445/00.

Nessuna responsabilità può essere attribuita al GSE in ordine a asseriti errori commessi all'atto della richiesta di iscrizione al Registro dal Soggetto Responsabile, non potendosi invocare, data la natura della procedura e i principi stabiliti dal Decreto all'art.4, comma 3, il principio del "soccorso amministrativo".

La graduatoria è redatta applicando, in ordine gerarchico, i criteri di priorità indicati all'art. 4 comma 5 del Decreto, di seguito elencati:

- a) impianti realizzati su edifici dal cui attestato di certificazione energetica risulti la miglior classe energetica, che comunque deve risultare D o superiore, con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;
- b) impianti su edifici dal cui attestato di certificazione energetica risulti la miglior classe energetica, che comunque deve risultare D o superiore;
- c) impianti su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;
- d) impianti con componenti principali realizzati unicamente all'interno di un Paese che risulti membro dell'UE/SEE;
- e) impianti ubicati, nell'ordine, su:
 1. siti contaminati come definiti dall'articolo 240 D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, sempreché l'area dei moduli fotovoltaici sia non superiore a quella dei terreni non contaminati o messi in sicurezza, ovvero i moduli siano collocati sui tetti degli edifici insistenti sul sito medesimo;
 2. su terreni nella disponibilità del demanio militare;
 3. su discariche esaurite per le quali è stata comunicata la chiusura ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del decreto legislativo n. 36 del 2003;
 4. su cave dismesse;
 5. su miniere esaurite;
- f) impianti di potenza non superiore a 200 kW, asserviti ad attività produttive;
- g) impianti, realizzati, nell'ordine,
 1. su edifici;
 2. che costituiscono la copertura di serre (vedi capitolo Definizioni);
 3. che costituiscono la copertura di pergole (vedi capitolo Definizioni);
 4. che costituiscono la copertura di tettoie (vedi capitolo Definizioni);
 5. che costituiscono la copertura di pensiline (vedi capitolo Definizioni);
 6. che costituiscono barriere acustiche (vedi capitolo Definizioni);
- h) altri impianti che rispettino i requisiti di cui all'art. 7 del Decreto.

Relativamente agli impianti su siti contaminati di cui alla precedente lettera e), sub 1, si precisa che gli impianti devono essere installati solo sulla parte non contaminata del sito o sulla parte già messa in sicurezza, che non presenta più rischi ambientali e sulla salute.

Limitatamente al primo Registro la graduatoria è formata applicando, quale primo criterio di priorità, la precedenza della data di entrata in esercizio dell'impianto, dichiarata dal Soggetto Responsabile ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nella consapevolezza di quanto previsto dall'art. 23 del D.lgs. 28/11.

Qualora le risorse di cui al limite di costo non siano sufficienti a coprire la totalità degli impianti ricadenti in una delle suddette categorie, l'ordinamento degli impianti appartenenti a tale categoria sarà effettuato, sulla base delle dichiarazioni rese dai Soggetti Responsabili, applicando in ordine gerarchico i seguenti ulteriori criteri di priorità:

1. impianti per i quali il Soggetto Responsabile richiede una tariffa ridotta del 5% rispetto a quella vigente alla data di entrata in esercizio;
2. precedenza della data del titolo autorizzativo;
3. minore potenza dell'impianto;
4. precedenza della data di iscrizione al Registro, come risultante nell'applicazione informatica del GSE, di cui viene data evidenza nella ricevuta di "avvenuto invio" della richiesta, tenendo in considerazione, nel caso di annullamento di una precedente richiesta di iscrizione al medesimo Registro e/o di comunicazione dell'entrata in esercizio dell'impianto durante il periodo di apertura del Registro, rispettivamente la data riferita alla richiesta presentata in sostituzione e la data della richiesta trasmessa a valle dell'aggiornamento dello stato dell'impianto.

Ai fini dell'applicazione dei criteri di priorità indicati all'art.4. comma 5 lettere a) e b), qualora l'attestato di certificazione sia redatto sulla base di norme regionali, la classe energetica rilevante ai fini della formazione della graduatoria è determinata secondo le modalità indicate al paragrafo 4.7.

La graduatoria, limitatamente al primo Registro, è soggetta a scorrimento, eliminando gli impianti iscritti che sono rientrati nel campo di applicazione del DM 5 maggio 2011, come previsto all'art.4, comma 9 del Decreto.

2.5 Decadenza dall'iscrizione al Registro

La cessione dell'impianto o la cessione della iscrizione al Registro ad esso riferita effettuata in data precedente all'entrata in esercizio dell'impianto comporta la decadenza dalla graduatoria.

Si precisa, infatti, che, per evitare fenomeni speculativi di commercio delle iscrizioni ai Registri e al fine di destinare gli incentivi pubblici alle iniziative che hanno effettive e concrete possibilità di realizzazione, è vietata, ai sensi dell'art. 4, comma 11 del Decreto, qualunque modalità di trasferimento a terzi, sia diretta che indiretta, dell'iscrizione dell'impianto al Registro, ad eccezione di quella effettuata a seguito della entrata in esercizio dell'impianto.

In tal caso il cessionario dell'impianto potrà presentare richiesta di iscrizione al successivo Registro qualora intenda accedere alle tariffe incentivanti per il medesimo impianto.

La mancata entrata in esercizio dell'impianto entro un anno dalla pubblicazione della graduatoria comporta la decadenza dalla graduatoria.

In caso di aggiornamento della graduatoria, ai fini della decorrenze dei 12 mesi come termine per l'entrata in esercizio, si farà riferimento alla prima graduatoria pubblicata dal GSE nella quale l'impianto figura in posizione utile.

Nel caso di decadenza per mancato rispetto del termine, il Soggetto Responsabile potrà presentare richiesta di iscrizione al successivo Registro qualora intenda accedere alle tariffe incentivanti per il medesimo impianto.

Il Soggetto Responsabile decade altresì dalla graduatoria nel caso in cui dovesse emergere, anche a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'art. 13 del Decreto, la mancanza all'atto dell'iscrizione o il venir meno anche in un momento successivo dei requisiti previsti dal Decreto.

Nel caso in cui nell'ambito dell'istruttoria afferente alla richiesta di iscrizione al Registro o alla richiesta di incentivazione, dai controlli effettuati ai sensi dell'art. 13 del Decreto, dovessero emergere differenze e difformità in ordine ai dati e alle informazioni fornite all'atto dell'iscrizione al Registro, con particolare riferimento a quelle rilevanti ai fini della formazione della graduatoria, l'impianto decade e si applicano le sanzioni previste dal D.lgs. 28/2011 e le altre conseguenze previste dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazioni false o mendaci.

Le risorse liberatesi per effetto di decadenza andranno ad incrementare il limite di costo riferito al successivo Registro, come previsto dall'art.3, comma 3, lett. b) del Decreto.

2.6 Rinuncia all'ammissione in graduatoria

Si precisa che per un impianto iscritto ad un registro in posizione utile, non è possibile presentare una nuova richiesta di iscrizione al successivo registro, a meno di eventuali rinunce preventive.

Il Soggetto Responsabile che realizzi un impianto di potenza inferiore a quella iscritta ed ammessa al Registro è tenuto a darne comunicazione al GSE prima dell'entrata in esercizio e si intende rinunciario della quota parte di potenza non installata, purché da tale riduzione di potenza non derivi una variante sostanziale tale da richiedere la modifica del titolo autorizzativo originario che comporta la decadenza dall'iscrizione.

Le risorse liberatesi per effetto di rinunce comunicate al GSE entro 6 mesi dalla pubblicazione della graduatoria andranno ad incrementare il limite di costo riferito al successivo Registro, come previsto dall'art.3, comma 3, lett. b) del Decreto.

2.7 Responsabilità del Soggetto Responsabile in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri o contenenti dati non più rispondenti a verità

La richiesta di iscrizione al Registro è effettuata dal Soggetto Responsabile dell'impianto, esclusivamente mediante il modello generato automaticamente dal portale, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nella consapevolezza delle sanzioni penali e amministrative previste anche nell'art. 23 del D.lgs. 28/11 in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri o non più rispondenti a verità, e deve essere sottoscritta in ogni sua pagina in segno di integrale assunzione di responsabilità.

Il rilascio di dichiarazioni mendaci, la formazione o l'utilizzo di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità è sanzionato, come previsto dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Nel corso della procedura informatica di iscrizione al Registro al Soggetto Responsabile sarà chiesto di dichiarare di aver verificato i dati e i documenti inseriti e, nella consapevolezza della loro rilevanza anche ai fini della formazione della graduatoria e delle sanzioni previste dal D.P.R. 445/2000 e dall'art. 23 del D.lgs. 28/11, dovrà confermarne la correttezza e la veridicità.

La richiesta di iscrizione al Registro dà avvio al processo di incentivazione di cui è elemento costitutivo e parte integrante. Ne deriva che anche le dichiarazioni rese in tale contesto ricadono nell'ambito di applicazione dell'art.23 del D.lgs. 28/11.

2.8 Verifiche e controlli

Il GSE effettua controlli in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai Soggetti Responsabili all'atto della richiesta di iscrizione al Registro ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/00 e dell'art. 42 del D.lgs. 28/11.

Il GSE si riserva di verificare, fin dalla data di apertura del Registro, la veridicità delle informazioni e dei dati resi con le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà che avviano la procedura di incentivazione di cui sono elemento costitutivo e parte integrante. Ne deriva che anche le dichiarazioni rese in tale contesto ricadono nell'ambito di applicazione dell'art.23 del D.lgs. 28/11.

Al riguardo, fatte salve le sanzioni penali di cui all'art. 76 del D.P.R. 445/00 e amministrative di cui all'art. 23 del D.lgs. 28/11, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, l'impianto per il quale le stesse siano state rese:

- è escluso dalla graduatoria, nel caso di pubblicazione non ancora avvenuta;
- decade, in caso di controllo effettuato successivamente alla pubblicazione.

Si precisa che per la concessione della pertinente tariffa incentivante il GSE verificherà – oltre all'avvenuta regolare iscrizione al Registro in posizione utile - che siano altresì rispettati tutti i requisiti e le condizioni previste al riguardo dal Decreto, nonché l'assenza delle condizioni ostative di cui agli artt. 23 e 43 del D.lgs. 28/11.

L'ammissione in graduatoria non determina il riconoscimento incondizionato da parte del GSE delle tariffe incentivanti e non dà diritto alla formalizzazione di alcun contratto, né ad alcuna pretesa o aspettativa da parte dei Soggetti Responsabili degli impianti ammessi in graduatoria o dei partecipanti alla procedura.

Il GSE non sarà responsabile di eventuali danni patiti nel caso di impianti ammessi in graduatoria e successivamente non ammessi agli incentivi per mancanza dei requisiti previsti dal Decreto e dalle presenti Regole Applicative.

3 REGOLE PER LA RICHIESTA DI ACCESSO ALLE TARIFFE INCENTIVANTI

Il GSE ha predisposto il sistema informatico attraverso il quale deve essere trasmessa la documentazione, appositamente trasformata in formato digitalizzato di carattere standard (pdf, jpg, ecc.), per la richiesta di concessione della tariffa incentivante.

Il sistema informatico è stato realizzato in modo tale da essere interoperabile con il sistema GAUDI', gestito dalla Società TERNA ai sensi della Delibera AEEG ARG/elt 124/10 del 4/08/2010, al fine di consentire l'acquisizione diretta di tutte le informazioni anagrafiche presenti sul sistema.

Per gli impianti ammessi al registro in posizione utile e per gli impianti che accedono direttamente agli incentivi, il Soggetto Responsabile è tenuto a far pervenire al GSE la richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante con la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del DPR 445 del 2000, recante le informazioni e la documentazione indicate al paragrafo 3.1.2, entro quindici giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell'impianto, caricata dal gestore di rete su GAUDI'.

Il mancato rispetto dei termini di presentazione della richiesta comporta il mancato riconoscimento delle tariffe incentivanti per il periodo intercorrente fra la data di entrata in esercizio e la data della comunicazione al GSE, fermo restando il diritto alla tariffa vigente alla data di entrata in esercizio.

Ai sensi di quanto previsto all'art.12, comma 5 del Decreto, le tariffe incentivanti di cui al presente decreto sono alternative al meccanismo dello scambio sul posto, al ritiro dedicato ovvero alla cessione al mercato per i soli impianti di potenza fino a 1 MW.

Pertanto i Soggetti Responsabili titolari di convenzione di ritiro dedicato o di scambio sul posto per impianti ammessi in graduatoria in posizione utile ai Registri di cui al Decreto, all'atto della richiesta delle tariffe incentivanti devono disdire la convenzione.

La richiesta di concessione della pertinente tariffa incentivante deve contenere l'indicazione del codice CENSIMP, del codice UP e del codice Sezione che identificano univocamente l'impianto, l'unità di produzione e la sezione d'impianto per la quale si richiede la tariffa incentivante.

Infine, ove previsto dalla Delibera ARG/elt 04/10 e s.m.i. e per gli impianti di potenza pari o superiore a 200 kW, come anticipato in Premessa, è prevista la compilazione dei moduli on-line per la raccolta delle informazioni tecniche di impianto, necessarie ad una prima analisi di fattibilità della telelettura da parte del GSE dei dati di produzione e della fonte primaria. La mancata compilazione dei suddetti moduli (da effettuarsi secondo le modalità specificate nell'Appendice G) comporta l'impossibilità di completare la domanda di ammissione alle tariffe incentivanti. Al riguardo si rammenta che il mancato adempimento di quanto previsto dalla suddetta Delibera può comportare la risoluzione delle convenzioni stipulate dal GSE con il medesimo Soggetto Responsabile.

3.1 Procedura di presentazione della richiesta di incentivazione

La trasmissione di tutta la documentazione deve avvenire esclusivamente per via telematica, utilizzando il sistema informatico del GSE (<https://applicazioni.gse.it>).

Ai fini della presentazione della richiesta d'incentivazione l'utente è tenuto preliminarmente a registrarsi sul Portale informatico secondo le modalità riportate nello specifico manuale d'uso, consultabile attraverso il link disponibile all'indirizzo <https://applicazioni.gse.it>.

In particolare, l'utente dovrà:

- compilare i dati anagrafici relativi al Soggetto Responsabile dell'impianto alla voce "Operatore". I dati anagrafici richiesti comprendono anche la partita IVA e/o il codice fiscale necessari ai fini dell'individuazione del corretto regime fiscale da applicare all'erogazione degli incentivi. Per maggiori dettagli relativi alla fiscalità si rimanda al paragrafo 5.6 Aspetti fiscali connessi all'erogazione degli incentivi;
- compilare i dati anagrafici relativi al soggetto (Utente dell'applicazione) designato a interagire con le applicazioni informatiche del GSE alla voce "Utente dell'applicazione".

La registrazione sul portale informatico del GSE consente l'accesso alle applicazioni web del GSE e deve essere effettuata solo da coloro che non siano già accreditati sul portale.

A registrazione avvenuta viene inviata sulla casella di posta elettronica dell'Utente dell'applicazione, la UserID e la Password necessarie ad accedere al sistema informatico.

Il sistema rilascia all'utente che si è registrato le credenziali personali di accesso (User ID e Password) nonché un codice identificativo univoco del Soggetto Responsabile da utilizzare per la registrazione di eventuali ulteriori utenti. Le credenziali di accesso e il codice identificativo univoco, essendo personali, non devono essere cedute a terzi. Il Soggetto Responsabile e gli utenti dell'applicazione sono tenuti a conservare le credenziali e il codice identificativo univoco così ottenuti con la massima diligenza, a mantenerli segreti, riservati e sotto la propria responsabilità nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede in modo da non arrecare danni al GSE e a terzi. Il Soggetto Responsabile e gli utenti dell'applicazione, consapevoli che la conoscenza delle credenziali da parte di terzi consentirebbe a questi ultimi di accedere al sistema e di compiere atti direttamente imputabili al Soggetto Responsabile, esonerano il GSE da qualsivoglia responsabilità per le conseguenze pregiudizievoli di qualsiasi natura o per i danni, diretti o indiretti, che fossero arrecati a causa dell'utilizzo delle credenziali e, in generale, dell'utilizzo abusivo, improprio o comunque pregiudizievole, obbligandosi a risarcire il GSE di qualsiasi eventuale danno che dovesse sopportare a seguito di tali eventi.

Utilizzando le credenziali ottenute in fase di registrazione, l'Utente dell'applicazione dovrà procedere preliminarmente, tramite la funzione "**Sottoscrivi applicazione**", all'abilitazione all'applicazione FTV-SR, e quindi selezionare, nella home page dell'applicazione, il riquadro "**Accedi al 5° Conto Energia**".

Per trasmettere la richiesta di accesso alle tariffe incentivanti al GSE è necessario compilare gli appositi moduli del sistema informatico secondo le modalità dettagliate nell'apposita Guida all'applicazione web disponibile sul sito internet del GSE.

Nella fase preliminare della richiesta il Soggetto Responsabile, o l'Utente dell'applicazione, deve selezionare le modalità con le quali ricevere le comunicazioni da parte del GSE. Se si associa un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), le comunicazioni verranno inviate sulla casella e-mail certificata specificata; se non si associa alcun indirizzo PEC, le comunicazioni verranno inviate tramite Posta Raccomandata.

A seguito dell'inserimento dei dati tecnici dell'impianto sul sistema informatico viene generato e assegnato all'impianto un codice identificativo che sarà utilizzato in tutte le comunicazioni tra il Soggetto Responsabile e il GSE.

La conferma finale delle operazioni di compilazione dei suddetti moduli e di caricamento dei documenti coincide con la trasmissione al GSE della richiesta di ammissione alle tariffe incentivanti. Al termine di tale operazione sarà rilasciata al Soggetto Responsabile una ricevuta di avvenuta ricezione della richiesta, da parte del GSE, che attesta anche la data di trasmissione della documentazione.

Si precisa che non è consentito caricare sul sistema informatico documenti protetti da scrittura e/o con firma digitale.

3.1.1 Contributo a copertura dei costi di istruttoria

Il Soggetto Responsabile, all'atto della richiesta di riconoscimento della tariffa incentivante, è tenuto a pagare il contributo a copertura delle spese di istruttoria, pari a 3 € per ogni kW di potenza nominale dell'impianto, per impianti fino a 20 kW, e a 2 € per ogni kW di potenza eccedente i 20 kW, secondo le modalità definite al paragrafo 2.2.3.

Si segnala che per gli impianti iscritti al Registro ed ammessi in posizione utile, per i quali il contributo per i costi di istruttoria è stato già pagato all'atto di iscrizione, il medesimo contributo non deve essere pagato all'atto della richiesta di accesso alle tariffe incentivanti.

Il mancato pagamento del contributo, o il suo versamento in misura inferiore al dovuto, comporta l'impossibilità di accedere agli incentivi.

3.1.2 Documentazione da allegare alla richiesta di incentivazione

Per richiedere l'incentivo il Soggetto Responsabile dell'impianto deve caricare sul sistema informatico del GSE i seguenti documenti:

- richiesta di concessione della tariffa incentivante presentata sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta ai sensi dell'art. 47 del DPR n.445/2000, generata dal sistema informatico del GSE a seguito del caricamento dei dati da parte del Soggetto Responsabile, completa di data e firma del Soggetto Responsabile corredata di documento d'identità in corso di validità (modello riportato in Allegato 3);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000, generata dal sistema informatico del GSE a seguito del caricamento dei dati da parte del Soggetto Responsabile, completa di data, firma e timbro del professionista o tecnico iscritto all'albo professionale (tecnico abilitato), con in allegato la scheda tecnica finale d'impianto (modelli riportati negli Allegati 4, 5 e 6);
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'installatore di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 28 del 2011, sottoscritta ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000, generata dal sistema informatico del GSE a seguito del caricamento dei dati da parte del Soggetto Responsabile, completa di data e firma (modello riportato in Allegato 4 bis). Tale allegato deve essere trasmesso nel caso in cui l'installatore non coincida con il professionista o tecnico iscritto all'albo professionale;
- almeno 5 diverse fotografie volte a fornire, attraverso diverse inquadrature, una visione completa dell'impianto, sia dei suoi particolari che del quadro di insieme in cui si inserisce;
- elaborati grafici di dettaglio in merito alle modalità di posizionamento dei moduli sugli edifici o alle modalità d'installazione per le applicazioni innovative finalizzate all'integrazione architettonica;
- elenco dei moduli fotovoltaici e dei convertitori (inverter) CC/CA, con relativi numeri di serie;
- schema elettrico unifilare dell'impianto con indicazioni di:
 - numero delle stringhe e numero dei moduli per stringa;
 - eventuali dispositivi di protezione lato corrente continua esterni all'inverter;
 - numero di inverter e modalità di collegamento delle uscite degli inverter;
 - eventuali dispositivi di protezione lato corrente alternata esterni all'inverter;
 - contatori dell'energia prodotta e/o prelevata/immessa dalla rete elettrica di distribuzione;
 - punto di collegamento alla rete indicando in dettaglio gli organi di manovra e protezione presenti nonché gli eventuali punti di derivazione dei carichi; presenza di gruppi elettrogeni, gruppi di continuità (UPS), sistemi di accumulo e di eventuali altre fonti di generazione;
- esclusivamente per impianti di potenza superiore a 12 kW: relazione generale, che descriva i criteri progettuali e le caratteristiche dell'impianto; almeno un disegno planimetrico atto ad identificare con chiarezza la disposizione dell'impianto, dei principali tracciati elettrici e delle principali apparecchiature;
- formulario smaltimento eternit/amianto e fotografie ante-operam (ove necessario);
- attestato di certificazione energetica in corso di validità (ove necessario);
- per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative, documentazione comprovante la ricorrenza dei requisiti richiesti, come specificato nella Guida GSE;
- per impianti a concentrazione la documentazione comprovante il valore del fattore di concentrazione;
- nel caso di impianti con moduli collocati a terra in aree agricole ai fini della verifica delle disposizioni previste dall'art. 65 comma 1 del DL 27/2012 del 24/03/2012:
 - documentazione idonea a dimostrare quale sia la superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente e quale sia la superficie dello stesso terreno destinata all'installazione dei moduli fotovoltaici, intendendosi per tale la superficie individuata dal perimetro al cui interno ricadono i moduli fotovoltaici;
 - nel caso in cui su un terreno appartenente al medesimo proprietario, ovvero a un soggetto che ne ha la disponibilità, siano installati più impianti, dovrà essere altresì prodotta documentazione idonea a dimostrare che la distanza minima tra i punti più vicini dei perimetri al cui interno ricadono i moduli fotovoltaici è non inferiore a 2 km;
- ulteriore documentazione, specificata al paragrafo 4.6, attestante il rispetto delle disposizioni per i produttori dei moduli fotovoltaici:
 - garanzia di dieci anni contro i difetti di fabbricazione dei moduli;
 - attestato di adesione del produttore a un consorzio di smaltimento dei moduli a fine vita;
 - attestato di certificazione dei sistemi di qualità (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001);
 - certificato di ispezione di fabbrica per i moduli e per gli inverter.

Inoltre, **fino alla piena operatività del sistema GAUDI'**, di cui sarà data comunicazione sul sito, è richiesto l'invio di:

- copia della comunicazione con la quale il Gestore della Rete ha notificato al Soggetto Responsabile il codice POD;
- copia dell'attestazione di avvenuta registrazione in GAUDI';
- copia dei verbali di attivazione dei contatori di misura dell'energia prodotta e di connessione alla rete elettrica; nel caso di impianti di potenza superiore a 20 kW il cui Soggetto Responsabile non si avvale del Gestore di Rete per la misura dell'energia prodotta, copia del regolamento di esercizio o della dichiarazione di conferma della connessione;
- copia del certificato di taratura dell'apparecchiatura di misura dedicata alla sezione/porzione aggiunta rispettivamente per gli impianti multi-sezione e potenziamento, nel caso di apparecchiatura di misura installata a cura del Soggetto Responsabile;
- copia del verbale di installazione dell'apparecchiatura di misura dedicata alla sezione/porzione aggiunta, rispettivamente per gli impianti multi-sezione e potenziamento, nel caso di apparecchiatura di misura installata a cura del Gestore di Rete.

Nei casi previsti e fino all'adozione dei regolamenti relativi alla banca dati unica prevista dall'articolo 99, comma 1, del Decreto legislativo n. 159 del 2011, il GSE, ai sensi del comma 2-bis del medesimo articolo, acquisisce d'ufficio l'informazione antimafia.

Il GSE si riserva di poter chiedere alle Amministrazioni pubbliche interessate, eventuale altra documentazione a supporto della richiesta di incentivazione comprovante la sussistenza dei requisiti quali ad esempio, titoli autorizzativi, piani regolatori, certificati destinazione urbanistica ecc.

Si rappresenta, infine, che per gli impianti di potenza superiore a 20 kW operanti in scambio sul posto o cessione parziale, soggetti all'articolo 53 del Decreto legislativo 504/95 (Testo Unico delle Accise – T.U.A.), il Soggetto Responsabile deve trasmettere al GSE la Licenza di officina elettrica, contestualmente al primo invio della "*Dichiarazione annuale di consumo*". Per gli impianti di potenza superiore a 20 kW operanti in cessione totale, soggetti all'articolo 53-bis del medesimo Decreto legislativo, il Soggetto Responsabile deve trasmettere al GSE, contestualmente al primo invio della "*Dichiarazione annuale di consumo*", copia della comunicazione con la quale l'Agenzia delle Dogane ha comunicato il codice ditta.

Il Soggetto Responsabile si impegna a custodire e rendere disponibile, in caso di richiesta del GSE, il rapporto di verifica prestazionale dell'impianto fotovoltaico in accordo a quanto precisato nell'Allegato 1-B al Decreto.

3.2 Processo di valutazione della richiesta di incentivazione

La richiesta di incentivazione dell'impianto fotovoltaico deve essere trasmessa al GSE entro 15 giorni solari dalla data di entrata in esercizio dell'impianto unitamente all'attestazione dell'avvenuto versamento del contributo a copertura delle spese di istruttoria.

Il mancato rispetto di questo termine comporta il mancato riconoscimento delle tariffe incentivanti per il periodo intercorrente fra la data di entrata in esercizio e la data della comunicazione al GSE, fermo restando il diritto alla tariffa incentivante vigente alla data di entrata in esercizio. Ne consegue che, nel caso si verifichi questa situazione, la contabilizzazione dell'energia ammessa alle tariffe incentivanti ha inizio dalla data di trasmissione della richiesta al GSE, mentre il periodo di 20 anni di durata degli incentivi decorre sempre dalla data di entrata in esercizio.

Il mancato pagamento del contributo o il suo versamento in misura inferiore al dovuto, comporta l'impossibilità di ammissione agli incentivi.

Ciascuna richiesta di incentivazione, individuata attraverso un codice identificativo, viene valutata dal GSE.

Il processo di valutazione e di riconoscimento della pertinente tariffa incentivante si articola nelle seguenti fasi:

- a) verifica del caricamento dei dati nel sistema informatico GSE;
- b) verifica della congruenza tra le informazioni fornite sul sistema informatico con quanto riportato nella documentazione tecnica allegata;
- c) esame tecnico e amministrativo di tutte le informazioni e della documentazione inviate, nel rispetto del quadro normativo nazionale e regionale in vigore al momento dell'invio della domanda e di quanto previsto dal Decreto;
- d) individuazione della pertinente tariffa da riconoscere e della data di decorrenza dell'incentivazione;
- e) comunicazione dell'esito della valutazione.

Per gli impianti iscritti al Registro in posizione utile, il GSE, al momento della richiesta di incentivazione, verifica la congruità tra le informazioni e le dichiarazioni fornite in fase di iscrizione al registro e quelle desumibili dalla documentazione allegata alla richiesta di incentivazione.

Qualora da tale verifica dovesse emergere la non sussistenza e/o il venir meno di requisiti risultati rilevanti ai fini della formazione della graduatoria, l'iscrizione dell'impianto al Registro decade e l'impianto, pertanto, non potrà essere ammesso all'incentivazione.

Le modalità per la verifica dei principali requisiti e per l'individuazione della tariffa incentivante sono riportate nel successivo capitolo.

Nel caso si accerti che, in relazione alla richiesta degli incentivi il Soggetto Responsabile abbia fornito dati o documenti non veritieri ovvero abbia reso dichiarazioni false o mendaci, fermo restando il recupero di quanto eventualmente già indebitamente percepito, il GSE applica quanto previsto dall'art. 23 del D.lgs. 28/11, oltre a presentare esposto-denuncia alla Procura della Repubblica per l'accertamento di eventuali reati.

Il diagramma di flusso, che descrive il processo di riconoscimento degli incentivi e di comunicazione del GSE verso l'esterno, è riportato in Allegato 1.

3.2.1 Comunicazioni dell'esito della valutazione

Il GSE, dopo aver verificato l'ammissibilità della documentazione ricevuta, provvede a comunicare e erogare al Soggetto Responsabile la tariffa incentivante.

A valle delle fasi a), b) c) e d) indicate al precedente paragrafo 3.2, in relazione all'esito della valutazione, il GSE potrà comunicare al Soggetto Responsabile:

- l'eventuale richiesta d'integrare la documentazione inviata, qualora essa risulti carente o non conforme;
- l'eventuale preavviso di rigetto ai sensi della legge 241/90, art.10 bis;
- il riconoscimento o il diniego della tariffa incentivante richiesta.

La comunicazione di accoglimento della richiesta avviene sempre tramite il sistema informatico.

Nel caso di accoglimento della richiesta, il GSE invierà una mail di avviso all'indirizzo di posta elettronica del Soggetto Responsabile e la lettera sarà disponibile e visualizzabile in formato pdf nel sistema informatico del GSE.

Nella comunicazione di accoglimento della richiesta vengono indicati:

- il valore della tariffa omnicomprensiva;
- il valore della tariffa legata all'autoconsumo (nel caso di impianti che utilizzano anche in parte l'energia elettrica prodotta per i propri fabbisogni energetici);
- eventuali premi e/o riduzioni applicati;
- la data di entrata in esercizio dell'impianto e la data di decorrenza dell'incentivazione;
- le caratteristiche tecniche dell'impianto (potenza, tipologia specifica di installazione, % SA, ecc.).

Negli altri casi, in cui è necessario attestare la data di ricevimento (richiesta di integrazione, preavviso di rigetto e diniego), le comunicazioni tra il GSE e il Soggetto Responsabile (o il referente tecnico delegato) sono inviate all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC) indicato dal Soggetto Responsabile nella richiesta di incentivazione o, in assenza, attraverso posta raccomandata con avviso di ricevimento.

3.2.2 Richiesta di integrazione documentale

La comunicazione di richiesta d'integrazione documentale indica le informazioni e/o i documenti da fornire al GSE al fine del completamento del processo di riconoscimento della tariffa incentivante.

Il Soggetto Responsabile è tenuto ad inviare l'integrazione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del GSE, caricandola nell'apposita sezione del portale.

La richiesta di integrazione sospende il termine di 90 giorni, concesso dal Decreto al GSE per erogare la tariffa, che riprende a decorrere dalla data di ricevimento delle integrazioni richieste o, in carenza, dalla scadenza del termine di 30 giorni.

Nel caso in cui la documentazione risulti essere ancora incompleta o continui a presentare inesattezze tecniche o difformità, ovvero nel caso in cui il Soggetto Responsabile non invii le integrazioni richieste, il GSE invia la comunicazione di preavviso di rigetto ai sensi della legge 241/90.

3.2.3 Preavviso di rigetto della richiesta di riconoscimento delle tariffe incentivanti e provvedimento conclusivo (procedura ai sensi della legge 241/90)

La mancata sussistenza anche di uno soltanto dei requisiti previsti dal Decreto oppure il verificarsi di una delle seguenti condizioni comportano l'invio del preavviso di rigetto della richiesta di ammissione agli incentivi, che interrompe il termine di 90 giorni concesso al GSE per assicurare l'erogazione della tariffa:

- rilascio di dichiarazioni false o mendaci e/o presentazione di dati e documenti non veritieri inerenti le disposizioni del Decreto;
- utilizzo di componenti che non rispettano i requisiti previsti dal Decreto (vedi paragrafo 4.6);
- riscontro di difformità tecnico/amministrative nella realizzazione dell'impianto;
- a seguito di richiesta d'integrazione, mancato invio, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, o invio di documentazione non pertinente o nuovamente incompleta.

La comunicazione del preavviso di rigetto da parte del GSE dell'istanza presentata dal Soggetto Responsabile si inserisce nell'ambito della procedura definita all'art. 10 bis della legge 7/8/90 n°241 (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza), che, nei provvedimenti amministrativi su istanza di parte quale il riconoscimento della tariffa incentivante prevede che, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, siano comunicati tempestivamente all'interessato, in questo caso al Soggetto Responsabile, i motivi ostativi all'accoglimento della richiesta di concessione della tariffa incentivante.

Entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione, il Soggetto Responsabile ha il diritto di presentare, utilizzando il portale, le proprie osservazioni eventualmente corredate da documenti, del cui eventuale mancato accoglimento da parte del GSE è dato atto nella motivazione del provvedimento finale.

Anche in carenza di documenti e/o osservazioni, il provvedimento finale riporta espressamente la motivazione che ha indotto il GSE a non accogliere l'istanza.

Il preavviso di rigetto interrompe il termine di conclusione del procedimento di riconoscimento ed erogazione delle tariffe incentivanti pari a 90 giorni, al netto dei tempi imputabili al medesimo soggetto responsabile o ad altri soggetti interpellati dal GSE in applicazione della legge 12 novembre 2011, n. 183, ovvero agli operatori coinvolti nel processo di caricamento e validazione dei dati su GAUDI'.

L'eventuale ritardo del GSE non integra un'ipotesi di silenzio-assenso.

3.3 Stipula della convenzione

A seguito della ricezione della comunicazione di avvio all'incentivazione dell'impianto, il Soggetto Responsabile deve collegarsi al sistema informatico (<https://applicazioni.gse.it>) e accedere, con le proprie credenziali, alla sezione dedicata alla stipula della convenzione, che regola il rapporto tra il GSE e il Soggetto Responsabile dell'impianto legittimato a percepire la tariffa incentivante.

Accedendo a tale sezione, presa visione del testo della convenzione generata dal sistema, il Soggetto Responsabile può richiedere al GSE eventuali rettifiche **esclusivamente** di natura anagrafica.

Le richieste di rettifica vengono verificate e analizzate dal GSE che, nel caso in cui siano ammissibili, provvede a effettuare le relative correzioni sul sistema rendendo disponibile sul portale al Soggetto Responsabile il testo aggiornato della convenzione.

Nel caso in cui il Soggetto Responsabile non rilevi nessuna imprecisione, stampa, firma e trasmette al GSE attraverso il sistema informatico la dichiarazione con la quale accetta integralmente il contenuto della convenzione, allegando una fotocopia del proprio documento d'identità in corso di validità.

A conclusione della procedura di stipula, il GSE rende disponibile in formato pdf, nella medesima sezione, la copia della convenzione per l'operatore recante la firma digitalizzata del legale rappresentante del GSE.

4 REQUISITI PER IL RICONOSCIMENTO DELLE TARIFFE INCENTIVANTI E RELATIVE MODALITÀ DI VERIFICA

La tariffa incentivante riconosciuta all'impianto dipende, salvo eventuali maggiorazioni, dalle seguenti variabili:

- data di entrata in esercizio;
- potenza nominale;
- tipologia d'installazione;
- natura del Soggetto Responsabile.

In merito al primo punto, la data di entrata in esercizio di un impianto fotovoltaico è la data in cui si effettua il primo funzionamento dell'impianto in parallelo con il sistema elettrico. Tale data è comunicata dal gestore di rete e dallo stesso inserita in GAUDI'.

In attesa della piena operatività del sistema GAUDI', i Soggetti Responsabili forniranno tali informazioni direttamente al GSE, come specificato al paragrafo 3.1.2.

Per gli impianti con entrata in esercizio antecedente alla data di chiusura del Registro e che risultino ammessi in graduatoria in posizione utile, la data di avvio del periodo incentivante è convenzionalmente fissata alla data di chiusura del medesimo Registro, fermo restando che, ai sensi di quanto previsto all'art. 12 comma 5 del Decreto, nel caso di impianti titolari di convenzione di ritiro dedicato o di scambio sul posto, la data di decorrenza dell'incentivazione non può essere antecedente al primo giorno del mese successivo a quello di efficacia della disdetta della medesima convenzione. Per tali impianti i 15 giorni entro i quali va presentata la richiesta di incentivo al GSE decorrono dalla data di pubblicazione della graduatoria; la tariffa spettante è quella vigente alla data di chiusura del Registro.

Il GSE effettua la verifica della corrispondenza della potenza nominale in base alle informazioni fornite e caricate sul sistema informatico, in particolare facendo riferimento a quanto riportato nel progetto e nella documentazione tecnica relativa all'impianto (schemi unifilari, scheda tecnica e relazione tecnica allegata).

Si rappresenta che, preliminarmente all'individuazione della tariffa pertinente alla specifica tipologia d'impianto, il GSE analizza, tra gli altri, i seguenti aspetti per il riconoscimento degli incentivi:

- unicità del punto di connessione alla rete, non condiviso con altri impianti fotovoltaici;
- posizionamento dei gruppi di misura dell'energia prodotta;
- requisiti dei componenti dell'impianto;
- rispetto delle disposizioni previste per impianti a terra su aree agricole.

Riguardo alla corretta installazione dei gruppi di misura, nell'Appendice D sono riportati gli schemi di posizionamento, con riferimento alla definizione di "energia prodotta da un impianto fotovoltaico" di cui alle definizioni del Decreto.

Gli aspetti rilevanti relativi alla certificazione dei moduli sono descritti nell'Appendice F.

La verifica della tipologia d'installazione è effettuata in base alle regole riportate nei successivi paragrafi.

La verifica dei requisiti è effettuata sulla base delle informazioni e della documentazione fornita dal Soggetto Responsabile al GSE al momento della richiesta di ammissione agli incentivi e durante la fase di istruttoria.

4.1 Impianti fotovoltaici

Il Decreto classifica gli impianti fotovoltaici prevedendo la distinzione tariffaria tra due tipologie di intervento:

- gli impianti fotovoltaici "sugli edifici", installati in conformità alle modalità di posizionamento indicate nell'Allegato 2 del Decreto e dettagliatamente illustrate nell'Appendice C al presente Documento;
- gli "altri impianti fotovoltaici", ovvero tutti gli impianti fotovoltaici non ricadenti nella precedente tipologia, ivi inclusi gli impianti a terra (per le limitazioni per gli impianti installati a terra su aree agricole vedi par. 1.4).

In attuazione delle disposizioni della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, il decreto stabilisce che gli impianti fotovoltaici i cui soggetti pubblici responsabili sono Enti locali, così come definiti dall'art.2, comma 1 e 2, del decreto

legislativo n. 267, ovvero Regioni, ai fini dell'attribuzione della tariffa, rientrano nella tipologia degli impianti "su edifici", indipendentemente dalle effettive caratteristiche d'installazione degli impianti. Tale disposizione si applica agli impianti di potenza fino a 200 kW.

Ai sensi del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali, s'intendono per Enti locali i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Comunità montane, le Comunità isolate e le unioni di Comuni. Le norme sugli Enti locali si applicano, altresì, salvo diverse disposizioni, ai consorzi cui partecipano Enti locali, con esclusione di quelli che gestiscono attività aventi rilevanza economica e imprenditoriale e, ove previsto dallo statuto, dei consorzi per la gestione dei servizi sociali.

Gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline hanno diritto alla tariffa pari alla media aritmetica tra la tariffa spettante per impianti fotovoltaici "su edifici" e la tariffa spettante per "altri impianti fotovoltaici".

Alla medesima tariffa sono ammessi gli impianti realizzati su fabbricati rurali, sempreché accatastati prima della data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico.

Le tariffe spettanti agli impianti sopra descritti sono riportate nell'Allegato 5 del Decreto.

A un impianto non multi-sezione con moduli posizionati secondo differenti caratterizzazioni architettoniche sarà riconosciuta la minore tra le tariffe previste.

Tutti gli impianti fotovoltaici per accedere alle tariffe incentivanti devono ricadere in almeno una delle fattispecie elencate dalla lettera a) alla lettera f) nel comma 8, dell'articolo 7 del Decreto.

Si evidenzia che, qualora l'impianto fotovoltaico non appartenga ad alcuna delle sopramenzionate fattispecie, ad esso non potranno essere riconosciute le tariffe incentivanti.

4.1.1 Impianti fotovoltaici realizzati su edifici

Per accedere alle tariffe pertinenti agli impianti "su edifici", conformemente a quanto richiesto nell'Allegato 2 al Decreto, occorre che:

- a) il manufatto su cui è installato l'impianto abbia le caratteristiche di "edificio";
- b) i moduli fotovoltaici siano stati installati secondo le modalità consentite.

E' importante sottolineare che il mancato rispetto della condizione di cui al punto b) e il conseguente non riconoscimento di impianto "su edificio", comportano la mancata ammissione alle tariffe incentivanti qualora l'impianto stesso non rientri in una delle fattispecie elencate al comma 8, art. 7 del Decreto (vedi riquadro precedente).

In Appendice C sono dettagliatamente enunciati ed esemplificati i criteri per il rispetto delle condizioni sopra riportate.

4.1.2 Impianti fotovoltaici realizzati su pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline e fabbricati rurali

Al fine di ottenere il riconoscimento della tariffa prevista per gli impianti fotovoltaici i cui moduli costituiscono elementi costruttivi⁶ di pergole, serre, tettoie, barriere acustiche e pensiline è necessario allegare alla richiesta di concessione della tariffa incentivante un documento che comprovi la loro effettiva funzione.

Tali manufatti devono, inoltre, possedere le seguenti caratteristiche:

- essere conformi alle definizioni di cui all'art. 20, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del Decreto 6 agosto 2010;
- per pergole, serre, tettoie e pensiline, l'altezza minima dal suolo dei moduli deve essere non inferiore a 2 metri;
- il manufatto realizzato deve essere praticabile in tutta la sua estensione;

⁶ I moduli costituiscono elementi costruttivi se la loro eventuale eliminazione compromette la funzione del manufatto realizzato.

- le barriere acustiche devono essere realizzate per svolgere effettivamente la funzione di ridurre la propagazione dei rumori;
- le serre, a seguito dell'intervento, devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la proiezione al suolo della superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 30%. Il predetto limite è incrementato al 50% limitatamente alle serre per le quali l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio sia stata rilasciata in data antecedente alla data di entrata in vigore del Decreto (11 luglio 2012).

I fabbricati rurali, purché accatastati secondo le categorie catastali A/6, C/6 e D/10 prima della data di entrata in esercizio dell'impianto fotovoltaico, hanno diritto alle stesse tariffe intermedie previste dal Decreto.

Ai soli fini delle modalità d'installazione dei moduli, si applicano le disposizioni dell'appendice C.

E' importante sottolineare che il mancato rispetto delle regole per la realizzazione di impianti realizzati su pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline e fabbricati rurali comporta il non riconoscimento delle tariffe incentivanti qualora l'impianto stesso non rientri in una delle fattispecie elencate al comma 8, art. 7 del Decreto.

4.1.3 Altri impianti

Rientrano nella tipologia "altri impianti":

- a) gli impianti realizzati a terra facenti parte delle fattispecie di cui ai punti d) ed e) del comma 8 dell'art.7 del Decreto;
- b) tutti gli impianti **che abbiano ottenuto il titolo autorizzativo entro la data dell'11 luglio 2012** (lettera f, comma 8 dell'art. 7 del Decreto);
- c) tutti gli impianti realizzati su serre che, non rispettano il solo requisito relativo alla proiezione al suolo della superficie totale dei moduli (comma 3, articolo 5 del decreto).

Gli impianti realizzati su edificio e su fabbricati rurali, che non rispettano le modalità di installazione previste all'allegato 2 del Decreto, non hanno diritto agli incentivi, a meno che non abbiano conseguito il titolo autorizzativo entro l'11 luglio 2012.

Gli impianti realizzati su serre, pergole, barriere acustiche, tettoie e pensiline, che non rispettano i requisiti previsti dal Decreto per la specifica tipologia, non hanno diritto agli incentivi, a meno che non abbiano conseguito il titolo autorizzativo entro l'11 luglio 2012.

4.2 Impianti integrati con caratteristiche innovative

L'articolo 8 del Decreto stabilisce che gli impianti fotovoltaici, di potenza non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW, che utilizzano moduli non convenzionali e componenti speciali sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici di edifici, energeticamente certificabili secondo la normativa nazionale, hanno diritto a specifiche tariffe incentivanti riportate nell'Allegato 6 del Decreto.

Al fine di accedere a tali tariffe, gli impianti fotovoltaici dovranno utilizzare moduli e componenti con le caratteristiche e le modalità d'installazione indicate nell'Allegato 4 del Decreto.

In ottemperanza a quanto disposto al comma 4, articolo 8 del Decreto, il GSE ha predisposto il documento "Guida alle applicazioni innovative finalizzate all'integrazione architettonica del fotovoltaico", consultabile sul sito del GSE, dove sono contenuti i criteri generali e le schede di dettaglio, relative alle singole applicazioni per il riconoscimento delle tariffe riservate a questa specifica tipologia d'impianti.

Nel caso in cui all'impianto non vengano riconosciuti i requisiti per l'accesso alle tariffe incentivanti per "Impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative" oppure siano stati raggiunti i limiti previsti per il costo indicativo annuo di 50 ML€, tale impianto potrà accedere, ove rispetti i requisiti previsti dal Decreto, alle tariffe incentivanti per "impianti fotovoltaici" di cui all'articolo 5 del Decreto stesso.

Si ricorda che, in tale caso, qualora lo stesso ricada tra gli impianti soggetti all'obbligo di iscrizione al registro, di cui all'articolo 3, comma 2 del Decreto, l'iscrizione al registro diventa condizione necessaria per accedere alle tariffe incentivanti.

4.3 Impianti a concentrazione

A norma del Decreto i Soggetti Responsabili degli impianti fotovoltaici a concentrazione sono esclusivamente le persone giuridiche e i soggetti pubblici: sono quindi escluse le persone fisiche e i condomini.

Gli impianti devono avere una potenza non inferiore a 1 kW e non superiore a 5 MW ed essere connessi alla rete elettrica.

Ai fini dell'individuazione della corretta potenza dell'impianto per l'attribuzione della pertinente tariffa incentivante è necessario far riferimento alla definizione di potenza nominale riportata nella Guida CEI 82-25 "Guida alla realizzazione di sistemi di generazione fotovoltaica collegati alle reti elettriche di Media e Bassa tensione".

Per accedere integralmente alle tariffe previste nell'Allegato 7 del Decreto, il fattore di concentrazione deve essere pari almeno a 10 "soli"; per impianti con fattore di concentrazione maggiore o uguale a 3 e minore di 10 "soli" le suddette tariffe sono ridotte del 10%; gli impianti fotovoltaici a concentrazione, con fattore di concentrazione inferiore a 3 "soli", sono equiparati ai soli fini del riconoscimento delle tariffe incentivanti agli impianti fotovoltaici e sottoposti alle procedure per il riconoscimento delle tariffe incentivanti stabilite dal Decreto per tali impianti.

Per gli impianti con fattore di concentrazione inferiore a 3 "soli" è necessario, qualora ne ricorrano le condizioni, presentare richiesta d'iscrizione al Registro degli impianti fotovoltaici secondo le modalità descritte al capitolo 3. A tali impianti si applica in ogni caso il criterio di priorità indicato all'art. 4, comma 5, lettera h) del Decreto. I requisiti da rispettare, ivi richiamati, sono quelli di cui all'art. 7 del Decreto se il fattore di concentrazione è inferiore a 2, o quelli di cui all'art. 9 se il fattore di concentrazione è maggiore o uguale a 2 e inferiore a 3 "soli".

Per quanto riguarda, invece, i requisiti tecnici vale quanto riportato all'art.9 del Decreto.

Gli impianti a concentrazione, qualora collocati a terra in aree agricole (vedi paragrafo 1.4), devono rispettare le condizioni stabilite dall'art.10 del D.lgs. n.28/2011 commi 4 e 5 e dall'art.65 del D.L. 1/2012 coordinato con la legge di conversione 27/2012.

Come riportato nell'art. 2, comma 1 del Decreto, il «fattore di concentrazione di impianto fotovoltaico a concentrazione» è il valore minimo fra il fattore di concentrazione geometrico e quello energetico, definiti e calcolati sulla base delle procedure indicate nella Guida CEI 82-25 e successivi aggiornamenti.

Si precisa, inoltre, che la guida CEI 82-25 stabilisce che il fattore di concentrazione è espresso come valore intero, con arrotondamento per difetto.

Il fattore di concentrazione geometrico e energetico devono essere certificati da un attestato rilasciato al produttore dei moduli da un laboratorio accreditato. Tale fattore è calcolato con le regole fissate dalla Guida CEI 82-25.

Il Soggetto Responsabile deve allegare alla richiesta di incentivazione il suddetto documento.

Nella sottostante Tabella 2 sono sinteticamente rappresentate le combinazioni tra livelli tariffari e requisiti degli impianti in funzione del valore del Fattore di concentrazione.

Fattore di concentrazione	Filiera tecnologica di riferimento ai sensi del DM 5/7/2012	Requisiti dell'impianto	Tariffe spettanti
$1 < c < 2$	Impianti fotovoltaici	Impianti fotovoltaici (secondo la norma CEI 82-25 il fattore di concentrazione deve essere non inferiore a 2)	Impianti fotovoltaici (allegato 5 del Decreto)
$2 \leq c < 3$	Impianti a concentrazione	Impianti a concentrazione	Impianti fotovoltaici (allegato 5 del Decreto)
$3 \leq c < 10$	Impianti a concentrazione	Impianti a concentrazione	Impianti a concentrazione con riduzione del 10% (allegato 7 del Decreto)
$c \geq 10$	Impianti a concentrazione	Impianti a concentrazione	Impianti a concentrazione (allegato 7 del Decreto)

Tabella 2. Modalità di riconoscimento delle tariffe incentivanti e requisiti dell'impianto in funzione del fattore di concentrazione

Nel caso in cui all'impianto non vengano riconosciuti i requisiti per l'accesso alle tariffe incentivanti per "Impianti fotovoltaici a concentrazione" oppure siano stati raggiunti i limiti previsti per il costo indicativo annuo di 50 ML€, tale impianto potrà accedere, ove rispetti i requisiti previsti dal Decreto, alle tariffe incentivanti per "impianti fotovoltaici" di cui all'articolo 5 del Decreto stesso.

Si ricorda che, in tale caso, qualora lo stesso ricada tra gli impianti soggetti all'obbligo di iscrizione al registro, di cui all'articolo 3, comma 2 del Decreto, l'iscrizione al registro diventa condizione necessaria per accedere alle tariffe incentivanti.

4.4 Premio per gli impianti che utilizzano componenti principali realizzati in Paesi UE/SEE

Il Decreto introduce, all'articolo 5, comma 2 lettera a), una maggiorazione della tariffa omnicomprensiva e della tariffa premio per gli impianti fotovoltaici e gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative che utilizzano moduli fotovoltaici e gruppi di conversione (inverter) realizzati unicamente all'interno di un Paese che risulti membro dell'Unione Europea o che sia parte dell'Accordo sullo Spazio Economico Europeo - SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia).

4.4.1 Criteri per il riconoscimento del premio

Moduli fotovoltaici

Per i moduli fotovoltaici deve essere stato rilasciato l'attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica (Factory Inspection Attestation, come indicata nella Guida CEI 82-25 e successivi aggiornamenti, nel seguito "Attestato") ai fini dell'identificazione dell'origine del prodotto, a dimostrazione che almeno le seguenti lavorazioni sono state eseguite all'interno dei predetti Paesi:

- a) moduli in silicio cristallino: stringatura celle, assemblaggio/laminazione e test elettrici;
- b) moduli fotovoltaici in film sottile (thin film): processo di deposizione, assemblaggio/laminazione e test elettrici;
- c) moduli in film sottile su supporto flessibile: stringatura celle, assemblaggio/laminazione e test elettrici;
- d) moduli non convenzionali e componenti speciali: oltre alle fasi di lavorazione previste per i punti a), b) e c), a seconda della tipologia di modulo, anche le fasi di processo che determinano la non convenzionalità e/o la specialità; in questo caso, all'interno del Factory Inspection Attestation va resa esplicita anche la tipologia di non convenzionalità e/o la specialità, con riferimento a quanto richiesto nell'Allegato 4 del Decreto e nella specifica Guida GSE.

L'Attestato, che deve essere rilasciato da un Organismo di certificazione avente i requisiti indicati nella Guida CEI 82-25, dovrà riportare almeno le seguenti informazioni:

- indicare il sito produttivo UE/SEE mediante un codice identificativo (oltre all'indirizzo completo) del sito stesso;
- indicare la regola sequenziale per identificare il sito produttivo stesso mediante il numero di serie del modulo;
- indicare le fasi del processo produttivo realizzate all'interno del sito stesso.

Inverter

Per i gruppi di conversione deve essere stato rilasciato, da un ente di certificazione accreditato EN 45011 per le prove su tali componenti, l'Attestato di controllo del processo produttivo in fabbrica ai fini dell'identificazione dell'origine del prodotto, a dimostrazione che almeno le seguenti lavorazioni sono state eseguite all'interno dei predetti Paesi: progettazione, assemblaggio, misure/collaudo.

Nel caso di ricorso a sub-assemblatori, anche questi saranno oggetto di Attestato.

4.4.2 Modalità di riconoscimento del premio

Il Soggetto responsabile, che intenda richiedere il premio, deve trasmettere al GSE sia per i moduli fotovoltaici che per l'inverter copia degli Attestati riportanti le informazioni precisate al paragrafo 4.4.1.

Per impianti che utilizzano moduli e inverter di provenienza mista (UE/SEE e extra-UE/SEE) è possibile richiedere il premio solo suddividendo l'impianto in sezioni (secondo la definizione di impianto multi-sezione), ciascuna caratterizzata da moduli e inverter della stessa provenienza (UE/SEE o extra-UE/SEE).

L'incremento è riconosciuto a ciascuna sezione in cui è verificata l'origine UE/SEE dei componenti principali.

Agli impianti o singole sezioni d'impianto, che presentino componenti principali di provenienza sia UE/SEE che extra-UE/SEE, non sarà riconosciuto il premio.

4.5 Premio per impianti realizzati su edifici con moduli in sostituzione di coperture su cui è operata la completa sostituzione dell'eternit o dell'amianto

Per avere diritto al premio previsto per impianti installati "su edifici" in completa sostituzione di coperture in eternit o comunque contenenti amianto, occorre rispettare le seguenti prescrizioni/adempimenti:

- l'impianto deve essere installato su un edificio che rispetti la definizione riportata in Appendice C;
- l'intervento di smaltimento dell'eternit e/o dell'amianto deve essere stato effettuato contestualmente all'installazione dell'impianto fotovoltaico (e successivamente alla data di entrata in vigore del Decreto);
- l'intervento deve comportare la rimozione o lo smaltimento della totale superficie di eternit e/o amianto esistente sulla copertura dell'edificio su cui si intende installare l'impianto fotovoltaico. Nel caso in cui la copertura dell'edificio è suddivisa in più parti fisicamente definite e nella titolarità di proprietari differenti, l'intervento di rimozione può interessare la sola parte di copertura di proprietà del soggetto/soggetti sulla cui superficie è installato l'impianto;
- occorre inviare il "Formulario per il trasporto dei rifiuti" relativo allo smaltimento dell'eternit e/o amianto redatto in conformità a quanto stabilito dal Decreto del Ministero dell'Ambiente n.145 del 1° aprile 1998;
- occorre inviare le fotografie di dettaglio prima e dopo l'intervento;
- la superficie dell'impianto fotovoltaico può essere inferiore, o al massimo pari, all'area di eternit e/o amianto bonificata, con un margine di tolleranza del 10%.

Per tenere conto dell'avvicendamento normativo intervenuto tra il DM 5 maggio 2011 (quarto Conto Energia) e il Decreto (quinto Conto Energia), il premio sarà riconosciuto anche agli interventi di sostituzione di eternit/amianto avviati tra il 13 maggio 2011 (data di entrata in vigore del DM 5 maggio 2011) e il 27 agosto 2012, purché gli impianti fotovoltaici, installati in sostituzione di coperture di eternit o contenenti amianto, entrino in esercizio entro il 30 giugno 2013.

4.6 Attuazione delle disposizioni previste per i produttori dei moduli fotovoltaici

Il Soggetto Responsabile è tenuto a trasmettere al GSE la documentazione, di seguito specificata, attraverso l'applicazione web del GSE (https://applicazioni.gse.it/GWA_UI/) nel modulo operativo "Allegati", riservato ai documenti da allegare alla richiesta.

4.6.1 Garanzia contro i difetti di fabbricazione dei moduli

Il Soggetto Responsabile di impianti fotovoltaici e di impianti fotovoltaici a concentrazione deve allegare alla richiesta di accesso agli incentivi anche un certificato, rilasciato dal produttore dei moduli fotovoltaici, che attesti che i moduli utilizzati godono, per almeno dieci anni, di garanzia di prodotto contro difetti di fabbricazione (Allegato 2, comma 4, lettera b) Decreto legislativo n. 28 del 2011).

Questa disposizione non si applica agli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative.

4.6.2 Adesione dei produttori a un consorzio per lo smaltimento dei moduli a fine vita

Il Soggetto Responsabile è tenuto a trasmettere al GSE un attestato di adesione del produttore dei moduli fotovoltaici a un sistema o consorzio che garantisca, attraverso un'adeguata struttura operativa e finanziaria, la completa gestione a fine vita dei moduli fotovoltaici immessi sul mercato nel periodo d'iscrizione al consorzio/sistema e utilizzati sugli impianti per i quali si richiede il riconoscimento delle tariffe incentivanti del Conto energia.

Questa disposizione non si applica agli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative e agli impianti a concentrazione.

Al riguardo si intende che:

- il "Produttore" è chiunque immetta sul mercato nazionale per la prima volta a titolo professionale i moduli fotovoltaici (Fabbricante / Importatore / Distributore che vende con il proprio marchio);
- il Sistema/Consorzio è un Soggetto, partecipato e/o finanziato da uno o più Produttori di moduli fotovoltaici, il quale, in nome e per conto dei propri aderenti, opera in rispetto del "Testo Unico ambientale" (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

In particolare il Sistema o il Consorzio deve soddisfare i seguenti requisiti:

1. manlevare il Produttore di moduli da responsabilità civile, anche da risarcimento danni, derivanti da violazioni non dolose e/o imputabili a colpa grave delle norme di riferimento per la corretta gestione dei rifiuti, per tutti i moduli per cui si richiede l'incentivo nel periodo d'iscrizione al consorzio/sistema;
2. disporre di una rete di raccolta su tutto il territorio nazionale, propria o consorziata o conto terzi, in possesso delle necessarie autorizzazioni al trasporto dei moduli fotovoltaici a fine vita e con personale professionalmente formato alla gestione di questa particolare tipologia di rifiuto;
3. disporre degli stoccaggi autorizzati, propri o consorziati o conto terzi, dove vengano condotti i moduli fotovoltaici a fine vita dopo il loro ritiro e prima del loro conferimento agli impianti di trattamento e riciclo finali;
4. disporre di impianti di trattamento e riciclo adeguati, propri o consorziati o conto terzi, presso cui conferire i moduli fotovoltaici giunti a fine vita;
5. garantire che almeno il 65% in peso di detti moduli venga avviato a riciclo (cioè trasformato in materia prima) e che almeno il 75% in peso venga avviato a recupero (cioè riciclato o valorizzato energeticamente);
6. tracciare i moduli fotovoltaici durante il loro intero ciclo di vita, in modo tale da:
 - a) ricondurre il singolo modulo fotovoltaico al produttore o importatore che lo ha immesso nel mercato;
 - b) permettere al GSE di effettuare azioni di controllo, anche mediante accesso diretto al database del Sistema/Consorzio, finalizzate alla verifica della copertura, da parte del Sistema/Consorzio stesso, dei singoli moduli installati in un impianto fotovoltaico per cui è stata richiesta la tariffa incentivante;
 - c) permettere al GSE la pubblicazione dell'elenco dei moduli il cui produttore ha aderito a un sistema o consorzio di recupero/riciclo;
7. garantire e finanziare lo svolgimento di tutte le fasi di gestione del modulo fotovoltaico a fine vita attraverso il rispetto della normativa vigente nella gestione dei rifiuti dando evidenza documentale:
 - a) della raccolta del modulo fotovoltaico a fine vita dal suo luogo di esercizio, a seguito della disinstallazione;
 - b) del trasporto verso uno stoccaggio;
 - c) dell'avvio al recupero presso l'impianto di riciclo di destinazione finale;
8. rendicontare le quantità raccolte ed inviate (in pezzi e in peso) e quelle inviate a riciclo (in peso);
9. dimostrare di avere attivato un prodotto finanziario, avente le seguenti caratteristiche:
 - a) alimentato con un contributo unitario (per modulo garantito) pari ad almeno due terzi del costo totale unitario (per modulo gestito) sostenuto dal Sistema/Consorzio nell'anno solare precedente. Nel calcolo del costo totale unitario dovranno essere compresi tutti i costi operativi (raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento,...) e tutti i costi generali sostenuti per la gestione dei rifiuti da moduli fotovoltaici dal Sistema/Consorzio. Ove non siano disponibili i costi di gestione dell'anno precedente, il contributo unitario (per modulo garantito) non potrà essere inferiore a 1,00 Euro;
 - b) accessibile esclusivamente per lo svolgimento delle attività di cui al punto 7, relativamente ai moduli per cui sono stati accantonati i contributi, nella misura del contributo unitario inizialmente versato;
 - c) non pignorabile e non accessibile in caso di insolvenza del Sistema/Consorzio;
 - d) utilizzabile da soggetti terzi incaricati dai ministeri competenti con modalità stabilite dagli stessi, in caso in cui il Sistema/Consorzio cessi di esistere o non sia in grado di adempiere a quanto sopra;
10. non devono sussistere le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia).

L'attestato di adesione al sistema di recupero e riciclo deve contenere le seguenti dichiarazioni da parte del Sistema/Consorzio:

- adesione del Produttore al Sistema/Consorzio;
- rispetto dei singoli requisiti sopraindicati dal punto 1 al punto 10.

Nel periodo transitorio, la cui scadenza è fissata al 31 dicembre 2012, i Sistemi/ConSORZI, che non fossero ancora in possesso di tutti i requisiti di cui ai precedenti punti da 1 a 10, dovranno produrre un'attestazione di possesso almeno parziale dei predetti requisiti.

A partire dal 1° gennaio 2013, in carenza di un attestato di adesione del produttore dei moduli fotovoltaici a un Sistema/ConSORZIO che garantisca il rispetto di tutti i requisiti indicati ai punti da 1 a 10 di cui sopra, agli impianti che utilizzano tali moduli non potranno essere riconosciute le tariffe incentivanti previste dal Decreto.

Il GSE, a fronte di attestazioni di possesso parziale dei requisiti dei Sistemi/ConSORZI prodotte dai Soggetti Responsabili, ammetterà l'impianto agli incentivi subordinando tale concessione a condizione che, entro la fine del periodo transitorio, venga prodotta l'attestazione di possesso di tutti i requisiti.

Qualora invece l'attestazione di possesso di tutti i requisiti non venga prodotta alla fine del periodo transitorio, il GSE procederà ad annullare/revocare il provvedimento condizionato di riconoscimento della tariffa incentivante con il conseguente recupero delle somme indebitamente percepite dal Soggetto Responsabile.

Il GSE procederà alla pubblicazione sul proprio sito web dell'elenco di Sistemi/ConSORZI che rispettano i requisiti di cui sopra, previo esame della documentazione che gli stessi metteranno a disposizione del GSE.

4.6.3 Certificazioni dei sistemi di gestione aziendale

Il Soggetto Responsabile è tenuto a trasmettere al GSE il Certificato rilasciato all'azienda produttrice dei moduli che attesti la conformità ai requisiti delle normative ISO 9001:2008 (Sistema di gestione della qualità), OHSAS 18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza del lavoro) e ISO 14001 (Sistema di gestione ambientale).

Tale certificato deve essere riferito al sito produttivo oggetto dell'ispezione di fabbrica, di cui al paragrafo seguente, ed in particolare il sito:

- nel caso di realizzazione di moduli fotovoltaici per la sola produzione di energia elettrica (cioè non specifici per l'uso come componenti per l'edilizia), coincide con il sito produttivo dei moduli; inoltre, il certificato deve contenere l'indicazione che lo scopo della certificazione riguardi (almeno) la "Produzione di moduli fotovoltaici" e sia stata effettuata in riferimento al codice 19 (Electrical & Optical Equipment) dell'EA (European Accreditation Agreement) o a eventuali analoghi codici IAF (International Accreditation Agreement);
- nel caso di realizzazione di componenti per l'edilizia nei quali sono integrate superfici attive fotovoltaiche, coincide con il sito del produttore del componente per l'edilizia.

Il certificato è rilasciato da organismi di certificazione aventi i requisiti tecnici indicati nella Guida CEI 82-25.

4.6.4 Certificato di ispezione di fabbrica

Moduli fotovoltaici

Il Soggetto Responsabile è tenuto a trasmettere al GSE il Certificato di ispezione di fabbrica relativo ai moduli fotovoltaici a verifica del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati, in riferimento alle norme CEI EN 61215 o 61646 per gli impianti fotovoltaici e fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative o CEI EN 62108 per gli impianti a concentrazione.

Il certificato di ispezione di fabbrica deve, in ogni caso, riportare la regola sequenziale per identificare il sito produttivo mediante il numero di serie del modulo.

Il certificato deve essere rilasciato da un organismo di certificazione accreditato secondo la norma EN 45011 per le prove sui moduli fotovoltaici.

Inverter

Il certificato di ispezione di fabbrica deve essere trasmesso dai Soggetti Responsabili al GSE anche per i gruppi di conversione, a verifica del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati, in riferimento alle prove previste dalla norma CEI 0-21 per impianti collegati alla rete BT e dalla norma CEI 0-16 per impianti collegati alla rete MT/AT.

Il certificato deve essere rilasciato da un organismo di certificazione accreditato secondo la norma EN 45011 per le prove sugli inverter.

4.7 Certificazione energetica degli edifici

Ai fini del riconoscimento delle tariffe incentivanti e per l'attribuzione dei criteri di priorità della graduatoria degli impianti fotovoltaici, previste dal Decreto, è necessario che l'edificio sul quale è installato l'impianto fotovoltaico sia dotato di un attestato di certificazione energetica in corso di validità.

L'attestato di certificazione deve essere redatto secondo la normativa vigente nella Regione o Provincia autonoma di riferimento. Per le Regioni e Province autonome che non abbiano ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE, il modello da utilizzare deve essere conforme all'Allegato A al DM 26 giugno 2009 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici), utilizzando i metodi di calcolo di riferimento nazionale di cui ai paragrafi 5.1 e 5.2, punti 1 e 2, del predetto Allegato A.

La classe energetica, rilevante ai fini dell'applicazione dei criteri di priorità di cui all'art. 4, comma 5 del Decreto, è la classe energetica globale dell'edificio, espressa come somma dei singoli servizi energetici certificati, ovvero la prestazione energetica per la climatizzazione invernale e la prestazione energetica per la produzione dell'acqua calda sanitaria (ove presente).

Ai fini di garantire un accesso equo e trasparente alle tariffe incentivanti indipendentemente dall'ubicazione dell'impianto fotovoltaico, così come previsto all'articolo 4, comma 6 del Decreto, si applicano i criteri di omogeneizzazione di seguito riportati per l'identificazione della classe energetica globale dell'edificio.

L'obiettivo è di confrontare la prestazione energetica globale dell'edificio, ovunque esso sia collocato, con il sistema di classificazione nazionale, concernente la climatizzazione invernale degli edifici e la produzione di acqua calda sanitaria, previsto dall'Allegato 4 (Allegato A, paragrafo 7.2) al DM 26 giugno 2009.

A tal fine occorre procedere nel seguente modo:

- a) sulla base dell'Attestato di Certificazione energetica (originario), valido nella Regione o Provincia autonoma di riferimento, ricavare i dati relativi a:
 1. rapporto di forma S/V;
 2. gradi giorno della località (GG);
 3. indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale (eventualmente da modificare in maniera tale da non tener conto del contributo dell'impianto fotovoltaico);
 4. indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda, ove prevista (eventualmente da modificare in maniera tale da non tener conto del contributo dell'impianto fotovoltaico).
- b) calcolare il valore limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, in funzione del rapporto di forma S/V e dei gradi giorno (GG), facendo riferimento ai valori, applicabili dal 1 gennaio 2010, riportati nell'Allegato C del D.Lgs. 192/05 e s.m.i. Il calcolo del limite massimo ammissibile dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale è effettuato, per valori di S/V compresi nell'intervallo 0,2-0,9 e analogamente per gradi giorno (GG) intermedi ai limiti delle zone climatiche riportati nel citato Allegato, mediante interpolazione lineare; per le località caratterizzate da un numero di GG superiori ai 3001 i valori limite sono determinati per estrapolazione lineare, sulla base dei valori fissati per la zona climatica E, con riferimento al numero di GG propri della località in esame;
- c) calcolare il valore della prestazione energetica globale dell'edificio, espresso come somma dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale e dell'indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria;
- d) determinare la classe energetica globale dell'edificio verificando l'intervallo di appartenenza sulla base degli algoritmi riportati nella tabella 3 dell'Allegato 4 (Allegato A, par. 7.2) al DM 26 giugno 2009.

Il Soggetto Responsabile è tenuto a trasmettere al GSE sia l'attestato di Certificazione energetica originario e l'eventuale documento riportante i calcoli di cui ai punti da a) a c) nonché la determinazione di cui al punto d), attraverso l'applicazione web del GSE (https://applicazioni.gse.it/GWA_UI/) nel modulo operativo "Allegati", riservato ai documenti da allegare alla richiesta.

L'attestato di certificazione energetica deve essere rilasciato per un edificio completato. Non saranno riconosciute le tariffe incentivanti a impianti fotovoltaici realizzati su manufatti non completi in tutte le parti che concorrono a definirne i fabbisogni energetici.

5 EROGAZIONE DEGLI INCENTIVI

5.1 Tariffe incentivanti e misura dell'energia incentivata

Rispetto ai precedenti decreti è stato sostanzialmente modificato lo schema d'incentivazione, finora basato sul riconoscimento di una tariffa incentivante sull'energia prodotta dall'impianto.

Ferme restando le determinazioni dell'AEEG in materia di dispacciamento, il GSE con il quinto Conto Energia eroga:

- in riferimento alla quota di produzione netta immessa in rete
 1. **per gli impianti di potenza nominale fino a 1 MW**, una tariffa omnicomprensiva, determinata sulla base della potenza e della tipologia di impianto;
 2. **per gli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW**, la differenza, se positiva, fra la tariffa omnicomprensiva e il prezzo zonale orario; nei casi in cui il prezzo zonale orario fosse negativo, tale differenza, come previsto dal Decreto all'art. 5 comma 1, non può essere superiore alla tariffa omnicomprensiva applicabile all'impianto in funzione di potenza, tipologia e semestre di riferimento; l'energia prodotta dagli impianti di potenza nominale superiore a 1 MW resta nella disponibilità del produttore;
- in riferimento alla quota della produzione netta consumata in sito, una tariffa premio.

L'incentivo spettante, nel caso di impianto con autoconsumo, sarà la somma della tariffa omnicomprensiva in riferimento alla quota di produzione netta immessa in rete e della tariffa premio in riferimento alla quota della produzione netta consumata.

I valori delle due tariffe (omnicomprensiva e premio), progressivamente decrescenti per i semestri di applicazione e individuati per tutte le filiere tecnologiche ammesse al quinto Conto Energia, sono riportati negli Allegati 5, 6 e 7 del Decreto. La tariffa spettante è quella vigente alla data di entrata in esercizio dell'impianto. Essa è riconosciuta per un periodo di venti anni, a decorrere dalla data di entrata in esercizio, e rimane costante in moneta corrente per tutto il periodo dell'incentivazione. Tale periodo è considerato al netto di eventuali fermate disposte a seguito di problematiche connesse alla sicurezza della rete o di eventi calamitosi riconosciuti come tali dalle competenti autorità.

Lo spostamento di un impianto fotovoltaico in un sito diverso da quello di prima installazione comporta la decadenza dal diritto alla tariffa incentivante. Eventuali modifiche, sullo stesso sito, della configurazione dell'impianto devono essere tempestivamente comunicate al GSE.

Tali modifiche non possono comportare un incremento della tariffa incentivante; nel caso invece di modifiche che comportino una riduzione della tariffa incentivante il GSE applicherà il nuovo valore ferme restando le altre conseguenze disposte dall'articolo 13 del Decreto.

Per la determinazione della "produzione netta" immessa in rete e autoconsumata, i consumi attribuibili ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica sono definiti su base convenzionale e sono espressi in termini di percentuale dell'energia elettrica prodotta lorda. In particolare:

1. nel caso di impianti con potenza non superiore a 1 MW l'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale (in analogia per quanto previsto per le FER elettriche) " comprensiva anche delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea" è forfetariamente posta pari all'1% e al 2% della produzione lorda, rispettivamente per impianti su edifici e impianti a terra; gli impianti installati su serre, pensiline, pergole, tettoie, barriere antirumore e fabbricati rurali sono assimilati a impianti su edifici.
2. per tutti gli altri impianti, il GSE definisce e aggiorna, per ogni impianto, il valore percentuale da utilizzare, sulla base delle definizioni e dei principi adottati dall'AEEG con proprio provvedimento.

Nelle more della definizione dei criteri per la determinazione dei consumi attribuibili ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica da parte dell'AEEG, si applicano, ai sensi della delibera dell'AEEG n. 293/2012/R/efr, salvo conguaglio, i valori definiti a forfait dell' 1% o 2% della produzione lorda di cui all'articolo 6, comma 5, lettera a del Decreto.

Ciascuna richiesta di incentivo presentata al GSE deve essere afferente ad una unica unità di produzione (di seguito UP), correttamente censita e validata dal gestore di rete in GAUDI', in modo che sia garantita la corretta misurabilità dell'energia prodotta e immessa in rete da tutte le sezioni.

Qualora a seguito della realizzazione di una nuova sezione di impianto o di un intervento di potenziamento, la potenza complessiva dell'impianto risultasse superiore a 1 MW, valgono le seguenti disposizioni:

- la nuova UP creata a seguito della realizzazione di una nuova sezione o di un intervento di potenziamento accede all'incentivazione secondo le modalità definite all'art.5 del Decreto per impianti superiori a 1 MW, relativamente ai quali il GSE eroga, in riferimento all'energia elettrica incentivata, la differenza se positiva tra la tariffa di cui agli allegati 5,6 e 7 del Decreto e il prezzo zonale orario. Nel caso di potenziamento, ai fini della determinazione della tariffa incentivante di cui agli allegati 5,6 e 7 del Decreto, viene presa in considerazione la potenza della porzione aggiunta;
- la UP preesistente continuerà a beneficiare degli incentivi già riconosciuti e potrà mantenere attive le eventuali convenzioni di commercializzazione dell'energia elettrica (SSP o RID);
- per la nuova UP ai fini della quantificazione dei consumi attribuibili ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica, si applica quanto previsto dall'art. 6 comma 5, lettera b) del Decreto.

Al contrario, nel caso in cui a seguito della realizzazione di una nuova sezione di impianto o di un intervento di potenziamento, la potenza complessiva dell'impianto risultasse inferiore o uguale a 1 MW, valgono le seguenti disposizioni:

- la nuova UP creata a seguito della realizzazione di una nuova sezione o di un intervento di potenziamento accede alla tariffa omnicomprensiva di cui agli allegati 5,6 e 7 del Decreto;
- la UP preesistente continuerà a beneficiare degli incentivi già riconosciuti e potrà mantenere attive le eventuali convenzioni di commercializzazione dell'energia elettrica (SSP o RID);
- per la nuova UP, ai fini della quantificazione dei consumi attribuibili ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica, si applicano i forfait previsti dall'art. 6 comma 5, lettera a) del Decreto.

Per gli impianti di potenza inferiore o uguale a 1 MW, per i quali è previsto il ritiro di tutta l'energia effettivamente immessa in rete (sia incentivata che non incentivata), ai sensi di quanto previsto dalla delibera dell'AEEG 343/2012/R/efr, il GSE riconosce:

- all'energia elettrica incentivata le tariffe come previsto dal Decreto nonché applica i corrispettivi di sbilanciamento di cui all'art. 8 dell'Allegato A alla deliberazione 280/07;
- all'energia elettrica non incentivata, i prezzi zonal di cui all'art. 30, comma 4, lettera b), dell'Allegato A alla deliberazione AEEG 111/06 o, nel caso di impianti connessi a reti non interconnesse, il prezzo di cui all'art. 30, comma 30.4, lettera c), della deliberazione AEEG 111/06, applica i corrispettivi di sbilanciamento di cui all'art. 8 dell'Allegato A alla deliberazione 280/07 nonché un corrispettivo a copertura dei costi amministrativi pari a 0,05 c€/kWh.

Il gestore di rete competente, per ogni UP, trasmetterà al GSE le misure, determinate eventualmente anche attraverso algoritmi, dell'energia elettrica immessa e prodotta da ogni singola UP.

In appendice D è riportato lo schema elettrico con il posizionamento dei gruppi di misura ai fini della determinazione dell'energia prodotta e di quella immessa/prelevata dalla rete. Al fine di avere una corretta gestione operativa è importante che il soggetto responsabile fornisca nello schema le informazioni e codifiche dei punti di misura (PM), unità di produzione (UP) e sezioni d'impianto (SZ) connesse al codice CENSIMP validato in GAUDI' così come rappresentato negli esempi dell'appendice E.

5.2 Incrementi e riduzioni delle tariffe

Incrementi delle tariffe

Le tariffe omnicomprensive e le tariffe premio sull'energia consumata in sito sono incrementate, limitatamente agli impianti fotovoltaici e agli impianti integrati con caratteristiche innovative, dei premi (quantificati in €/MWh) riportati al comma 2 dell'articolo 5 del Decreto, tra loro cumulabili:

- a) per gli impianti con componenti principali realizzati unicamente all'interno di un Paese che risulti membro dell'UE/SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia);
- b) per gli impianti realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto.

Le modalità per la richiesta e il riconoscimento dei premi sono illustrate nel paragrafo 4.4.2.

Riduzioni delle tariffe

I Soggetti Responsabili possono autonomamente effettuare le seguenti scelte:

- in fase di iscrizione al registro, richiedere una tariffa ridotta del 5% rispetto a quella vigente alla data di entrata in esercizio, al fine di ottenere una più elevata priorità nella graduatoria;
- in fase di entrata in esercizio, per impianti fotovoltaici con potenza compresa tra 12 e 20 kW, richiedere una tariffa ridotta del 20% rispetto a quella spettante ai pari impianti iscritti a registro, al fine di evitare l'obbligo di iscrizione al registro.

In entrambi i casi il calcolo sarà effettuato applicando la riduzione percentuale prevista sia alla tariffa "premio su autoconsumo" che alla tariffa "omnicomprensiva" comprensive di eventuali premi incrementali di cui all'art. 5 comma 2 del Decreto.

5.3 Condizioni di cumulabilità

Premesso che dal 1° gennaio 2013 si applicano le condizioni di cumulabilità degli incentivi secondo le modalità di cui all'articolo 26 del D.lgs. n. 28 del 2011, come definite dai decreti attuativi di cui all'art. 24, comma 5, dello stesso D.lgs. 28/11, fino a tale data gli incentivi in conto energia possono cumularsi esclusivamente con i benefici e i contributi pubblici indicati nella sottostante Tabella 3.

	Tipologia di impianto	Potenza	Condizioni di cumulabilità
A	Su edifici	Non superiore a 20 kW	Contributi in conto capitale fino al 30% del costo dell'investimento
B	Su scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado ed il cui Soggetto Responsabile sia la scuola ovvero il soggetto proprietario dell'edificio scolastico, nonché su strutture sanitarie pubbliche e su superfici ed immobili di strutture militari e penitenziarie, ovvero su superfici e immobili e loro pertinenze di proprietà di enti locali o di Regioni e Province autonome	Qualsiasi	Contributi in conto capitale fino al 60% del costo dell'investimento
C	Su edifici pubblici diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), ovvero su edifici di proprietà di organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale che provvedono alla prestazione di servizi sociali affidati da enti locali, e il cui Soggetto Responsabile sia l'ente pubblico o l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale	Qualsiasi	Contributi in conto capitale fino al 30% del costo dell'investimento
D	Su aree oggetto di interventi di bonifica, ubicate all'interno di siti contaminati come definiti all'art. 240, del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni o integrazioni, purché il Soggetto Responsabile dell'impianto assuma la diretta responsabilità delle preventive operazioni di bonifica	Qualsiasi	Contributi in conto capitale fino al 30% del costo dell'investimento,
E	Impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative	Qualsiasi	Contributi in conto capitale fino al 30% del costo dell'investimento
F	Impianti fotovoltaici a concentrazione	Qualsiasi	Contributi in conto capitale fino al 30% del costo dell'investimento
G	Qualsiasi	Qualsiasi	Finanziamenti a tasso agevolato erogati in attuazione dell'art. 1, comma 1111, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
H	Qualsiasi	Qualsiasi	Benefici conseguenti all'accesso a fondi di garanzia e rotazione istituiti da enti locali o Regioni e Province autonome

Tabella 3 – Condizioni di cumulabilità delle tariffe incentivanti

Ai fini del rispetto dei limiti di cumulo, in caso di incentivi pubblici erogati in più rate, l'importo cumulativo delle stesse è attualizzato assicurando l'equivalenza finanziaria con il contributo concesso in un'unica soluzione.

Le tariffe incentivanti di cui al presente Decreto non sono applicabili qualora, in relazione all'impianto, siano state riconosciute o richieste detrazioni fiscali, siano stati riconosciuti certificati verdi, titoli di efficienza energetica, le tariffe di cui ai DM 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e 5 Maggio 2011.

Le tariffe incentivanti di cui al presente Decreto sono alternative, altresì, ai seguenti benefici:

- il meccanismo dello scambio sul posto per gli impianti ammessi, ferma restando la deroga di cui all'art. 355, comma 7, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e le modalità e condizioni di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 186/09 del 9 dicembre 2009. Tale disciplina trova applicazione, su richiesta del produttore, in alternativa alle tariffe incentivanti, prima del termine del periodo di diritto alle medesime tariffe incentivanti, e dopo il termine del periodo di diritto alle tariffe incentivanti;
- il ritiro con le modalità e alle condizioni fissate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, ovvero la cessione al mercato per i soli impianti di potenza fino a 1 MW.

5.4 Modalità di erogazione degli incentivi: meccanismo di acconto

Una volta concluso l'iter relativo alla stipula della convenzione, il GSE procede alla valorizzazione dell'incentivo sulla base delle misure comunicate dal Responsabile dell'invio delle misure e della quota di energia imputabile a servizi ausiliari, perdite di trasformazione e di linea (determinata con le modalità riportate al paragrafo 5.1), calcolando la componente a "tariffa onnicomprensiva" e la componente relativa al "premio sulla produzione netta consumata in sito". In assenza di tali dati, al fine di garantire al Soggetto Responsabile l'erogazione della tariffa spettante entro i termini previsti dall'art. 6 comma 3 del Decreto, il GSE provvede a calcolare in acconto i parametri utili per il calcolo nel seguente modo:

- i. produzione lorda stimata mensile ($E_{prod,lorda,stimata}$): prodotto tra potenza installata, al netto dell'eventuale potenza d'obbligo di cui al paragrafo 1.5, e ore teoriche mensili di funzionamento (vedi Appendice H);
- ii. produzione netta stimata mensile ($E_{prod,netta,stimata}$): produzione lorda stimata mensile diminuita della percentuale imputabile ai servizi ausiliari, alle perdite nei trasformatori principali e alle perdite di linea; nel caso di impianto con potenziamento, il parametro è moltiplicato per un coefficiente di gradazione pari a 0,8 ai sensi dell'art. 2 comma 1 lettera i) del Decreto;
- iii. produzione netta mensile immessa in rete ($E_{stimata,TO}$): calcolata come prodotto fra produzione netta stimata mensile e il fattore di contemporaneità (FC) fissato a 0,4;
- iv. produzione netta autoconsumata mensile ($E_{stimata,premio}$): differenza fra produzione netta stimata mensile ed energia immessa in rete.

Di seguito le formule:

$$FC = \frac{E_{imm}}{E_{prod,netta,stimata}}$$

$$E_{prod,netta,stimata} = E_{prod,lorda,stimata} \times (1 - \% SA)$$

$$E_{stimata,TO} = FC \times E_{prod,netta,stimata}$$

$$E_{stimata,premio} = (1 - FC) \times E_{prod,netta,stimata}$$

Una volta stimate le due componenti, il calcolo dell'acconto (A) si differenzia a seconda della potenza dell'impianto:

- Impianti con potenza installata fino ad 1 MW:

$$A = E_{stimata,TO} \times P_{TO} + E_{stimata,premio} \times P_{premio}$$

dove P_{TO} e P_{premio} sono rispettivamente la tariffa onnicomprensiva e la tariffa premio così come riportate negli allegati 5,6 e 7 del Decreto.

- Per impianti con potenza installata superiore ad 1 MW:

$$A = E_{stimata,TO} \times P_{TO} - P_{medio\ zonale,mensile} + E_{stimata,premio} \times P_{premio}$$

dove $P_{medio\ zonale,mensile}$ è pari alla media mensile dei prezzi zonali orari registrati nella specifica zona di mercato dell'impianto (Appendice I). La differenza fra la tariffa omnicomprensiva e il prezzo zonale medio mensile non può mai essere superiore alle tariffe omnicomprensive di cui agli allegati 5,6 e 7 del Decreto.

5.5 Modalità di erogazione degli incentivi: pagamenti a regime

Successivamente alla data di erogazione del primo pagamento, il GSE provvede alla liquidazione degli importi dovuti in applicazione del Decreto, sulla base delle misurazioni trasmesse dal Responsabile dell'invio della misura, qualora queste ultime superino i controlli di qualità e di coerenza con i dati caratteristici dell'impianto. Nel caso in cui il Responsabile dell'invio della misura comunichi delle rettifiche dei valori dell'energia successivamente al mese successivo a quello di competenza, il GSE, previa verifica, procederà con il conguaglio mensile rispetto ai valori precedentemente comunicati o agli importi di acconto precedentemente calcolati.

Una volta disponibili le misure relative ad energia prodotta lorda ed energia effettivamente immessa in rete, per ciascun mese di esercizio il GSE provvede al calcolo delle due componenti della tariffa incentivante nel seguente modo:

- impianti con potenza fino ad 1 MW:

$$E_{incentivata,TO} = \min E_{immessa,GdR}; E_{prod,netta}$$

$$E_{prod,netta} = E_{prod,lorda} \times (1 - \%SA)$$

Nel caso di impianto con potenziamento, i parametri relativi all'energia prodotta netta e all'energia effettivamente immessa in rete comunicata dal GdR devono essere moltiplicati per un fattore di gradazione pari a 0,8.

$$E_{incentivata,premio} = E_{prod,netta} - E_{immessa,GdR}$$

dove

$E_{immessa,GdR}$: energia effettivamente immessa in rete comunicata mensilmente dal GdR espressa in kWh, al netto dell'eventuale energia imputabile alla potenza d'obbligo di cui al paragrafo 1.5;

$E_{prod,netta}$: produzione netta mensile espressa in kWh, al netto dell'eventuale energia imputabile alla potenza d'obbligo di cui al paragrafo 1.5;

$E_{prod,lorda}$: produzione lorda comunicata mensilmente dal responsabile dell'invio della misura espressa in kWh;

$\%SA$: percentuale stimata imputabile ai servizi ausiliari, alle perdite di trasformazione e di linea.

Per impianti con potenza nominale non superiore a 1 MW, il GSE applica all'energia relativa alla componente "tariffa omnicomprensiva" e all'energia relativa alla componente "premio sulla produzione netta consumata" rispettivamente la tariffa omnicomprensiva e la tariffa premio sull'energia consumata in sito di cui agli allegati 5, 6 e 7 del Decreto. Quindi, i benessere (B) relativi alle due componenti saranno calcolati nel seguente modo:

$$B_{TO} = E_{incentivata,TO} \times P_{TO}$$

$$B_{premio} = E_{incentivata,premio} \times P_{premio}$$

Le tariffe riconosciute saranno incrementate o ridotte in relazione ai premi riconosciuti o alle riduzioni tariffarie richieste dai Soggetti Responsabili.

Sull'eventuale quota di energia non incentivata, il GSE riconosce i prezzi zonali di cui all'articolo 30, comma 4, lettera b), dell'Allegato A della delibera AEEG 111/06 o, nel caso di impianti connessi a reti non interconnesse, il prezzo di cui all'articolo 30, comma 4, lettera c), della medesima deliberazione;

- impianti con potenza superiore a 1 MW:

Per impianti con potenza nominale superiore a 1 MW, le misure relative alla produzione lorda e all'energia effettivamente immessa in rete hanno un profilo orario; infatti il Decreto stabilisce che, per detta tipologia di impianti, il GSE applica all'energia relativa alla componente "tariffa omnicomprensiva" la differenza, se positiva, fra la tariffa omnicomprensiva di cui agli allegati 5,6 e 7 del Decreto, e il prezzo zonale orario del mese di riferimento.

All'energia relativa alla componente "premio sulla produzione netta consumata" il GSE applica la tariffa premio di cui agli allegati 5, 6 e 7 del Decreto.

Quindi per la generica ora h il calcolo dei parametri diventa

$$E_{incentivata,TO,h} = \min E_{immessa,GdR,h}; E_{prod.netta,h}$$

$$E_{prod.netta,h} = E_{prod.lorda,h} \times 1 - \%SA$$

Nel caso di impianto con potenziamento, i parametri relativi all'energia prodotta netta oraria e all'energia effettivamente immessa in rete oraria comunicata dal GdR devono essere moltiplicati per un fattore di gradazione pari a 0,8.

$$E_{incentivata,premio,h} = E_{prod.netta,h} - E_{immessa,GdR,h}$$

$$E_{incentivata,premio} = \sum_{h=1} E_{incentivata,premio,h}$$

dove

$E_{immessa,GdR,h}$: energia effettivamente immessa in rete oraria comunicata dal GdR espressa in kWh, al netto dell'eventuale energia imputabile alla potenza d'obbligo di cui al paragrafo 1.5;

$E_{prod.netta,h}$: produzione netta oraria espressa in kWh, al netto dell'eventuale energia imputabile alla potenza d'obbligo di cui al paragrafo 1.5;

$E_{prod.lorda,h}$: produzione lorda oraria comunicata mensilmente dal responsabile dell'invio delle misure;

H : ore utili di funzionamento dell'impianto nel mese di riferimento;

$\%SA$: percentuale stimata imputabile ai servizi ausiliari, alle perdite di trasformazione e di linea.

I benessere (B) relativi alle due componenti saranno calcolati nel seguente modo

$$B_{TO} = \sum_{h=1}^H [E_{incentivata,TO,h} \times (P_{TO} - P_{zonale,h})]$$

$$B_{premio} = E_{incentivata,premio} \times P_{premio}$$

Le tariffe riconosciute saranno incrementate o ridotte in relazione ai premi riconosciuti o alle riduzioni tariffarie richieste dai Soggetti responsabili.

I prezzi zonali orari mensili possono essere consultati sul sito www.mercatoelettrico.org.

Il Soggetto Responsabile potrà consultare il dettaglio di benessere e fatture tramite l'applicazione nell'apposita sezione.

5.6 Aspetti fiscali connessi all'erogazione degli incentivi

I principali aspetti che l'operatore dovrà considerare ai fini fiscali, nell'ambito della presentazione della richiesta di incentivo, per la successiva corretta stipula della convenzione e conseguente erogazione degli incentivi, sono di seguito rappresentati.

Erogazione Tariffa Omnicomprensiva

Le modalità di richiesta degli importi possono prevedere l'emissione di fattura da parte dell'operatore elettrico, qualora l'energia venga prodotta:

- da impianti **non** al servizio dell'abitazione, **ovvero in regime di cessione totale**; ai sensi della circolare n. 46/E del 2007 dell'Agenzia delle Entrate, paragrafo 9.2.1.2;
- **da impianti di potenza superiore a 20 kW**, ai sensi della circolare n. 13/E del 2009 dell'Agenzia delle Entrate.

In tali casi l'energia dovrà essere considerata ceduta alla rete nell'ambito di un'attività commerciale e quindi rilevante sia ai fini IVA che delle imposte dirette. **Pertanto l'operatore dovrà registrarsi sul portale GSE con Partita Iva.**

A tal riguardo il GSE, sulla base dei dati anagrafici acquisiti in fase di richiesta degli incentivi, produrrà sul Portale un documento "Proposta di fattura" che l'operatore dovrà integrare con il numero e la data che vorrà attribuire alla fattura.

Erogazione della Tariffa Premio

Per l'erogazione del contributo non è necessaria l'emissione di fattura e si rendono applicabili i principi fiscali contenuti nella circolare 46/E del 2007 dell'Agenzia delle Entrate, mentre in alcuni casi il contributo sarà soggetto alla ritenuta di acconto del 4%, ai sensi dell'art.28 del DPR n°600 del 1973.

Se il contributo è percepito da soggetti che svolgono attività commerciale (ditte individuali, società commerciali) o da società di persone o di capitali che svolgono attività agricola sarà soggetto alla ritenuta d'acconto del 4%.

Nel caso di contributo percepito da imprenditori agricoli in forma giuridica di ditta individuale o di società semplice rileva, ai fini dell'applicabilità della ritenuta d'acconto, la potenza dell'impianto:

- impianti con Potenza fino a 200 kW non soggetti a ritenuta d'acconto;
- impianti con Potenza maggiore a 200 kW gli operatori dovranno presentare apposita certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla Circolare 32/E, in assenza di tale documento sul contributo erogato sarà applicata la ritenuta d'acconto.

Erogazione delle tariffe per impianti con potenza maggiore di 1 MW

Ai fini della erogazione delle tariffe, per gli impianti di potenza maggiore di 1 MW, non è necessaria l'emissione di fattura e si rendono applicabili i principi fiscali contenuti nella circolare nr. 46/E del 2007 dell'Agenzia delle Entrate che prevede l'applicazione della ritenuta di acconto del 4% ai sensi dell'art.28 del DPR n°600 del 1973.

Gli imprenditori agricoli in forma giuridica di ditta individuale o di società semplice dovranno presentare apposita certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla Circolare 32/E, in assenza di tale documento sul contributo erogato sarà applicata la ritenuta d'acconto.

5.7 Oneri di gestione, verifica e controllo

Secondo quanto stabilito dall'art. 10 comma 4 del Decreto, dal 1° gennaio 2013 i soggetti responsabili che accedono alle tariffe incentivanti di cui al presente Decreto, sono tenuti a corrispondere al GSE un contributo di 0,05 c€ per ogni kWh di energia incentivata (sia produzione netta immessa in rete che energia autoconsumata), per la copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo.

Le modalità di fatturazione e pagamento di tale contributo saranno definite successivamente dal GSE e pubblicate sul proprio sito internet.

5.8 Tempistiche di pagamento e modalità di fatturazione

Ai fini del riconoscimento della Tariffa Omnicomprensiva il GSE procederà alla valorizzazione degli importi secondo un calendario mensile di pagamento subordinato al raggiungimento di una soglia minima di Euro 50.

Ai fini della Tariffa Premio il GSE procederà alla valorizzazione ed al pagamento degli importi secondo un calendario mensile di pagamento subordinato al raggiungimento di una soglia minima di Euro 50.

Ai fini dell'erogazione delle tariffe incentivanti per gli impianti di potenza maggiore di 1 MW, il GSE procederà alla valorizzazione e al pagamento degli importi secondo un calendario mensile di pagamento subordinato al raggiungimento di una soglia minima di Euro 50.

Relativamente al primo pagamento spettante al Soggetto Responsabile dell'impianto nei termini previsti dall'art. 6 comma 3 del Decreto, non sono previste soglie minime di importi.

Per il trattamento fiscale delle tariffe erogate dal GSE si richiama quanto già segnalato al paragrafo 5.6.

6 VERIFICHE E CONTROLLI

Il GSE, ai sensi dell'articolo 13 del Decreto, effettua controlli, anche senza preavviso, in ordine alla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai Soggetti Responsabili all'atto della presentazione delle richieste di incentivazione e di iscrizione al Registro, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445/00 e dell'art. 42 del D. lgs. 28/2011, sia mediante verifica documentale, sia mediante sopralluoghi in sito.

Fatte salve le sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. n. 445/00, qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni, si applica l'articolo 23, comma 3, del D. lgs. 28/2011.

L'articolo 23, comma 3, del D. lgs. 28/2011 è applicato al Soggetto Responsabile dell'impianto anche in caso di false dichiarazioni rese dall'installatore o dal tecnico abilitato nella dichiarazione sostitutiva allegata alla richiesta di incentivazione, ferme restando le sanzioni penali applicabili a tali soggetti ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. n. 445/00.

Ai sensi dell'articolo 42, comma 1 del D. lgs. 28/2011, i controlli possono essere svolti direttamente dal GSE o affidati a soggetti terzi all'uopo incaricati.

In aggiunta alle verifiche svolte in fase di iscrizione al Registro, di cui al paragrafo 2.8, il GSE effettua verifiche e controlli anche sugli impianti in esercizio al fine di accertare la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento delle tariffe incentivanti.


Al fine di verificare i requisiti dei soggetti e degli impianti che possono beneficiare delle tariffe incentivanti previste dal Decreto, il GSE provvederà in particolare a controllare (elenco non esaustivo):

- la documentazione necessaria a riconoscere un impianto come ricadente nella definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v) del Decreto;
- la veridicità dei dati e delle informazioni contenute nell'allegato 3-A del Decreto;
- quanto previsto dall'articolo 5, comma 3 del Decreto per i moduli fotovoltaici installati su serre;
- quanto previsto dall'articolo 6, comma 1 del Decreto, per la richiesta ed erogazione delle tariffe incentivanti;
- quanto previsto dall'Allegato 2 del Decreto, riguardo alle modalità di posizionamento dei moduli sugli edifici ai fini del riconoscimento della corrispondente tariffa;
- la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 7, commi 3, 4, 5, 7 e 8 del Decreto, per gli impianti fotovoltaici;
- la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 8, commi 2 e 3 del Decreto, per gli impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative;
- la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo 9, commi 2 e 3 del Decreto, per gli impianti fotovoltaici a concentrazione;
- quanto previsto dall'articolo 12 del Decreto, in tema di cumulabilità degli incentivi e dei meccanismi di valorizzazione dell'energia elettrica prodotta.

Con riferimento alle responsabilità derivanti dalle norme in capo a soggetti diversi dal GSE, quali ad esempio le Pubbliche Amministrazioni e i Gestori di Rete, in ordine alla costruzione e all'esercizio degli impianti, e alle eventuali segnalazioni provenienti da tali soggetti, il GSE adotterà i provvedimenti di propria competenza.

ALLEGATI E APPENDICI

Allegato 1 Flusso del processo di riconoscimento degli incentivi



Allegato 2 Modello di richiesta di iscrizione ai registri

Il sottostante fac-simile si riferisce a tutte le possibili casistiche.
Il sistema genererà in modo automatico la richiesta di iscrizione, con le sole informazioni rilevanti per il caso specifico, come caricate dal Soggetto Responsabile sul portale.

Richiesta di iscrizione al Registro

Numero Identificativo GSE⁷:

Codice CENSIMP:.....

Richiesta di iscrizione al Registro per gli impianti fotovoltaici

Codice identificativo della procedura <codice>

(ai sensi dell'Allegato 3-A del Decreto Ministeriale del 5 luglio 2012 e del D.P.R. n. 445/2000)

La presente richiesta corredata dalla copia del documento d'identità del sottoscrittore, in corso di validità, dovrà essere inviata al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. servendosi dell'applicazione informatica, secondo le indicazioni riportate nelle "Regole applicative per l'iscrizione ai registri e per l'accesso alle tariffe incentivanti" e nel "Bando Pubblico per l'iscrizione al Registro per gli impianti fotovoltaici di cui al D.M. 5 luglio 2012" pubblicati sul sito internet del GSE.

Per le persone fisiche:

Il/la sottoscritto/a nato/a a , il , residente a , in via , nel Comune di , codice fiscale , partita IVA **[solo nel caso di ditte individuali]**, in qualità di Soggetto Responsabile dell'impianto

Per le persone giuridiche/soggetti pubblici/condomini di unità abitative e/o di edifici:

Il/la sottoscritto/a nato/a a , il , in qualità di legale rappresentante del/della con sede in , nel Comune di , codice fiscale , Partita IVA , Soggetto Responsabile dell'impianto

Per i Soggetti Esteri:

Il/la sottoscritto/a nato/a a , il , in qualità di legale rappresentante del/della , con sede in , codice fiscale , Partita IVA , Soggetto Responsabile dell'impianto

RICHIEDE

⁷ Il numero identificativo viene rilasciato a seguito del caricamento sul sistema informatico del GSE dei dati caratteristici dell'impianto fotovoltaico (Dati Preliminari).

di iscrivere l'impianto al Registro di cui al D.M. 5 luglio 2012.

E DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e dell'art. 23 del D. lgs 28/2011, consapevole delle sanzioni ivi previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri,

- a) di aver preso visione e di accettare le condizioni riportate nel D.M. 5 luglio 2012, nelle "Regole Applicative del D.M. 5 luglio 2012" e nel "Bando Pubblico per l'iscrizione al Registro per gli impianti fotovoltaici di cui al D.M. 5 luglio 2012";
- b) che il Soggetto Responsabile dell'impianto è una persona fisica/una persona giuridica/un condominio/un Soggetto pubblico/Ente Locale/Regione/un'azienda agricola;
- c) di essere il titolare del titolo autorizzativo conseguito per l'installazione dell'impianto, anche a seguito di voltura, e che il titolo è tuttora valido ed efficace;
- d) che l'impianto denominato _____ è/sarà ubicato nel Comune di _____, in _____, n. _____, CAP _____, Località _____, coordinate geografiche (Latitudine) _____, (Longitudine) _____, foglio _____, particella, _____ sub, _____;
- e) che il codice CENSIMP dell'impianto è _____;
- f) che il codice POD dell'impianto è _____ (ove disponibile);
- g) che la tipologia dell'intervento è/sarà una nuova costruzione/ un potenziamento/ un rifacimento totale/ la prima sezione di un impianto multi-sezione/ una nuova sezione di un impianto multi-sezione;
- h) il rispetto delle disposizioni dell'articolo 65 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni della legge 24 marzo 2011, n. 27;

DICHIARAZIONI RESE AI FINI DELLA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA (CRITERI DI PRIORITA' PREVISTI DAL D.M. 5 LUGLIO 2012)

- i) che l'impianto fotovoltaico è stato completato in conformità al progetto "as-built" ed è entrato in esercizio in data: _____;
- j) che l'impianto è/sarà installato su un edificio dotato di un attestato di certificazione energetica in classe A/B/C/D/inferiore a D con moduli che sono/saranno installati in sostituzione di coperture su cui è/sarà operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto
- k) che l'impianto è/sarà installato su un edificio dotato di un attestato di certificazione energetica in classe A/B/C/inferiore a D;
- l) che l'impianto è/sarà installato su un edificio con moduli che sono/saranno installati in sostituzione di coperture su cui è/sarà operata la completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;
- m) che l'impianto è/sarà realizzato con componenti principali realizzati unicamente all'interno di un Paese membro dell'UE/SEE (art. 2, comma 1, lett. v) del D.M. 5 luglio 2012);
- n) che l'impianto è/sarà ubicato in un sito definito contaminato ai sensi dell'art. 240 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni in modo tale che l'area dei moduli fotovoltaici non superi quella dei terreni contaminati o

messi in sicurezza, ovvero i moduli siano collocati sui tetti degli edifici insistenti sul sito medesimo/ su terreni nella disponibilità del demanio militare/ in una discarica esaurita per la quale è stata comunicata la chiusura ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D. lgs. n. 36 del 2003/ su una cava dismessa/ su una miniera esaurita;

- o) che l'impianto è/sarà asservito a un'attività produttiva (vedi definizione contenuta nelle "Regole Applicative del D.M. 5 luglio 2012");
- p) che l'impianto è/sarà installato su un edificio/ costituisce la copertura di una serra/ costituisce la copertura di una pergola/ costituisce la copertura di una tettoia/ costituisce la copertura di una pensilina/ costituisce una barriera acustica;
- q) che l'impianto rispetta i requisiti di cui all'art. 7 del D.M. 5 luglio 2012/ all'art. 9 del D.M. 5 luglio 2012/ di cui al D.M. 5 maggio 2011
- r) di richiedere la riduzione del 5% della tariffa rispetto a quella vigente alla data di entrata in esercizio;
- s) che il titolo autorizzativo è stato rilasciato in data ;
- t) che l'impianto ha/avrà una potenza nominale pari a kW, ed è debitamente autorizzato;

u) di non incorrere nelle condizioni che comportano la non applicabilità o la non compatibilità con le tariffe di cui al D.M. 5 luglio 2012; in particolare:

- per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico oggetto della presente domanda non ha usufruito/usufruirà di benefici e contributi pubblici finalizzati alla realizzazione dell'impianto / ha usufruito/usufruirà di benefici e contributi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria, in conto capitale, in misura pari al XX% del costo dell'investimento. Bando del pubblicato il ;
 - l'impianto fotovoltaico in oggetto non ha beneficiato delle tariffe incentivanti previste dai Decreti Ministeriali 28/7/2005, 6/2/2006, 19/2/2007, 6/8/2010 e 5/5/2011.
 - fermo restando il diritto al beneficio della riduzione dell'imposta sul valore aggiunto per gli impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore o energia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al Decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico oggetto della presente domanda non è stata/sarà richiesta o riconosciuta alcun tipo di detrazione fiscale;
- v) che l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico oggetto della presente domanda non beneficia e non beneficerà dei titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (art. 9, comma 2 del DM 19 febbraio 2007);
 - w) a decorrere dalla data di riconoscimento delle tariffe incentivanti, non usufruirà del meccanismo dello scambio sul posto (Delibera Arg/elt 74/08), né del ritiro dedicato dell'energia immessa nella rete secondo le modalità definite nella Delibera AEEG 280/07, né venderà l'energia immessa nella rete sul mercato libero;
 - x) di non richiedere la riduzione del 20% della tariffa rispetto a quella vigente alla data di entrata in esercizio;
 - y) che il Soggetto Responsabile non è destinatario di provvedimenti interdittivi comminati dal GSE ai sensi degli artt. 23 e 43 del D. lgs. 28/2011 allo stato efficaci;
 - z) di essere consapevole che qualora vengano apportate manualmente alla presente richiesta, generata automaticamente sulla base dei dati inseriti nel sistema informatico del GSE, modifiche, integrazioni e/o alterazioni, la richiesta non sarà tenuta in considerazione dal GSE;
 - aa) di aver versato il contributo per le spese di istruttoria nella misura prevista dal D.M. 5 luglio 2012, secondo le modalità indicate nelle "Regole Applicative D.M. 5 luglio 2012" pubblicate sul sito internet del GSE;
 - bb) di aver verificato la correttezza di tutte le informazioni e i dati inseriti nel sistema informatico, sulla base dei quali il GSE provvederà a formare la graduatoria;

- cc) che la presente richiesta annulla e sostituisce integralmente quella identificata con il numero identificativo GSE ed è la sola da considerare ai fini della formazione della Graduatoria;
- dd) che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dal D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- ee) che il presente documento è composto di n. pagine, tutte firmate in segno di integrale assunzione di responsabilità;
- ff) di confermare la correttezza e la veridicità di tutti i dati e le informazioni rese con la presente dichiarazione, generata automaticamente dal sistema informatico del GSE;

Allega alla presente la copia di un proprio documento d'identità in corso di validità.

Data Firma del Soggetto Responsabile

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/03

Il trattamento dei dati trasmessi dal soggetto responsabile è finalizzato alla richiesta di iscrizione al Registro ai sensi dell'art. 4 del D.M. 5 luglio 2012.

Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. con sede legale in viale M.Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, nella persona dell'Amministratore Delegato *pro tempore*. Al riguardo si informa che i dati forniti saranno utilizzati per dar seguito alla richiesta di iscrizione al Registro ai sensi del D.M. 5 luglio 2012.

Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e successive modifiche e integrazioni – nel rispetto delle modalità indicate nell'art. 11 del suddetto decreto - anche con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto da personale del GSE S.p.A e/o da soggetti terzi che abbiano con esso rapporti di servizio. La comunicazione dei dati da parte del Soggetto Responsabile è obbligatoria in quanto necessaria ai fini della richiesta di iscrizione al Registro ai sensi del D.M. 5 luglio 2012.

Ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs. n. 196/03, il Soggetto Responsabile ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati. Ha il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Data Firma del Soggetto Responsabile per presa visione

Allegato 3 Modello di richiesta di riconoscimento della tariffa incentivante

Il sottostante fac-simile si riferisce a tutte le possibili casistiche.
Il sistema genererà in modo automatico la richiesta della tariffa incentivante, con le sole informazioni rilevanti per il caso specifico come caricate dal Soggetto Responsabile sul portale.

Richiesta di riconoscimento della tariffa incentivante

Identificativo GSE⁸:

Codice CENSIMP:.....

Richiesta di accesso alle tariffe incentivanti

(ai sensi dell'Allegato 3-B del Decreto Ministeriale del 5 luglio 2012 e del D.P.R. n. 445/2000)

La presente richiesta corredata dalla copia del documento d'identità del sottoscrittore, in corso di validità, dovrà essere inviata al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. servendosi dell'applicazione informatica, secondo le indicazioni riportate nelle "Regole applicative per l'iscrizione ai registri e per l'accesso alle tariffe incentivanti" e ove applicabile, nel "Bando Pubblico per l'iscrizione al Registro per gli impianti fotovoltaici di cui al D.M. 5 luglio 2012" pubblicati sul sito internet del GSE.

Per le persone fisiche:

Il/la sottoscritto/a nato/a a , il , residente a , in via , nel Comune di , codice fiscale , partita IVA **[solo nel caso di ditte individuali]**, in qualità di Soggetto Responsabile dell'impianto

Per le persone giuridiche/soggetti pubblici/condomini di unità abitative e/o di edifici:

Il/la sottoscritto/a nato/a a , il , in qualità di legale rappresentante del/della con sede in , nel Comune di , codice fiscale , Partita IVA , Soggetto Responsabile dell'impianto

Per i Soggetti Esteri:

Il/la sottoscritto/a nato/a a , il , in qualità di legale rappresentante del/della , con sede in , codice fiscale , Partita IVA , Soggetto Responsabile dell'impianto

RICHIEDE

⁸ Il numero identificativo viene rilasciato a seguito del caricamento sul sistema informatico del GSE dei dati caratteristici dell'impianto fotovoltaico (Dati Preliminari).

per l'impianto il riconoscimento della tariffa incentivante prevista dal D.M. 5 luglio 2012,

DICHIARA

ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e dall'art. 23 del D. lgs 28/2011, consapevole delle sanzioni ivi previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri,

- a) di aver preso visione e di accettare le condizioni riportate nel D.M. 5 luglio 2012 e nelle *"Regole Applicative del D.M. 5 luglio 2012"*;
- b) che il Soggetto Responsabile dell'impianto è una persona fisica/una persona giuridica/un condominio di unità immobiliari ovvero di edifici/un Soggetto pubblico/Ente Locale/Regione/un'azienda agricola;
- c) di essere il titolare del titolo autorizzativo conseguito per l'installazione dell'impianto, anche a seguito di voltura, e che il titolo è tuttora valido ed efficace;
- d) che l'impianto denominato _____ è ubicato nel Comune di _____, (_____), in _____, n. _____, CAP _____, Località _____, coordinate geografiche _____, foglio _____, particella, _____ sub, _____;
- e) che l'impianto ha una potenza nominale (o massima, o di picco, o di targa) pari a _____ kW, ed è debitamente autorizzato;
- f) che l'impianto è stato realizzato mediante svolgimento di una procedura di pubblica evidenza;
- g) che la quota di potenza P_o , pari a kW, dell'impianto fotovoltaico è stata realizzata in osservanza dell'obbligo d'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. 28/2011, e che per la stessa non ha diritto agli incentivi.
- h) che il titolo autorizzativo con protocollo n. _____ è stato rilasciato dal/dalla (Comune/Provincia/Regione) di _____ in data (_____);
- i) che la tipologia dell'intervento è una nuova costruzione/ un potenziamento/ un rifacimento totale;
- j) che l'intervento si riferisce alla prima sezione di un impianto multi-sezione/ ad una nuova sezione di un impianto multi-sezione;
- k) che l'impianto è stato completato in conformità al progetto *"as-built"* ed è entrato in esercizio, ai sensi del D.M. 5 luglio 2012, il _____, come risultante sul sistema GAUDI';
- l) che il codice CENSIMP dell'impianto è _____;
- m) che il codice POD dell'impianto è _____;
- n) che l'impianto fotovoltaico e i relativi componenti sono conformi alle disposizioni dell'articolo 7 (per impianti fotovoltaici)/ alle disposizioni dell'art. 8 (per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative)/alle disposizioni dell'art. 9 (per impianti fotovoltaici a concentrazione) del D.M. 5 luglio 2012/ alle disposizioni del D.M. 5 maggio 2011 (per impianti iscritti *"in esercizio"* al Primo Registro);
- o) che l'impianto è realizzato su un edificio in conformità alle modalità di installazione indicate nell'Allegato 2 del D.M. 5 luglio 2012 e nell'Appendice A delle *"Regole Applicative del D.M. 5 luglio 2012"*. In particolare, i moduli fotovoltaici sono installati su un tetto piano ovvero su coperture con pendenze fino a 5° (tipologia specifica 1)/ i moduli fotovoltaici sono installati su un tetto a falda (tipologia specifica 2)/ i moduli fotovoltaici sono installati su tetti aventi caratteristiche diverse da quelli di cui ai punti 1 e 2 in modo complanare al piano tangente o ai piani tangenti del tetto, con una tolleranza di più o meno 10° (tipologia specifica 3)/ i moduli fotovoltaici sono installati in qualità di frangisole (tipologia specifica 4)/ i moduli fotovoltaici sono installati su un tetto con profilo misto, ovvero costituito da porzioni di forma comunque riconducibile ai profili di cui alle tipologie installative indicate nell'Allegato 2 al D.M. 5 luglio 2012, rispettando, in ciascuna porzione, le modalità consentite per lo specifico profilo;
- p) che l'edificio è dotato di un Attestato di certificazione energetica in corso di validità, redatto ai sensi della normativa regionale oppure conformemente all'allegato A delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici,

- al D.M. 26 giugno 2006, utilizzando i metodi di calcolo di riferimento nazionale di cui ai paragrafi 5.1 e 5.2, punti 1 e 2, del predetto allegato A, dal quale risulta che la classe energetica dell'edificio è _____ ;
- q) che in occasione delle opere di realizzazione dell'impianto fotovoltaico, la copertura dell'edificio su cui è installato l'impianto è stata oggetto della completa rimozione dell'eternit o dell'amianto;
- r) che l'impianto è installato su un edificio a destinazione produttiva, come definito nelle "Regole Applicative del D.M. 5 luglio 2012", non soggetto all'obbligo di certificazione energetica;
- s) che, in riferimento alle definizioni indicate nel D.M. 5 luglio 2012 e nelle "Regole Applicative del D.M. 5 luglio 2012", l'impianto costituisce la copertura di una serra/ costituisce la copertura di un fabbricato rurale/ costituisce la copertura di una pergola/ costituisce la copertura di una tettoia/ costituisce la copertura di una pensilina/ costituisce una barriera acustica;
- t) che l'impianto è ubicato in un sito definito contaminato ai sensi dell'art. 240 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni in modo tale che l'area dei moduli fotovoltaici non superi quella dei terreni contaminati o messi in sicurezza, ovvero i moduli siano collocati sui tetti degli edifici insistenti sul sito medesimo/ su terreni nella disponibilità del demanio militare/ in una discarica esaurita per la quale è stata comunicata la chiusura ai sensi dell'art. 12, comma 3 del D.lgs. n. 36 del 2003/ su una cava dismessa/ su una miniera esaurita / in un'area non agricola in concessione del servizio idrico integrato;
- u) di richiedere la riduzione del 5% della tariffa rispetto a quella vigente alla data di entrata in esercizio;
- v) di richiedere la riduzione del 20% della tariffa rispetto a quella vigente alla data di entrata in esercizio;
- w) che le componenti principali dell'impianto sono realizzate esclusivamente all'interno di un Paese membro dell'UE/SEE (art. 2, comma 1, lett. v) del D.M. 5 luglio 2012);
- x) che l'impianto è realizzato con moduli non convenzionali e/o componenti speciali sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici degli edifici, che rispondono ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione indicate nell'Allegato 4 al D.M. 5 luglio 2012 e nella "Guida alle applicazioni innovative finalizzate all'integrazione architettonica del fotovoltaico" pubblicata sul sito internet del GSE. In particolare, l'impianto è realizzato con moduli non convenzionali e/o componenti speciali integrati in sostituzione della copertura dell'edificio sul quale è realizzato l'impianto/ delle superfici opache verticali dell'edificio sul quale è realizzato l'impianto / delle superfici trasparenti o semitrasparenti sulla copertura dell'edificio sul quale è realizzato l'impianto/ delle superfici apribili e assimilabili quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili comprensive degli infissi, dell'edificio sul quale è realizzato l'impianto;
- y) che il fattore di concentrazione dell'impianto, di cui all'art. 2, comma 1 lett. q) del D.M. 5 luglio 2012, è pari a _____ ;
- z) il rispetto delle disposizioni dell'articolo 65 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni della legge 24 marzo 2011, n. 27 (solo se l'impianto è installato su un terreno agricolo/ nella disponibilità del demanio militare);
- aa) di non incorrere nelle condizioni che, ai sensi dell'articolo 12 del D.M. 5 luglio 2012 e dell'art. 26 del D.lgs. 28/2011, comportano la non applicabilità o la non compatibilità con le tariffe di cui al D.M. 5 luglio 2012; in particolare:
- per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico oggetto della presente domanda non ha usufruito e/o non usufruirà di benefici e contributi pubblici finalizzati alla realizzazione dell'impianto / ha usufruito e/o usufruirà di benefici e contributi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria, in conto capitale, in misura pari al XX% del costo dell'investimento. Bando _____ del _____ pubblicato il _____ ;
 - l'impianto fotovoltaico in oggetto non ha beneficiato delle tariffe incentivanti previste dai Decreti Ministeriali 28/7/2005, 6/2/2006, 19/2/2007, 6/8/2010 e 5/5/2011.
 - fermo restando il diritto al beneficio della riduzione dell'imposta sul valore aggiunto per gli impianti facenti uso di energia solare per la produzione di calore o energia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e al Decreto del Ministro delle finanze 29 dicembre 1999, per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico oggetto della presente domanda non è stata/sarà richiesta o riconosciuta alcun tipo di detrazione fiscale;
- bb) che l'energia prodotta dall'impianto fotovoltaico oggetto della presente domanda non beneficia e non beneficerà dei titoli derivanti dalla applicazione delle disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo

1999, n. 79, e dell'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (art. 9, comma 2 del DM 19 febbraio 2007);

- cc) che a decorrere dalla data di riconoscimento delle tariffe incentivanti, non usufruirà del meccanismo dello scambio sul posto (Delibera Arg/elt 74/08), né del ritiro dedicato dell'energia immessa nella rete secondo le modalità definite nella Delibera AEEG 280/07, né venderà l'energia immessa nella rete sul mercato libero.
- dd) di essere consapevole che qualora vengano apportate manualmente alla presente richiesta, generata automaticamente sulla base dei dati inseriti nel sistema informatico del GSE, modifiche, integrazioni e/o alterazioni, la richiesta non sarà tenuta in considerazione dal GSE;
- ee) che il Soggetto Responsabile non è destinatario di provvedimenti interdittivi comminati dal GSE ai sensi degli artt. 23 e 43 del D.lgs. 28/2011;
- ff) che non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dal D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- gg) di aver corrisposto il contributo per le spese di istruttoria nella misura prevista dal D.M. 5 luglio 2012, secondo le modalità indicate nelle "Regole Applicative del D.M.5 luglio 2012" pubblicate sul sito internet del GSE;
- hh) di allegare alla presente richiesta la documentazione di seguito elencata, caricata sull'applicazione informatica del GSE, assumendo la responsabilità di quanto ivi contenuto e indicato, ai sensi dell'art. 13, comma 4 del D.M. 5 luglio 2012:
 - i. copia di un proprio documento d'identità in corso di validità;
 - ii. dichiarazione dell'installatore o del tecnico abilitato, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000;
 - iii. elenco dei moduli fotovoltaici e dei convertitori CC/CA (inverter), con i relativi numeri di serie;
 - iv. Progetto "*as built*" dell'impianto. In particolare:
 - Relazione tecnica (Solo per P > 12 kW);
 - schemi elettrici di sistema;
 - elaborati grafici di dettaglio;
 - disegni planimetrici (Solo per P > 12 kW);
 - v. cinque diverse fotografie volte a fornire, attraverso diverse inquadrature, una visione completa dell'impianto, dei suoi particolari e del quadro di insieme in cui lo stesso si inserisce;
 - vi. formulario dei rifiuti attestante lo smaltimento dell'eternit e/o dell'amianto e fotografie *ante-operam*;
 - vii. attestato di certificazione energetica dell'edificio sul quale è installato l'impianto ;
 - viii. copia dei verbali di attivazione dei contatori di misura dell'energia prodotta e di connessione alla rete elettrica;
 - ix. dichiarazione di conferma di allacciamento alla rete e/o regolamento di esercizio (Solo per P > 20 kW);
 - x. copia con il quale il Gestore di rete ha notificato al Soggetto Responsabile il codice POD;
 - xi. copia dell'attestazione dell'iscrizione dell'impianto sul sistema GAUDI' di Terna;
 - xii. copia delle ricevute relative al pagamento del contributo per le spese di istruttoria;
 - xiii. certificazioni:
 - garanzia di prodotto contro il difetto di fabbricazione valida per almeno 10 anni;
 - certificazione attestante che il produttore dei moduli ha aderito a un sistema o consorzio europeo, in possesso dei requisiti indicati nelle "Regole Applicative del D.M. 5 luglio 2012", che garantisca il riciclo dei moduli fotovoltaici utilizzati al termine della vita utile dei moduli;
 - certificazione ISO 9001:2008 (Sistema gestione della qualità) rilasciato al produttore dei moduli da un Organismo di certificazione accreditato a livello europeo o nazionale;
 - certificazione OHSAS 18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro) rilasciato al produttore dei moduli da un Organismo di certificazione accreditato a livello europeo o nazionale;

- certificazione ISO 14000 (Sistema gestione ambientale) rilasciato al produttore dei moduli da un Organismo di certificazione accreditato a livello europeo o nazionale;
 - certificato di ispezione di fabbrica rilasciato al produttore dei moduli e degli inverter da un Organismo di certificazione accreditato, avente i requisiti indicati nella Guida CEI 82-25, a verifica del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati;
 - attestato di controllo del processo produttivo "Factory inspection attestation" ai fini dell'identificazione dell'origine dei moduli fotovoltaici e delle relative fasi di lavorazione;
 - attestato di controllo del processo produttivo ai fini dell'identificazione dell'origine degli inverter e delle relative fasi di lavorazione, rilasciato da un ente di certificazione accreditato EN 45011 per le prove su tali componenti;
- xiv. documentazione comprovante la ricorrenza dei requisiti di cui all'allegato 4 del D.M. 5 luglio 2012 e alla "Guida alle applicazioni innovative finalizzate all'integrazione architettonica del fotovoltaico" pubblicata sul sito internet del GSE;
- xv. documentazione comprovante il fattore di concentrazione dell'impianto;
- xvi. documentazione attestante il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 65 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito con modificazioni della legge 24 marzo 2011, n. 27;
- ii) di confermare la correttezza e la veridicità di tutti i dati e le informazioni rese con la presente dichiarazione, generata automaticamente dal sistema informatico del GSE;
- jj) l'indirizzo PEC al quale il GSE S.p.A. deve inviare le comunicazioni è _____ ;
- kk) l'indirizzo del Soggetto Responsabile al quale inviare le comunicazioni è: Via _____ , CAP _____ , Comune _____ , Provincia _____ , telefono _____ , e-mail _____ ;
- ll) che il presente documento è composto di n. _____ pagine, tutte firmate in segno di integrale assunzione di responsabilità,

E SI IMPEGNA

a comunicare tempestivamente tutte le variazioni che intervengono a modificare quanto dichiarato e a conservare l'originale di tutta la documentazione citata nella dichiarazione e negli allegati, nonché l'ulteriore documentazione tecnica e amministrativa prevista dalla normativa di riferimento, per l'intero periodo di incentivazione e a esibirla nel caso di verifiche e controlli da parte del GSE.

Data

Firma del Soggetto Responsabile

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/03

Il trattamento dei dati trasmessi dal Soggetto Responsabile è finalizzato alla richiesta di riconoscimento della tariffa incentivante ai sensi del D.M. 5 luglio 2012.

Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. con sede legale in viale M.Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, nella persona dell'Amministratore Delegato *pro tempore*. Al riguardo si informa che i dati forniti saranno utilizzati per dar seguito alla richiesta di riconoscimento della tariffa incentivante ai sensi del D.M. 5 luglio 2012.

Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e successive modifiche e integrazioni – nel rispetto delle modalità indicate nell'art. 11 del suddetto decreto - anche con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto da personale del GSE S.p.A e/o da soggetti terzi che abbiano con esso rapporti di servizio. La comunicazione dei dati da parte del Soggetto Responsabile è obbligatoria in quanto necessaria ai fini della richiesta di riconoscimento della tariffa incentivante ai sensi del D.M. 5 luglio 2012.

Ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs. n. 196/03, il Soggetto Responsabile ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati. Ha il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Data

Firma del Soggetto Responsabile per presa visione

Allegato 4 Modello di dichiarazione sostitutiva dell'installatore o del Tecnico abilitato

Il sottostante fac-simile si riferisce a tutte le possibili casistiche.
Il sistema genererà in modo automatico la dichiarazione, con le sole informazioni rilevanti per il caso specifico come caricate dal Soggetto Responsabile sul portale.

Dichiarazione sostitutiva dell'installatore o del tecnico abilitato

Identificativo GSE⁹:

Codice CENSIMP:.....

Dichiarazione dell'installatore o del tecnico abilitato

(ai sensi dell'Allegato 3-B del Decreto Ministeriale del 5 luglio 2012 e del D.P.R. n. 445/2000)

La presente richiesta corredata dalla copia del documento d'identità del sottoscrittore, in corso di validità, dovrà essere inviata al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. servendosi dell'applicazione informatica, secondo le indicazioni riportate nelle "Regole applicative per l'iscrizione ai registri e per l'accesso alle tariffe incentivanti" e ove applicabile, nel "Bando Pubblico per l'iscrizione al Registro per gli impianti fotovoltaici di cui al D.M. 5 luglio 2012" pubblicati sul sito internet del GSE.

Il/la sottoscritto/a nato/a a , il , residente a , in via , nel Comune di , codice fiscale , partita IVA [solo nel caso di ditte individuali], in qualità di installatore/di tecnico abilitato nonché di Responsabile della documentazione finale di progetto dell'impianto sito in , nel Comune di , Provincia , del Soggetto Responsabile ,

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni ivi previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri e di quanto previsto dall'art. 13, comma 4 del D.M. 5 luglio 2012

- che i dati tecnici dell'impianto corrispondono a quelli indicati nella "Scheda tecnica finale d'impianto" allegata alla presente dichiarazione recante il proprio timbro e la propria firma;
- che l'impianto è stato realizzato corrispondentemente a quanto riportato nel progetto "as-built" dell'impianto, costituito dalla Relazione Tecnica (solo per P > 12 kW), dagli schemi elettrici di sistema, dagli elaborati grafici di dettaglio e dai disegni planimetrici (Solo per P > 12kW), caricati sull'applicazione informatica del GSE nella sezione "Allegati";

⁹ Il numero identificativo viene rilasciato a seguito del caricamento sul sistema informatico del GSE dei dati caratteristici dell'impianto fotovoltaico (Dati Preliminari).

- c) che l'impianto è stato realizzato a Regola d'Arte e nel rispetto delle norme richiamate dall'Allegato 1-B al D.M. 5 luglio 2012;
- d) che i componenti utilizzati nell'impianto sono conformi alle norme indicate nell'Allegato 1-A al D.M. 5 luglio 2012;
- e) che i componenti utilizzati nell'impianto sono di nuova costruzione o comunque non già impiegati in altri impianti così come stabilito dal D.M. 2 marzo 2009;
- f) che il codice CENSIMP dell'impianto è _____ ;
- g) che il codice POD dell'impianto è _____ ;
- h) che l'impianto è realizzato con moduli e componenti che rispondono ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione indicate nell'Allegato 4 al D.M. 5 luglio 2012 e nella "Guida alle applicazioni innovative finalizzate all'integrazione architettonica del fotovoltaico" pubblicata sul sito internet del GSE;
- i) che l'impianto è realizzato con moduli a concentrazione / sistemi a concentrazione che rispondono ai requisiti costruttivi indicati nel D.M. 5 luglio 2012;
- j) che il fattore di concentrazione dell'impianto, di cui all'art. 2, comma 1 lett. q) del D.M. 5 luglio 2012, è pari a _____ ;
- k) di assumere la responsabilità della correttezza e della veridicità di quanto contenuto e indicato nei seguenti documenti allegati mediante l'applicazione informatica del GSE:
- xvii. la copia di un proprio documento d'identità in corso di validità;
 - xviii. scheda tecnica finale d'impianto recante il proprio timbro e la propria firma;
 - xix. elenco dei moduli fotovoltaici e dei convertitori CC/CA (inverter), con i relativi numeri di serie;
 - xx. Progetto "as built" dell'impianto. In particolare:
 - Relazione tecnica (Solo per P > 12kW);

 - schemi elettrici di sistema;

 - elaborati grafici di dettaglio;

 - disegni planimetrici (Solo per P > 12kW);

 - xxi. cinque diverse fotografie volte a fornire, attraverso diverse inquadrature, una visione completa dell'impianto, dei suoi particolari e del quadro di insieme in cui lo stesso si inserisce;
 - xxii. formulario dei rifiuti attestante lo smaltimento dell'eternit e/o dell'amianto e fotografie *ante-operam*;
 - xxiii. attestato di certificazione energetica dell'edificio sul quale è installato l'impianto;
 - xxiv. copia dei verbali di attivazione dei contatori di misura dell'energia prodotta e di connessione alla rete elettrica;
 - xxv. dichiarazione di conferma di allacciamento alla rete e/o regolamento di esercizio (Solo per P > 20 kW);
 - xxvi. copia con il quale il Gestore di rete ha notificato al Soggetto Responsabile il codice POD;
 - xxvii. copia dell'attestazione dell'iscrizione dell'impianto sul sistema GAUDI' di Terna;
 - xxviii. copia delle ricevute relative al pagamento del contributo per le spese di istruttoria;
 - xxix. certificazioni:
 - garanzia di prodotto contro il difetto di fabbricazione valida per almeno 10 anni;

 - certificazione attestante che il produttore dei moduli ha aderito a un sistema o consorzio europeo, in possesso dei requisiti indicati nelle "Regole Applicative del D.M. 5 luglio 2012", che garantisca il riciclo dei moduli fotovoltaici utilizzati al termine della vita utile dei moduli;

 - certificazione ISO 9001:2008 (Sistema gestione della qualità) rilasciato al produttore dei moduli da un Organismo di certificazione accreditato a livello europeo o nazionale;

 - certificazione OHSAS 18001 (Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro) rilasciato al produttore dei moduli da un Organismo di certificazione accreditato a livello europeo o nazionale;

certificazione ISO 14000 (Sistema gestione ambientale) rilasciato al produttore dei moduli da un Organismo di certificazione accreditato a livello europeo o nazionale;

certificato di ispezione di fabbrica rilasciato al produttore dei moduli e degli inverter da un Organismo di certificazione accreditato, avente i requisiti indicati nella Guida CEI 82-25, a verifica del rispetto della qualità del processo produttivo e dei materiali utilizzati;

attestato di controllo del processo produttivo "Factory inspection attestation" ai fini dell'identificazione dell'origine dei moduli fotovoltaici e delle relative fasi di lavorazione;

attestato di controllo del processo produttivo ai fini dell'identificazione dell'origine degli inverter e delle relative fasi di lavorazione, rilasciato da un ente di certificazione accreditato EN 45011 per le prove su tali componenti;

xxx. documentazione comprovante la ricorrenza dei requisiti di cui all'allegato 4 del D.M. 5 luglio 2012 e alla "Guida alle applicazioni innovative finalizzate all'integrazione architettonica del fotovoltaico" pubblicata sul sito internet del GSE;

xxxi. documentazione comprovante il fattore di concentrazione dell'impianto;

l) di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 15 del D. lgs. 28/2011;

m) che il presente documento è composto di n. pagine, tutte firmate in segno di integrale assunzione di responsabilità,

Data Firma dell'installatore o del Tecnico abilitato

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/03

Il trattamento dei dati trasmessi dall'Installatore o dal Tecnico abilitato è finalizzato alla richiesta di riconoscimento della tariffa incentivante ai sensi del D.M. 5 luglio 2012.

Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. con sede legale in viale M. Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, nella persona dell'Amministratore Delegato *pro tempore*. Al riguardo si informa che i dati forniti saranno utilizzati per dar seguito alla richiesta di riconoscimento della tariffa incentivante ai sensi del D.M. 5 luglio 2012.

Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi del D.lgs. n. 196/03 e successive modifiche e integrazioni – nel rispetto delle modalità indicate nell'art. 11 del suddetto decreto - anche con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto da personale del GSE S.p.A e/o da soggetti terzi che abbiano con esso rapporti di servizio. La comunicazione dei dati da parte dell'installatore/tecnico abilitato è obbligatoria in quanto necessaria ai fini della richiesta di riconoscimento della tariffa incentivante ai sensi del D.M. 5 luglio 2012.

Ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs. n. 196/03, l'installatore/tecnico abilitato ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati. Ha il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Data Firma dell'installatore o del Tecnico abilitato per presa visione

Allegato 4 bis Modello di dichiarazione sostitutiva dell'installatore del possesso dei requisiti tecnico professionali

(modello da utilizzare nel caso in cui l'installatore non coincida con il tecnico abilitato)

Il sottostante fac-simile si riferisce a tutte le possibili casistiche.

Il sistema genererà in modo automatico la dichiarazione, con le sole informazioni rilevanti per il caso specifico come caricate dal Soggetto Responsabile sul portale.

Dichiarazione sostitutiva dell'installatore
Identificativo GSE¹⁰:
Codice CENSIMP:.....

Dichiarazione dell'installatore del possesso dei requisiti tecnico professionali

(ai sensi dell'Allegato 3-B del Decreto Ministeriale del 5 luglio 2012 e del D.P.R. n. 445/2000)

La presente richiesta corredata dalla copia del documento d'identità del sottoscrittore, in corso di validità, dovrà essere inviata al Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. servendosi dell'applicazione informatica, secondo le indicazioni riportate nelle "Regole applicative per l'iscrizione ai registri e per l'accesso alle tariffe incentivanti" e ove applicabile, nel "Bando Pubblico per l'iscrizione al Registro per gli impianti fotovoltaici di cui al D.M. 5 luglio 2012" pubblicati sul sito internet del GSE.

Il/la sottoscritto/a nato/a a, il, residente a, in via, Comune di, codice fiscale, partita IVA ...**[solo nel caso di ditte individuali]**..., in qualità di installatore dell'impianto fotovoltaico sito in, nel Comune di, Provincia, del Soggetto Responsabile, (di seguito, per brevità, l'impianto)

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni ivi previste in caso di dichiarazioni false o mendaci o di invio di dati o documenti non veritieri e di quanto previsto dall'art. 13, comma 4 del D.M. 5 luglio 2012 di essere in possesso dei requisiti tecnico professionali di cui all'art. 15 del D. lgs. 28/2011

Data

Firma dell'installatore

Informativa ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/03

Il trattamento dei dati trasmessi dall'Installatore è finalizzato alla richiesta di riconoscimento della tariffa incentivante ai sensi dell'art. 6 del D.M. 5 luglio 2012.

Titolare del trattamento dei dati è il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. con sede legale in viale M.Ilo Pilsudski, 92 – 00197 Roma, nella persona dell'Amministratore Delegato pro tempore. Al riguardo si informa che i dati forniti saranno utilizzati solo con le modalità e le procedure strettamente necessarie per dar seguito alla richiesta di riconoscimento della tariffa incentivante ai sensi dell'art. 6 del D.M. 5 luglio 2012.

Il trattamento dei dati personali è realizzato attraverso le operazioni previste dal D.lgs. n. 196/03 e successive modificazioni e integrazioni – nel rispetto delle modalità indicate nell'art. 11 del suddetto decreto - anche con l'ausilio di strumenti informatici, ed è svolto da personale del GSE S.p.A e/o da soggetti terzi che abbiano con esso rapporti di servizio. La comunicazione dei dati da parte dell'Installatore o del Tecnico abilitato è obbligatoria in quanto necessaria ai fini della richiesta di riconoscimento della tariffa incentivante ai sensi dell'art. 6 del D.M. 5 luglio 2012..

Ai sensi dell'articolo 7 del D.lgs. n. 196/03, l'Installatore o il Tecnico abilitato hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i suoi dati e come vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o

¹⁰ Il numero identificativo viene rilasciato a seguito del caricamento sul sistema informatico del GSE dei dati caratteristici dell'impianto fotovoltaico (Dati Preliminari).

cancellare, chiederne il blocco e opporsi al loro trattamento. Ha altresì il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale. A tal fine, il Soggetto Responsabile può rivolgersi all'Ing. Luca Di Carlo in qualità di Direttore pro tempore della Direzione Ingegneria del Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. domiciliato per la carica presso la sede del GSE S.p.A. in viale M.Ilo Pilsudski, 92– 00197, Roma, nella sua qualità di Responsabile del trattamento dei dati che riguardano le attività di cui alla presente comunicazione.

Data Firma dell'installatore o del Tecnico abilitato per presa visione

Allegato 5 Modello di scheda tecnica per gli impianti fotovoltaici e per gli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative

Il sottostante fac-simile si riferisce a tutte le possibili casistiche.
Il sistema genererà in modo automatico la scheda tecnica, con le sole informazioni rilevanti per il caso specifico, come caricate sul portale.

Scheda tecnica finale d'impianto – FTV/BIPV

Numero identificativo GSE:

CODICE CENSIMP:.....

UBICAZIONE IMPIANTO			
Nome impianto:			
Regione:.....	Provincia:	Comune:.....	
Indirizzo:	Civico:.....	CAP:.....	
Località:			
Coordinate Geografiche:	Latitudine (N):	Longitudine(E):	
Dati Catastali:	Foglio:.....	Particella:.....	Sub:.....

CARATTERISTICHE GENERALI	
	Impianto entrato in esercizio il: .../.../...
<input type="checkbox"/> Impianto Mono-Sezione	Potenza Impianto:kW Producibilità annua attesa:kWh
<input type="checkbox"/> Impianto Multi-Sezione	Potenza Totale impianto multi-sezione:kW
<input type="checkbox"/> Nuovo Impianto Multi-Sezione	Potenza della sezione:kW Producibilità annua attesa della sezione:kWh
<input type="checkbox"/> Nuova Sezione di Impianto al quale è già associato un identificativo GSE:	Numero identificativo precedente: Potenza della sezione:kW Producibilità annua attesa della sezione:kWh

<input type="checkbox"/> Nuova Costruzione	
<input type="checkbox"/> Rifacimento totale	Impianto preesistente entrato in esercizio il (*) : .../.../...
<input type="checkbox"/> Potenziamento	<input type="checkbox"/> Potenziamento di impianto incentivato dal GSE(*) Numero identificativo impianto(**) 1: Potenza impianto 1:kW data di entrata in esercizio impianto 1 (***) : .../.../... Numero identificativo impianto n: Potenza impianto n:kW data di entrata in esercizio impianto n: .../.../... Potenza nominale totale prima dell'intervento:kW
<p>* Nel caso di potenziamenti multipli, se almeno uno una porzione è incentivata dal GSE selezionare "potenziamento di impianto incentivato dal GSE"</p> <p>** Nel caso di impianto non incentivato in Conto Energia selezionare 0</p> <p>*** Data di entrata in esercizio ai sensi del Decreto Ministeriale di riferimento vigente</p>	

CARATTERISTICHE DI CONNESSIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE			
<input type="checkbox"/> Bassa	<input type="checkbox"/> Media	<input type="checkbox"/> Alta	
Tensione (BT)	Tensione (MT)	Tensione (AT)	Tensione nominale:.....V
MODALITA' DI CONNESSIONE ALLA RETE			
<input type="checkbox"/> La potenza in prelievo disponibile sul punto di connessione dell'impianto è relativa alla sola alimentazione dei servizi ausiliari di impianto <input type="checkbox"/> La potenza in prelievo disponibile sul punto di connessione dell'impianto è relativa all'alimentazione dei servizi ausiliari e di altre utenze <input type="checkbox"/> L'impianto immette tutta l'energia in rete. I servizi ausiliari sono alimentati da una fornitura dedicata <input type="checkbox"/> L'impianto alimenta utenze in corrente continua (solo per impianti di potenza inferiore a 20 kW)			
<input type="checkbox"/> L'impianto condivide il punto di connessione con altri impianti di produzione da fonti di generazione diverse dal fotovoltaico o sono presenti sistemi di accumulo dell'energia			

E' stata realizzata una quota di potenza Po in osservanza dell'obbligo d'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. 28/2011?

SI NO

..... Po (kW)

Da compilare solo per impianti di potenza superiore a 20kW

Il Soggetto Responsabile (produttore) si avvale del Gestore di Rete per l'erogazione delle misure?

SI NO

Denominazione del gestore di rete elettrica locale:

Codice Pod (art. 14 comma 1 della delibera ARG/elt 107/09 - TIS):.....

(Qualora il predetto codice identificativo non sia disponibile, le imprese distributrici forniscono un codice identificativo univocamente definito per impresa distributrice)

Codice di rintracciabilità (rilasciato dal gestore di rete):

Codice UP (indicato nell'attestazione GAUDI':

Codice SEZIONE (indicato nell'attestazione GAUDI':

*Attenzione: tale informazione risulta necessaria
al rilascio dell'incentivo*

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO DEI MODULI FOTOVOLTAICI

Tipo	Inclinazione (gr.)	Orientamento (gr.)
.....

TIPOLOGIA DEL SITO

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> Abitazione privata | <input type="checkbox"/> Condominio |
| <input type="checkbox"/> Infrastruttura ricettiva o alberghiera | <input type="checkbox"/> Terreno agricolo |
| <input type="checkbox"/> Uffici e/o attività del terziario | <input type="checkbox"/> Manufatto industriale |
| <input type="checkbox"/> Manufatto commerciale | <input type="checkbox"/> Centrale di produzione di energia elettrica |
| <input type="checkbox"/> Scuola pubblica o paritaria di qualsiasi ordine e grado | <input type="checkbox"/> Struttura sanitaria pubblica |
| <input type="checkbox"/> Edificio che sia sede amministrativa di proprietà di ente locale o di regione e provincia autonoma | <input type="checkbox"/> Altri edifici pubblici / edifici di organizzazioni ONLUS |
| <input type="checkbox"/> Terreno demanio militare | <input type="checkbox"/> Terreno industriale |

Discarica Esaurita, cave dismesse, miniere esaurite

Altro (specificare)

Area oggetto di interventi di bonifica, ubicate all'interno di siti contaminati come definiti dall'art. 240 del DL 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni o integrazioni

area non agricola in concessione del servizio idrico integrato

TITOLO AUTORIZZATIVO

Ente che ha rilasciato il titolo autorizzativo:

Data di conseguimento del titolo Autorizzativo:/...../.....

Data di presentazione della richiesta per il conseguimento del titolo Autorizzativo:/...../.....

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICO

Ente che ha rilasciato il certificato:

Protocollo:/...../.....

ESTENSIONE DEL SITO IMPIANTO

Superficie lorda occupata dall'impianto: m²

Superficie del terreno agricolo nella disponibilità del m²

TIPOLOGIA DI INSTALLAZIONE

ALTRO IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Tipologia 1 - Impianto installato a terra

Tipologia 2 - Altro

PERGOLE, SERRE, BARRIERE ACUSTICHE, TETTOIE E PENSILINE (Per la richiesta della tariffa incentivante di cui all'art. 5, comma 3, D.M. 5 luglio 2012)

Tipologia 1 - Pergole

Tipologia 2 - Serre

Tipologia 3 - Barriere acustiche

Tipologia 4 - Tettoie

Tipologia 5 - Pensiline

Tipologia 6 - Fabbricati rurali

IMPIANTI SU EDIFICI A DESTINAZIONE PRODUTTIVA

IMPIANTI SU EDIFICI DOTATI DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA

IMPIANTI SU EDIFICI CON COPERTURE IN ETERNIT O COMUNQUE CONTENENTI AMIANTO, CON LA COMPLETA RIMOZIONE DELL'ETERNIT O DELL'AMIANTO

Tipologia 1 - Moduli fotovoltaici installati su tetti piani ovvero coperture con pendenze fino a 5°

Tipologia 2 - Moduli fotovoltaici installati su tetti a falda

Tipologia 3 - Moduli fotovoltaici installati su tetti, diversi da quelli di cui alle prime due tipologie

Tipologia 4 - Moduli fotovoltaici installati in qualità di frangisole

Tipologia 5 - Moduli fotovoltaici installati su un tetto con profilo misto

IMPIANTO FOTOVOLTAICO INTEGRATO CON CARATTERISTICHE INNOVATIVE

I moduli ed i componenti speciali, sono sviluppati specificatamente per integrarsi e sostituire elementi architettonici di edifici quali:

Tipologia 1 - Coperture degli edifici

Tipologia 2 - Superfici opache verticali

Tipologia 3 - Superfici trasparenti o semitrasparenti sulle coperture

Tipologia 4 - Superfici apribili e assimilabili quali porte, finestre e vetrine anche

Se non apribili comprensive degli infissi

MODULO NON CONVENZIONALE

Moduli fotovoltaici flessibili per coperture

Moduli fotovoltaici rigidi per coperture e facciate

Nastri in film sottile su supporto rigido

Tegole fotovoltaiche

Moduli fotovoltaici trasparenti per facciate, finestre e coperture

COMPONENTE SPECIALE

N°brevetto europeo del sistema di montaggio o N° della richiesta di concessione del brevetto europeo

SUPERFICI OPACHE VERTICALI

NOTA: Per ulteriori chiarimenti si rimanda alla Guida alle applicazioni innovative finalizzate all'integrazione architettonica del fotovoltaico

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Classe A Classe B Classe C Classe D Classe inferiore a D

Valore dell'indice di prestazione energetica globale (EPg)..... kWh/m²anno (Edifici residenziali)

Valore dell'indice di prestazione energetica globale (EPg)..... kWh/m³anno (Residenze collettive , terziario, industria)

INCREMENTO DELLE TARIFFE INCENTIVANTI

IMPIANTO CON COMPONENTI PRICIPALI REALIZZATI UNICAMENTE ALL'INTERNO DI UN PAESE CHE RISULTI MEMBRO DELL'UE/SEE

IMPIANTO REALIZZATO SU EDIFICIO CON MODULI IN SOSTITUZIONE DI COPERTURA SU CUI E' STATA OPERATA

LA COMPLETA RIMOZIONE DELL'ETERNIT O DELL'AMIANTO:

COSTO DELL'IMPIANTO (iva esclusa)

Al fine di effettuare il monitoraggio tecnico previsto all'articolo 15, comma 1 del DM XX/07/2012

Fornitura moduli.....€

Fornitura inverter.....€

Resto della fornitura.....€

Installazione e progettazione.....€

Costo totale dell'impianto.....€

Costo specifico dell'impianto.....€/kW

Per la realizzazione dell'impianto si è usufruito di un contributo pubblico?.....

Importo:

Nome del

Bando/Legge:

Ente promotore:

Data

Pubblicazione:

CARATTERISTICHE DEI MODULI FOTOVOLTAICI

Tecnologia Costruttiva	Marca	Modello	Potenza (W)	Numero Moduli	Superficie occupata (mq)	Eff. Convers. Nominale (%)	CEI EN 61215	CEI EN 61646	CEI EN 61730	Garanzia 10 anni	Paese di Produzione
.....

REQUISITI DEI PRODUTTORI DEI MODULI FOTOVOLTAICI

certificato (^^) Indicare il nome dell'organo di certificazione che ha rilasciato il

(^) Indicare il nome del sistema/consorzio per il riciclo dei moduli

ISO 9001	OHSAS 18001	ISO 14000	Riciclo Moduli	Certificato di ispezione di fabbrica
(^^)	(^^)	(^^)	(^)	(^^)

CARATTERISTICHE DEI CONVERTITORI

Marca	Modello	Certificazione	Numero	Tensione Ingresso (V)	Tensione Uscita (V)	Paese di Produzione	Certificato di ispezione di fabbrica
.....	(^^)

CARATTERISTICA DEI TRASFORMATORI DI POTENZA

Marca	Modello	Matricola	Potenza	Rapporto Trasformazione
.....

CARATTERISTICHE DELLA PROTEZIONE D'INTERFACCIA

Protezioni di interfaccia :

Integrata al convertitore CC/CA Esterna al convertitore CC/CA

Conforme alla normativa attualmente vigente ed ai regolamenti del Gestore di rete

Modello della protezione d'interfaccia esterna:
 (da compilare solo in caso di protezione d'interfaccia esterna al convertitore)

CARATTERISTICHE DEI GRUPPI DI MISURA

Tipo Scambio

Marca	Modello	Matricola	Classe	Costante Moltiplicativa K	Data Installazione
.....

Tipo Produzione

Marca	Modello	Matricola	Classe	Costante Moltiplicativa K	Data Installazione
.....

L'installatore dell'impianto è il responsabile della documentazione finale di progetto ?

Sì

No

Allegato 6 Modello di scheda tecnica per gli impianti fotovoltaici a concentrazione

Il sottostante fac-simile si riferisce a tutte le possibili casistiche.
Il sistema genererà in modo automatico la scheda tecnica, con le sole informazioni rilevanti per il caso specifico, come caricate sul portale.

Scheda tecnica finale d'impianto - CPV

Numero identificativo GSE:

CODICE CENSIMP:.....

UBICAZIONE IMPIANTO			
Nome impianto:			
Regione:.....	Provincia:	Comune:.....	
Indirizzo:	Civico:.....	CAP:.....	
Località:			
Coordinate Geografiche:	Latitudine (N):	Longitudine(E):	
Dati Catastali:	Foglio:.....	Particella:.....	Sub:.....

CARATTERISTICHE GENERALI	
	Impianto entrato in esercizio il: .../.../...
<input type="checkbox"/> Impianto Mono-Sezione	Potenza Impianto:kW Producibilità annua attesa:kWh
<input type="checkbox"/> Impianto Multi-Sezione	Potenza Totale impianto multi-sezione:kW
<input type="checkbox"/> Nuovo Impianto Multi-Sezione	Potenza della sezione:kW Producibilità annua attesa della sezione:kWh
<input type="checkbox"/> Nuova Sezione di Impianto al quale è già associato un identificativo GSE:	Numero identificativo precedente: Potenza della sezione:kW Producibilità annua attesa della sezione:kWh

<input type="checkbox"/> Nuova Costruzione	
<input type="checkbox"/> Rifacimento totale	Impianto preesistente entrato in esercizio il (*) : .../.../...
<input type="checkbox"/> Potenziamento	<input type="checkbox"/> Potenziamento di impianto incentivato dal GSE(*) Numero identificativo impianto(**) 1: Potenza impianto 1:kW data di entrata in esercizio impianto 1 (***) : .../.../... Numero identificativo impianto n: Potenza impianto n:kW data di entrata in esercizio impianto n: .../.../... Potenza nominale totale prima dell'intervento:kW
<p>* Nel caso di potenziamenti multipli, se almeno uno una porzione è incentivata dal GSE selezionare "potenziamento di impianto incentivato dal GSE"</p> <p>** Nel caso di impianto non incentivato in Conto Energia selezionare 0</p> <p>*** Data di entrata in esercizio ai sensi del Decreto Ministeriale di riferimento vigente</p>	

CARATTERISTICHE DI CONNESSIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE

Bassa Media Alta
 Tensione Tensione Tensione Tensione nominale:.....V
 (BT) (MT) (AT)

MODALITA' DI CONNESSIONE ALLA RETE

- La potenza in prelievo disponibile sul punto di connessione dell'impianto è relativa alla sola alimentazione dei servizi ausiliari di impianto
 - La potenza in prelievo disponibile sul punto di connessione dell'impianto è relativa all'alimentazione dei servizi ausiliari e di altre utenze
 - L'impianto immette tutta l'energia in rete. I servizi ausiliari sono alimentati da una fornitura dedicata
 - L'impianto alimenta utenze in corrente continua (solo per impianti di potenza inferiore a 20 kW)
- L'impianto divide il punto di connessione con altri impianti di produzione da fonti di generazione diverse dal fotovoltaico o sono presenti

sistemi di accumulo dell'energia

E' stata realizzata una quota di potenza Po in osservanza dell'obbligo d'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici sottoposti a ristrutturazioni rilevanti ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. 28/2011?

SI NO

..... Po (kW)

Da compilare solo per impianti di potenza superiore a 20kW

Il Soggetto Responsabile (produttore) si avvale del Gestore di Rete per l'erogazione delle misure?

SI NO

Denominazione del gestore di rete elettrica locale:

Codice Pod (art. 14 comma 1 della delibera ARG/elt 107/09 - TIS):.....

(Qualora il predetto codice identificativo non sia disponibile, le imprese distributrici forniscono un codice identificativo univocamente definito per impresa distributrice)

Codice di rintracciabilità (rilasciato dal gestore di rete):

Codice UP (indicato nell'attestazione GAUDI'):

Codice SEZIONE (indicato nell'attestazione GAUDI'):

Attenzione: tale informazione risulta necessaria

al rilascio dell'incentivo

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO DEI MODULI FOTOVOLTAICI

Tipo	Inclinazione (gr.)	Orientamento (gr.)
.....

TIPOLOGIA DEL SITO

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> Abitazione privata | <input type="checkbox"/> Condominio |
| <input type="checkbox"/> Infrastruttura ricettiva o alberghiera | <input type="checkbox"/> Terreno agricolo |
| <input type="checkbox"/> Uffici e/o attività del terziario | <input type="checkbox"/> Manufatto industriale |
| <input type="checkbox"/> Manufatto commerciale | <input type="checkbox"/> Centrale di produzione di energia elettrica |

<input type="checkbox"/> Scuola pubblica o paritaria di qualsiasi ordine e grado	<input type="checkbox"/> Struttura sanitaria pubblica
<input type="checkbox"/> Edificio che sia sede amministrativa di proprietà di ente locale o di regione e provincia autonoma	<input type="checkbox"/> Altri edifici pubblici / edifici di organizzazioni ONLUS
<input type="checkbox"/> Terreno demanio militare	<input type="checkbox"/> Terreno industriale
<input type="checkbox"/> Discarica Esaurita, cave dismesse, miniere esaurite	<input type="checkbox"/> Altro (specificare)
<input type="checkbox"/> Area oggetto di interventi di bonifica, ubicate all'interno di siti contaminati come definiti dall'art. 240 del DL 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni o integrazioni	<input type="checkbox"/> area non agricola in concessione del servizio idrico integrato

TITOLO AUTORIZZATIVO

Ente che ha rilasciato il titolo autorizzativo:

Data di conseguimento del titolo Autorizzativo:/...../.....

Data di presentazione della richiesta per il conseguimento del titolo Autorizzativo:/...../.....

CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICO

Ente che ha rilasciato il certificato:

Protocollo:/...../.....

ESTENSIONE DEL SITO IMPIANTO

Superficie lorda occupata dall'impianto: m²

Superficie del terreno agricolo nella disponibilità del m²

COSTO DELL'IMPIANTO (iva esclusa)

Al fine di effettuare il monitoraggio tecnico previsto all'articolo 15, comma 1 del DM XX/07/2012

Fornitura moduli.....€

Fornitura inverter.....€

Resto della fornitura.....€

Installazione e progettazione.....€

Costo totale dell'impianto.....€

Costo specifico dell'impianto.....€/kW

Per la realizzazione dell'impianto si è usufruito di un contributo pubblico?.....

Importo:

Nome del

Bando/Legge:

Ente promotore:

Data

Pubblicazione:

CARATTERISTICHE DEL SISTEMA DI CAPTAZIONE

Sistema di captazione primario	Numero di captatori primari	Modello	Superficie (mq)	Sistema di captazione secondario	Fattore di concentrazione solare (geom.)	Fattore di concentrazione solare (energetico)	Efficienza ottica (%)
.....

CARATTERISTICHE DEI MODULI FOTOVOLTAICI A CONCENTRAZIONE

Tecnologia Costruttiva	Marca	Modello	CEI EN 62108	Potenza (W)	Numero Moduli	Superficie occupata (mq)	Accettanza angolare (gr.)	Eff. Convers. Nominale (%)	Temp Max. di esercizio (°C)	Sistema di raff. Celle	Garanzia 10 anni	Paese di Produzione
..... <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

REQUISITI DEI PRODUTTORI DEI MODULI FOTOVOLTAICI A CONCENTRAZIONE

(^^) Indicare il nome dell'organo di certificazione che ha rilasciato il certificato

ISO 9001	OHSAS 18001	ISO 14000	Certificato di fabbrica
(^^)	(^^)	(^^)	(^^)

CARATTERISTICHE DEI CONVERTITORI

Marca	Modello	Certificazione	Numero	Tensione Ingresso (V)	Tensione Uscita (V)	Paese di Produzione	Certificato di ispezione di fabbrica
.....	(^^)

CARATTERISTICA DEI TRASFORMATORI DI POTENZA

Marca	Modello	Matricola	Potenza	Rapporto Trasformazione
.....

CARATTERISTICHE DELLA PROTEZIONE D'INTERFACCIA
Protezioni di interfaccia :

Integrata al convertitore CC/CA
 Esterna al convertitore CC/CA

Conforme alla normativa vigente ed ai regolamenti del Gestore di rete

Modello della protezione d'interfaccia esterna:
 (da compilare solo in caso di protezione d'interfaccia esterna al convertitore)

CARATTERISTICHE DEI GRUPPI DI MISURA
Tipo Scambio

Marca	Modello	Matricola	Classe	Costante Moltiplicativa K	Data Installazione
.....

Tipo Produzione

Marca	Modello	Matricola	Classe	Costante Moltiplicativa K	Data Installazione
.....

L'installatore dell'impianto è il responsabile della documentazione finale di progetto ?

- Sì
 No

DATI DELL'INSTALLATORE

Nome:	Cognome:	Società:
Regione:	Provincia:	Comune:
Indirizzo:	Civico:	CAP:
Recapiti Telefonici:	Fax:	e-mail

Timbro e firma dell'Installatore in qualità di Responsabile della documentazione finale di progetto

Io sottoscritto.....nato a.....il...../...../....., dichiaro di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 15 del D. lgs. 28/2011 e delle competenze stabilite dalla legislazione vigente per la predisposizione della documentazione finale di progetto

Timbro e Firma dell'installatore

.....

Oppure

DATI DEL TECNICO ABILITATO

Nome:	Cognome:	Società:
Regione:	Provincia:	Comune:
Indirizzo:	Civico:	CAP:
Recapiti Telefonici:	Fax:	e-mail

Timbro e firma del Tecnico abilitato in qualità di Responsabile della documentazione finale di progetto

Io sottoscritto.....nato a.....il...../...../....., dichiaro di essere in possesso dei

requisiti e delle competenze stabilite dalla legislazione vigente per la predisposizione della documentazione finale di progetto

Timbro e Firma del Tecnico Abilitato

.....

Appendice A Definizioni

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del Decreto valgono, oltre alle definizioni dell'articolo 2 del presente e dei precedenti Decreti interministeriali, le ulteriori definizioni di seguito riportate:

Barriere acustica: manufatto realizzato per svolgere effettivamente la funzione di ridurre la propagazione dei rumori

Codice CENSIMP: codice dell'impianto rilasciato da Terna tramite GAUDÍ (identificato con IM_0123456)

Codice UP: codice delle unità di produzione (identificate con UP_0123456_01, UP_0123456_02 etc. per le UP rilevanti e con UPN_0123456_01, UPN_0123456_02, per le UP non rilevanti) creata su GAUDÍ e validate dal gestore di rete afferente all'impianto in esame identificato dal codice CENSIMP

Codice Sezione: codice delle sezioni d'impianto (identificate con SZ_0123456_01, SZ_0123456_02, etc.) costituenti l'unità di produzione creata su GAUDÍ e validata dal gestore di rete afferente all'impianto in esame identificato dal codice CENSIMP

Energia elettrica effettivamente immessa in rete: è la quota di energia elettrica prodotta ed immessa dall'unità di produzione nel punto di connessione alla rete, così come determinata dal gestore di rete e successivamente trasmessa al GSE. Si applicano i coefficienti di perdita convenzionali di cui all'art. 76, comma 1, lettera a) del Testo Integrato Settlement.

Energia elettrica immessa in rete: è l'energia elettrica effettivamente immessa nella rete, aumentata ai fini del Settlement, di un fattore percentuale, nel caso di punti di immissione in bassa tensione e in media tensione, secondo le stesse modalità previste dall'art. 76, comma 1 lettera a) del Testo Integrato Settlement.

Energia elettrica incentivata:

- nel caso di impianti fotovoltaici che accedono alle tariffe omnicomprensive ai sensi del Decreto, ad eccezione di quelli oggetto di potenziamento, la produzione netta immessa in rete;
- nel caso di impianti fotovoltaici oggetto di potenziamento che accedono alle tariffe omnicomprensive del Decreto, la produzione netta aggiuntiva effettivamente immessa in rete moltiplicata per un coefficiente di gradazione pari a 0,8.

Energia elettrica non incentivata: è la differenza, qualora positiva, tra l'energia elettrica effettivamente immessa in rete e l'Energia elettrica incentivata. Tale quantità di energia elettrica, ai fini della remunerazione e della disciplina degli sbilanciamenti, viene aumentata di un fattore percentuale, nel caso di punti di immissione in bassa tensione e in media tensione, secondo le stesse modalità previste dall'art. 76, comma 1, lettera a) del Testo Integrato Settlement.

Energia immessa in rete aggiuntiva: è l'aumento espresso in kWh, nel caso di interventi di potenziamento o di impianti multi-sezione, dell'energia elettrica aggiuntiva immessa in rete da una nuova sezione entrata in esercizio, determinato dal gestore di rete e trasmesso al GSE (applicando, ove necessario, algoritmi di ripartizione dell'energia immessa in rete sull'unico punto di scambio con la rete sulle produzioni delle sezioni afferenti allo stesso impianto).

Foglio: Porzione di territorio comunale che il catasto rappresenta nelle proprie mappe cartografiche. Il dato deve essere sempre indicato.

Frangisole: struttura collegata alle superfici verticali di edifici, atta a produrre ombreggiamento e schermatura di superfici trasparenti sottostanti. La lunghezza totale dell'impianto non può superare il doppio della lunghezza totale delle aperture trasparenti.

GAUDÍ: è il sistema di Gestione dell'Anagrafica Unica Degli Impianti di produzione di energia elettrica predisposto da Terna, in ottemperanza all'articolo 9, comma 9.3, lettera c), della deliberazione ARG/elt 205/08 e alla deliberazione ARG/elt 124/10.

Impianto asservito ad attività produttive: impianto che alimenta le utenze di un edificio o fabbricato destinato ad attività produttive intendendosi per tale un edificio o fabbricato al cui interno si svolge un'attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari, i servizi di telecomunicazione.

Impianto a inseguimento: impianto i cui moduli sono montati su apposite strutture mobili, fissate al terreno, che, ruotando intorno ad uno o due assi, inseguono il percorso del sole allo scopo di incrementare la captazione della radiazione solare.

Impianto fotovoltaico multi-sezione: impianto fotovoltaico nella titolarità di un solo Soggetto Responsabile, che risponde a tutti i seguenti requisiti:

- ciascuna sezione dell'impianto è dotata di autonoma apparecchiatura di misura dell'energia prodotta ed è identificata con un codice sezione e codice UP in GAUDÍ;
- a ciascuna sezione corrisponde una sola tipologia installativa;
- la data di entrata in esercizio di ciascuna sezione è univocamente definibile e tutte le sezioni entrano in esercizio entro 2 anni dalla data di entrata in esercizio della prima sezione;

e per il quale sia stata presentata una domanda di ammissione agli incentivi come impianto multi-sezione.

Numero identificativo del GSE: è il codice associato all'impianto fotovoltaico censito sul sistema informatico del GSE.

Particella: è detta anche mappale o numero di mappa, rappresenta, all'interno del foglio, una porzione di terreno o il fabbricato e l'eventuale area di pertinenza e viene contrassegnata, tranne rare eccezioni, da un numero. Il dato deve essere sempre indicato.

Pensilina: struttura accessoria posta a copertura di parcheggi o percorsi pedonali. Non rientrano in questa tipologia quelle strutture realizzate in ampi spazi aperti, anche con destinazione agricola, che risultano scollegate e non funzionali a strutture ad uso pubblico o ad edifici con qualsiasi destinazione d'uso.

I moduli devono avere una distanza minima dal suolo di 2 metri.

Pergola: struttura di pertinenza di unità a carattere residenziale, atta a consentire il sostegno di verde rampicante su terrazzi, cortili o giardini, con una ridotta superficie di copertura in pianta. Non rientrano in questa tipologia specifica quelle strutture realizzate in ampi spazi aperti, anche con destinazione agricola, scollegati da edifici residenziali.

I moduli devono avere una distanza minima dal suolo di 2 metri.

Piccola rete isolata: rete con un consumo inferiore a 2500 GWh nel 1996, ove meno del 5% è ottenuto dall'interconnessione con altre reti.

Produzione netta aggiuntiva di un impianto: è l'aumento espresso in kWh, ottenuto a seguito di un potenziamento o all'entrata in esercizio di una nuova sezione (negli impianti multi-sezione), dell'energia elettrica netta prodotta annualmente e misurata attraverso l'installazione di un gruppo di misura dedicato esclusivamente alla misurazione dell'energia prodotta dalla nuova sezione;

Produzione netta di energia elettrica: è la produzione lorda diminuita dell'energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari di centrale, delle perdite nei trasformatori principali e delle perdite di linea fino al punto di consegna dell'energia alla rete elettrica. Nel caso di impianti oggetto di incentivazione ai sensi del decreto interministeriale 5 maggio 2011 viene definita sulla base dei dati di misura, mentre negli altri casi viene calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 22 del decreto interministeriale 6 luglio 2012 e dall'articolo 6 del decreto interministeriale 5 luglio 2012;

Produzione netta immessa in rete: è il minimo tra la produzione netta di energia elettrica e l'energia elettrica effettivamente immessa in rete;

Produzione netta consumata in sito: è la differenza, se positiva, tra la Produzione netta di un impianto (o di una sezione) e l'Energia effettivamente immessa in rete;

Produzione netta aggiuntiva immessa in rete: è il minor valore tra la produzione netta aggiuntiva di un impianto e l'energia elettrica aggiuntiva effettivamente immessa in rete, imputabile all'intervento di potenziamento o all'entrata in esercizio di una nuova sezione (negli impianti multi-sezione), espressa in kWh, come misurata e determinata dal gestore di rete;

Punto di misura: punto fisico (identificato con i codici PM_0123456_01, PM_0123456_02, etc.) che deve essere riportato nello schema unifilare elettrico dell'impianto per identificare dove è stata installata l'Apparecchiatura di misura dell'energia elettrica prodotta o di scambio con la rete.

Referente tecnico: soggetto delegato dal Soggetto Responsabile a espletare tutte le pratiche tecniche e amministrative con il GSE.

Ritiro dedicato: è il ritiro dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 387/03 e dell'energia elettrica di cui al comma 41 della legge n. 239/04 sulla base delle modalità e delle condizioni definite dalla deliberazione n. 280/07;

Sezione d'impianto: porzione di impianto, identificata dal Codice Sezione in GAUDÍ, costituita dai moduli fotovoltaici, inverter e anche dall'apparecchiatura ad essa dedicata per la misura dell'energia elettrica prodotta.

Servizio di scambio sul posto: servizio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e successive modifiche ed integrazioni, erogato dal GSE, atto a consentire la compensazione tra il valore associabile all'energia elettrica prodotta e immessa in rete e il valore associabile all'energia elettrica prelevata dalla rete e consumata in un periodo differente da quello in cui avviene la produzione.

Sistema informatico: sistema informatico realizzato dal GSE per la gestione delle richieste di incentivazione e/o delle richieste di iscrizione al registro per gli impianti fotovoltaici.

Il sistema si divide in due macro aree:

1. *l'Applicazione Web (Portale)* utilizzata dai Soggetti Responsabili o dai Referenti Tecnici per caricare la documentazione e presentare la richiesta di incentivazione e/o la richiesta di iscrizione al registro;
2. *l'Area Intranet* utilizzata dal GSE per la gestione delle richieste di incentivazione caricate dai Soggetti Responsabili o dai loro Referenti Tecnici.

Subalterno: per il catasto fabbricati, dove presente, identifica un bene immobile, compresa la singola unità immobiliare esistente su una particella. L'unità immobiliare urbana è l'elemento minimo inventariabile che ha autonomia reddituale e funzionale.

Generalmente, nell'ipotesi di un intero fabbricato, ciascuna unità immobiliare è identificata da un proprio subalterno.

Qualora il fabbricato sia costituito da un'unica unità immobiliare, il subalterno potrebbe essere assente.

Il dato, qualora esistente, deve sempre essere indicato per l'univoca identificazione della singola unità immobiliare.

Per il catasto terreni, dove presente, si riferisce essenzialmente ai fabbricati rurali.

Tettoia: struttura posta a copertura di ambienti esterni agli edifici formata da spioventi che poggiano sul muro degli edifici stessi o anche struttura fissa e indipendente all'edificio purché pertinente e funzionale allo stesso.

I moduli devono avere una distanza minima dal suolo di 2 metri.

Utente dell'applicazione: soggetto designato dal Soggetto Responsabile, con mandato con rappresentanza, a interagire con il sistema informatico del GSE.

L'Utente dell'applicazione può coincidere con il Soggetto Responsabile o con il Referente tecnico.

Unità di Produzione: è identificata dal Codice UP in GAUDÍ ed è costituita da un insieme di sezioni di impianto così come aggregate in GAUDÍ (in linea generale ad ogni impianto con un determinato Codice CENSIMP possono corrispondere più Unità di Produzioni).

Appendice B Costo indicativo cumulato annuo degli incentivi

Il “costo indicativo cumulato annuo degli incentivi” o “costo indicativo cumulato degli incentivi”: è la sommatoria degli incentivi, gravanti sulle tariffe dell’energia elettrica, riconosciuti a tutti gli impianti alimentati da fonte fotovoltaica in attuazione del presente decreto e dei precedenti provvedimenti di incentivazione; ai fini della determinazione del costo generato dai provvedimenti antecedenti al presente decreto, si applicano le modalità previste dal DM 5 maggio 2011; ai fini della determinazione dell’ulteriore costo generato dal presente decreto:

- viene incluso il costo degli impianti ammessi a registro in posizione utile. A tali impianti, fino all’entrata in esercizio, è attribuito un incentivo pari alla differenza fra la tariffa incentivante spettante alla data di entrata in esercizio dichiarata dal produttore e il prezzo medio zonale nell’anno precedente a quello di richiesta di iscrizione;
- l’incentivo attribuibile agli impianti entrati in esercizio che accedono ad incentivi calcolati per differenza rispetto a tariffe incentivanti costanti, ivi inclusi gli impianti che accedono a tariffe fisse omnicomprensive, è calcolato per differenza con il valore del prezzo zonale nell’anno precedente a quello in corso;
- la producibilità annua netta incentivabile è convenzionalmente fissata in 1200 kWh/kW per tutti gli impianti;

definiti i seguenti parametri:

Pmz: prezzo medio zonale nell’anno precedente a quello di richiesta di iscrizione

Tod: tariffa omnicomprensiva, inclusi di eventuali premi/riduzioni (EE dichiarata)

To: tariffa omnicomprensiva, inclusi di eventuali premi/riduzioni (EE effettiva)

P: potenza nominale

n: impianti ammessi al registro

m: impianti in esercizio

t: totale impianti

il costo per gli impianti del V conto energia è calcolato nel seguente modo:

$$C_{totale} = C_{registro} + C_{esercizio}$$

I costi degli impianti a registro sono calcolati considerando la tariffa relativa alla data di entrata in esercizio prevista:

$$C_{registro} = \sum_{i=1}^n C_{i registro} = \sum_{i=1}^n (T_{odi} - P_{mzi}) \cdot P_i \cdot 1200$$

Per gli impianti in esercizio che accedono direttamente alle tariffe incentivanti il costo è calcolato nel seguente modo:

$$C_{esercizio} = \sum_{j=1}^{t-n} C_{i esercizio} = \sum_{j=1}^{t-n} (T_{oj} - P_{mzj}) \cdot P_j \cdot 1200$$

Appendice C Modalità di installazione degli impianti fotovoltaici sugli edifici

Ai fini dell'applicabilità della tariffa incentivante competente agli impianti fotovoltaici "su edifici" si adotta la definizione di edificio contenuta nel DPR 26/08/1993 n. 412 e successive modificazioni. In particolare, per "edificio" si intende un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti, dispositivi tecnologici ed arredi che si trovano al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici.

Tutte le strutture (compresi i fabbricati rurali), in linea con la citata definizione che presuppone un volume chiuso energeticamente certificabile secondo la normativa nazionale, rientrano tra i manufatti per i quali è possibile accedere alle tariffe "su edifici", a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza.

Si precisa che per edifici a destinazione produttiva non soggetti a obbligo di certificazione energetica, di cui all'art. 7 comma 8, lettera c) del Decreto, si intendono gli edifici non residenziali i cui ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili.

Per poter accedere alla pertinente tariffa, gli impianti realizzati sugli edifici devono rispettare le condizioni tecniche previste dall'allegato 2 del Decreto e sinteticamente riportate nella Tabella A1:

1	Moduli fotovoltaici installati su tetti piani ovvero su copertura con pendenza fino a 5°	Qualora sia presente una balaustra perimetrale, la quota massima, riferita all'asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore all'altezza minima della stessa balaustra. Qualora non sia presente una balaustra perimetrale l'altezza massima dei moduli rispetto al piano non deve superare i 30 cm.
2	Moduli fotovoltaici installati su tetti a falda	I moduli devono essere installati in modo complanare alla superficie del tetto con o senza sostituzione della medesima superficie.
3	Moduli fotovoltaici installati su tetti aventi caratteristiche diverse da quelli di cui ai punti 1 e 2.	I moduli devono essere installati in modo complanare al piano tangente o ai piani tangenti del tetto, con una tolleranza di più o meno 10 gradi
4	Moduli fotovoltaici installati in qualità di frangisole	I moduli sono collegati alla facciata al fine di produrre ombreggiamento e schermatura di superfici trasparenti

Tabella A1 – Modalità di posa dei moduli fotovoltaici ai fini del riconoscimento delle tariffe come impianti "su edifici"

Non rientrano nella definizione di edificio i fabbricati rurali, comunque accatastati, che non rispettano i requisiti sopra riportati; ad essi, tuttavia, ai soli fini delle modalità d'installazione dei moduli, si applicano le disposizioni della presente appendice.

Non rientrano nella definizione di edificio le pergole, le serre, le tettoie, le pensiline, le barriere acustiche e le strutture temporanee comunque denominate, anche se accatastate nel catasto dei fabbricati.

Per le applicazioni su coperture di edifici, viene considerata superficie utile per l'installazione anche l'eventuale porzione di tetto che si estende a protezione di volumi non chiusi, purché questa non sia stata realizzata con interventi di retrofit appositamente progettati per ospitare la superficie fotovoltaica.

Le pagine seguenti, organizzate per schede secondo le modalità di installazione delineate nel DM 5 Luglio 2012, descrivono le tipologie di intervento valide per il riconoscimento delle tariffe incentivanti competente a impianti posizionati su edifici.

1 – Moduli fotovoltaici installati su tetti piani ovvero su coperture con pendenze fino a 5°.

Cosa dice il Decreto

Moduli fotovoltaici installati su tetti piani ovvero su coperture con pendenze fino a 5°

Qualora sia presente una balaustra perimetrale, la quota massima, riferita all'asse mediano dei moduli fotovoltaici, deve risultare non superiore all'altezza minima della stessa balaustra.

Qualora non sia presente una balaustra perimetrale l'altezza massima dei moduli rispetto al piano non deve superare i 30 cm.

In questa modalità di installazione rientrano gli impianti fotovoltaici installati su tetti piani (cioè i lastri solari orizzontali non abitabili), su terrazze (cioè le superfici piane di copertura utilizzabili e praticabili) e su superfici di copertura sub orizzontali con pendenza dell'elemento di tenuta fino a 5°.

In assenza di elementi perimetrali o in presenza di elementi perimetrali alti fino a 30 cm da terra ($H \leq 30$ cm), l'altezza massima dei moduli ($H1$) rispetto al piano non deve superare i 30 cm (Fig.1 Caso 1).




Figura 1 - Caso 1, $H \leq 30$ cm - Schema esemplificativo di un'installazione idonea alla classificazione dell'impianto fotovoltaico nella categoria "su edifici"

La balaustra è un elemento perimetrale alto più di 30 cm costituito da materiale rigido e resistente. La superficie costituente la balaustra può essere continua o discontinua purché realizzata da elementi verticali o orizzontali inattraversabili da una sfera di 10 cm di diametro. Tale elemento è costruito e fissato al piano di calpestio in modo da poter reggere in ogni caso il massimo sforzo cui può essere assoggettato, tenuto conto delle condizioni ambientali e della sua specifica funzione.



Figura 2 – Esempio di installazione idonea alla classificazione dell'impianto fotovoltaico nella categoria "su edifici" in caso assenza di una balaustra perimetrale

In caso di presenza di una balaustra, l'altezza H_m del modulo fotovoltaico o della schiera dei moduli fotovoltaici, misurata da terra fino all'asse mediano degli stessi, non deve superare l'altezza della balaustra perimetrale misurata nel suo punto più basso (Fig.2 Caso2).




Figura 3 – Caso 2, $H > 30\text{cm}$ - Schema esemplificativo di un'installazione idonea alla classificazione dell'impianto fotovoltaico nella categoria "su edifici"



Figura 4 – Esempio di installazione idonea alla classificazione dell'impianto fotovoltaico nella categoria "su edifici" in caso di presenza di una balastra perimetrale



Figura 5 - Esempio di installazione non idonea alla classificazione dell'impianto fotovoltaico nella categoria "su edifici" – Motivazione: l'elemento perimetrale non può essere considerato balastra e la quota massima dei moduli supera i 30 cm

2 – Moduli fotovoltaici installati su tetti a falda.

Cosa dice il Decreto

Moduli fotovoltaici installati su tetti a falda.

I moduli devono essere installati in modo complanare alla superficie del tetto con o senza sostituzione della medesima superficie.

I moduli, al fine di risultare complanari, dovranno essere montati mantenendo la stessa inclinazione della superficie che li accoglie; è necessario, inoltre, che la distanza tra la superficie dei moduli e la superficie di copertura sia ridotta al minimo indispensabile. In ogni caso, i moduli non dovranno sporgere rispetto alla falda di copertura.




Figura 6 - Esempio di schema costruttivo di un impianto fotovoltaico installato su tetto a falda classificabile nella categoria "su edifici"



Figura 7 – Esempio di installazione idonea alla classificazione dell'impianto fotovoltaico nella categoria "su edifici" in caso di installazione complanare su un tetto a falda



Figura 8 – Esempio di installazione idonea alla classificazione dell'impianto fotovoltaico nella categoria "su edifici" in caso di installazione complanare su un tetto a falda senza sostituzione della superficie di copertura



Figura 9 - Esempio di installazione non idonea alla classificazione dell'impianto fotovoltaico nella categoria "su edifici" – Motivazione: i moduli non sono complanari alla falda di copertura



Figura 10 - Esempio di installazione non idonea alla classificazione dell'impianto fotovoltaico nella categoria "su edifici" – Motivazione: i moduli non rispettano la geometria della falda di copertura

3 – Moduli fotovoltaici installati su tetti aventi caratteristiche diverse da quelli di cui alle modalità di installazione 1 e 2.

Cosa dice il Decreto

Moduli fotovoltaici installati su tetti aventi caratteristiche diverse da quelli di cui alle modalità di installazione 1 e 2.

I moduli devono essere installati in modo complanare al piano tangente o ai piani tangenti del tetto, con una tolleranza di più o meno 10 gradi.

E' necessario che **ogni modulo sia appoggiato alla superficie di copertura** in modo complanare al piano tangente o ai piani tangenti del tetto, con una tolleranza di più o meno 10 gradi.

Le immagini e gli schemi riportati di seguito esemplificano alcune tipologie di installazione per le quali è possibile applicare la tariffa per impianti su edifici:




Figura 11 – Schema esemplificativo di un'installazione idonea alla classificazione dell'impianto fotovoltaico nella categoria "su edifici"




Figura 12 – Schema esemplificativo di una corretta installazione: complanarità al piano tangente o ai piani tangenti del tetto, con una tolleranza di più o meno 10 gradi.




Figura 13 – Schema esemplificativo di un'installazione non idonea alla classificazione dell'impianto fotovoltaico nella categoria "su edifici" – Motivazione: il modulo non è appoggiato alla superficie di copertura




Figura 14 – Schema esemplificativo di un'installazione non idonea alla classificazione dell'impianto fotovoltaico nella categoria "su edifici" – Motivazione: il modulo non è appoggiato alla superficie di copertura



Fig.15 – Esempio di installazione idonea alla classificazione dell'impianto fotovoltaico nella categoria "su edifici" in caso di installazione su una superficie di copertura curva



**Figura 16 - Esempio di installazione non idonea alla classificazione dell'impianto fotovoltaico nella categoria "su edifici" –
Motivazione: i moduli non sono disposti secondo il piano tangente**



**Figura 17 - Esempio di installazione non idonea alla classificazione dell'impianto fotovoltaico nella categoria "su edifici" –
Motivazione: i moduli fotovoltaici non sono appoggiati alla superficie di copertura.**



a)



b)

Figura 18 (a e b) - Esempio di installazione non idonea alla classificazione dell’impianto fotovoltaico nella categoria “su edifici” – Motivazione: alcune file di moduli fotovoltaici non sono appoggiate alla superficie di copertura.

4 – Moduli fotovoltaici installati su tetti misti

Sui tetti misti, cioè costituiti da porzioni di forma comunque riconducibile ai profili sopra descritti, è possibile installare i moduli in ciascuna porzione secondo le modalità consentite per lo specifico profilo.




Figura 19- Esempio di installazione di impianto fotovoltaico “su edifici” in presenza di tetto misto.

5 – Moduli fotovoltaici installati in qualità di frangisole.

Cosa dice il Decreto

Moduli installati in qualità di frangisole

I moduli sono collegati alla facciata al fine di produrre ombreggiamento e schermatura di superfici trasparenti.

Con riferimento alla figura sottostante, dovrà essere rispettata la seguente relazione:

$$L_{tot} \leq 2 \sum_{i=1}^n L_i$$

Dove n è il numero di superfici trasparenti sottese al frangisole fotovoltaico e L_{tot} la lunghezza dell’impianto.




Figura 20 –Parametri geometrici per il rispetto delle regole per il frangisole fotovoltaico

In questa categoria rientrano tutti quegli elementi schermanti il cui design sia stato studiato opportunamente per l'alloggio dei moduli e il percorso dei cavi elettrici.

L'inserimento dovrà risultare armonioso in relazione alla forma complessiva dell'edificio.




Figura 21 – Schema costruttivo di un frangisole fotovoltaico



Fig. 22 – Esempio di installazione idonea alla classificazione dell'impianto fotovoltaico nella categoria "su edifici"




Fig.23 – Esempio di installazione idonea alla classificazione dell’impianto fotovoltaico nella categoria “su edifici”



Figura 24 - Esempio di installazione non idonea alla classificazione dell’impianto fotovoltaico nella categoria “su edifici” – Motivazione: la lunghezza dell’impianto fotovoltaico supera il doppio della lunghezza delle aperture trasparenti sottese



Figura 25 - Esempio di installazione non idonea alla classificazione dell’impianto fotovoltaico nella categoria “su edifici” – Motivazione: la struttura collegata non sottende superfici trasparenti


Appendice D Schemi elettrici di connessione e posizionamento dei gruppi di misura

Ai fini dell'ammissione alle tariffe incentivanti il posizionamento dei gruppi di misura dell'energia prodotta dall'impianto deve rispettare le seguenti regole:


- per impianti collegati alla rete in media ed alta tensione, che alimentano eventuali utenze in media e bassa tensione, è possibile installare il misuratore dell'energia prodotta tra l'inverter con uscita in BT e il trasformatore BT/MT;
- per impianti collegati alla rete in bassa tensione, che alimentano utenze in bassa tensione, i misuratori devono sempre essere posizionati all'uscita del gruppo di conversione della corrente continua, ivi incluso l'eventuale trasformatore di isolamento e/o di adattamento BT/BT, prima che essa sia resa disponibile alle utenze e/o immessa nella rete elettrica.

Di seguito si riportano alcuni schemi esemplificativi tipici di posizionamento dei gruppi di misura relativi a un'unità di produzione identificata con un codice CENSIMP, POD e UP.


Connessioni in bassa tensione (BT)



Schema B.1: Connessione di un impianto fotovoltaico alla rete elettrica BT. All'impianto corrisponde un codice CENSIMP.




Schema B.2: Connessione di un impianto fotovoltaico alla rete elettrica BT con trasformatore di isolamento e/o adattamento. La misura avviene a valle del trasformatore. All'impianto corrisponde un codice CENSIMP.




Schema B.3: Connessione di un impianto fotovoltaico alla rete elettrica BT con utenze in corrente continua. La misura viene effettuata ai morsetti del generatore fotovoltaico. All'impianto corrisponde un codice CENSIMP.


Connessioni in media tensione (MT)



Schema B.4: Connessione di un impianto fotovoltaico alla rete elettrica MT. La misura viene effettuata a valle dei gruppi di conversione continua/alternata. All'impianto corrisponde un codice CENSIMP.



Schema B.5: Connessione di un impianto fotovoltaico alla rete elettrica MT con adattamento della tensione in BT per l'alimentazione delle utenze. La misura viene effettuata a valle del trasformatore BT/BT. All'impianto corrisponde un codice CENSIMP.




Schema B.6: Connessione di un impianto fotovoltaico alla rete elettrica MT e alimentazione delle utenze in MT. La misura viene effettuata a valle dei gruppi di conversione continua/alternata. All'impianto corrisponde un codice CENSIMP.

Appendice E Modalità di compilazione degli schemi unifilari elettrici da parte del SR e di determinazione delle misure da parte del Gestore di Rete

Si riportano di seguito alcuni casi e schemi esplicativi che rappresentano la complessità e gli algoritmi che il gestore di rete dovrà applicare per la determinazione delle misure da trasmettere al GSE nel caso di potenziamento e multi-sezione. In ogni caso, si richiede ai soggetti responsabili (SR) di inviare al GSE gli schemi unifilari contenenti tutte le informazioni dell'impianto che sono riportate in questi esempi: codice POD del punto di scambio, codice CENSIMP identificativo dell'impianto, codici identificativi dei punti di misura PM, codici sezione identificati delle sezioni d'impianto e di ogni UP, codici UP identificativi delle varie unità di produzione costituenti l'impianto. Inoltre è opportuno identificare il perimetro delle varie UP dell'impianto che sono costituite da una o più sezioni.

Esempio 1



Schema C.1: Potenziamento di un impianto fotovoltaico

Nel caso riportato in figura C.1, il soggetto responsabile per la nuova sezione di impianto, identificata con il codice SZ_S01ABCD_02, registra su GAUDÍ una nuova Unità di produzione avente codice UP_S01ABCD_02 (o UPN_S01ABCD_02 nel caso in cui fosse una UP non rilevante).

Il responsabile dell'invio della misura dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete, dovrà trasmettere al GSE le misure dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete determinate secondo le modalità di seguito riportate.

Ai fini del riconoscimento dell'incentivo, ai sensi del DM 05/07/2012, il soggetto responsabile del servizio di misura, prima della trasmissione al GSE delle misure dell'energia immessa in rete, dovrà applicare gli algoritmi di seguito riportati per la sezione potenziante (identificata con il codice SZ_S01ABCD_02 e costituente la UP con codice UP_S01ABCD_02):

- P_{L2} = Misura dell'energia prodotta lorda della sezione potenziante SZ_S01ABCD_02, rilevata dall'apparecchiatura di misura di produzione (PM_S01ABCD_02)
- $E_{i,UP_S01ABCD_01}$ = Misura dell'energia elettrica immessa in rete aggiuntiva della sezione potenziante SZ_S01ABCD_02, determinata secondo il seguente algoritmo:

$$E_{i,UP_S01ABCD_02} = E_i * \frac{P_{L2}}{P_{L1} + P_{L2}}$$

Dove:

E_i = Misura dell'energia immessa in rete totale dall'impianto, con codice CENSIMP IM_S01ABCD, rilevata dall'apparecchiatura di misura sul punto di scambio con la rete (PM_S01ABCD_03)

P_{L1} = Misura della produzione lorda della sezione SZ_S01ABCD_01 esistente, rilevata dall'apparecchiatura di misura di produzione (PM_S01ABCD_01)

P_{L2} = Misura della produzione lorda della sezione SZ_S01ABCD_02 potenziante, rilevata dall'apparecchiatura di misura di produzione (PM_S01ABCD_02)

Invece per quanto riguarda le misure di produzione e di immissione che devono essere trasmesse al GSE per la gestione degli incentivi e dei meccanismi di ritiro dell'energia per la sezione già in esercizio (identificata con il codice SZ_S01ABCD_01 e costituente la UP con codice UP_S01ABCD_01):

- P_{L1} = Misura dell'energia prodotta lorda della sezione già in esercizio SZ_S01ABCD_01, rilevata dall'apparecchiatura di misura di produzione (PM_S01ABCD_01) ai fini dell'erogazione degli incentivi in conto energia;
- $E_{i,UP_S01ABCD_01}$ = Misura dell'energia elettrica immessa in rete aggiuntiva della sezione già in esercizio SZ_S01ABCD_01, ai fini dell'applicazione del meccanismo di ritiro dell'energia, determinata secondo il seguente algoritmo:

$$E_{i,UP_S01ABCD_01} = E_i * \frac{P_{L1}}{P_{L1} + P_{L2}}$$


Dove:

E_i = Misura dell'energia immessa in rete totale dall'impianto, con codice CENSIMP IM_S01ABCD, rilevata dall'apparecchiatura di misura sul punto di scambio con la rete (PM_S01ABCD_03)

P_{L1} = Misura della produzione lorda della sezione SZ_S01ABCD_01 esistente, rilevata dall'apparecchiatura di misura di produzione (PM_S01ABCD_01)

P_{L_2} = Misura della produzione lorda della nuova sezione SZ_S01ABCD_02, rilevata dall'apparecchiatura di misura di produzione (PM_S01ABCD_02)

Esempio 2



Schema C.2: Impianto fotovoltaico multi-sezione

Nel caso riportato in figura C.2, il soggetto responsabile crea in GAUDÍ una nuova UP con codice UP_S01ABCD_02 (oppure UPN_S01ABCD nel caso di UP non rilevante) afferente alla terza SEZ_S01ABCD_03 per lo stesso codice CENSIMP IM_S01ABCD che accederà al nuovo regime di incentivazione ai sensi del DM 05/07/2012. Lo schema riporta per completezza anche la rappresentazione delle sezioni già esistenti e in altro regime commerciale e di incentivazione (UP_S01ABCD_01 costituita da due sezioni SZ_S01ABCD_01 e SZ_S01ABCD_02 ha un regime commerciale differente da quello previsto ai sensi del DM 05/07/2012).

Il responsabile dell'invio della misura dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete, dovrà trasmettere al GSE le misure dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete determinate secondo le modalità di seguito riportate.

Ipotizzando che solo per la sezione SZ_S01ABCD_03 venga richiesto il riconoscimento dell'incentivo, ai sensi del DM 05/07/2012, il soggetto responsabile del servizio di misura, prima della trasmissione al GSE delle misure dell'energia immessa

in rete, dovrà applicare gli algoritmi di seguito riportati per la nuova sezione (identificata con il codice SZ_S01ABCD_03 e costituente la UP con codice UP_S01ABCD_02):

- P_{L_3} = Misura dell'energia prodotta lorda della sezione potenziante SZ_S01ABCD_03, rilevata dall'apparecchiatura di misura di produzione (PM_S01ABCD_03)
- $E_{i,UP_S01ABCD_02}$ = Misura dell'energia elettrica immessa in rete aggiuntiva della sezione potenziante SEZ_S01ABCD_03, determinata secondo il seguente algoritmo:

$$E_{i,UP_S01ABCD_02} = E_i * \frac{P_{L_3}}{P_{L_1} + P_{L_2} + P_{L_3}}$$

Dove:

E_i = Misura dell'energia immessa in rete totale dall'impianto, con codice CENSIMP IM_S01ABCD, rilevata dall'apparecchiatura di misura sul punto di scambio con la rete (PM_S01ABCD_04)

P_{L_1} = Misura della produzione lorda della sezione SZ_S01ABCD_01 esistente, rilevata dall'apparecchiatura di misura di produzione (PM_S01ABCD_01)

P_{L_2} = Misura della produzione lorda della sezione SZ_S01ABCD_02 esistente, rilevata dall'apparecchiatura di misura di produzione (PM_S01ABCD_02)

P_{L_3} = Misura della produzione lorda della nuova sezione SZ_S01ABCD_03, rilevata dall'apparecchiatura di misura di produzione (PM_S01ABCD_03).

Invece, per quanto riguarda le misure di produzione e di immissione che devono essere trasmesse al GSE per la gestione degli incentivi e dei meccanismi di ritiro dell'energia per le sezioni già in esercizio (identificate con i codici SZ_S01ABCD_01 e SZ_S01ABCD_02 e costituenti la UP con codice UP_S01ABCD_01):

- P_{L_1} = Misura dell'energia prodotta lorda della sezione già in esercizio SZ_S01ABCD_01, rilevata dall'apparecchiatura di misura di produzione (PM_S01ABCD_01) ai fini dell'applicazione del meccanismo di incentivazione in conto energia;
- P_{L_2} = Misura dell'energia prodotta lorda della sezione già in esercizio SZ_S01ABCD_02, rilevata dall'apparecchiatura di misura di produzione (PM_S01ABCD_02) ai fini dell'applicazione del meccanismo di incentivazione in conto energia;
- $E_{i, UP_S01ABCD_01}$ = Misura dell'energia elettrica immessa in rete aggiuntiva delle sezioni già in esercizio SZ_S01ABCD_01 e SZ_S01ABCD_02, ai fini dell'applicazione di eventuali meccanismi di cessione e ritiro dell'energia, determinata secondo il seguente algoritmo:

$$E_{i,UP_S01ABCD_01} = E_i * \frac{P_{L_1} + P_{L_2}}{P_{L_1} + P_{L_2} + P_{L_3}}$$

Dove:


E_i = Misura dell'energia immessa in rete totale dall'impianto, con codice CENSIMP IM_S01ABCD, rilevata dalla apparecchiatura di misura sul punto di scambio con la rete (PM_S01ABCD_04)

P_{L_1} = Misura della produzione lorda della sezione SZ_S01ABCD_01 esistente, rilevata dalla apparecchiatura di misura di produzione (PM_S01ABCD_01)

P_{L_2} = Misura della produzione lorda della sezione SZ_S01ABCD_02 esistente, rilevata dalla apparecchiatura di misura di produzione (PM_S01ABCD_02)

P_{L_3} = Misura della produzione lorda della nuova sezione SZ_S01ABCD_03 , rilevata dalla apparecchiatura di misura di produzione (PM_S01ABCD_03).

Esempio 3



Schema C.3. Impianto fotovoltaico potenziamento di impianto che ha una sezione incentivata in conto capitale

Nel caso riportato in figura C.3, il soggetto responsabile crea in GAUDÍ una nuova UP con codice UPN_S01ABCD_02 (oppure UP_S01ABCD_02 nel caso in cui la UP è rilevante) afferente alla quarta SZ_S01ABCD_03 per lo stesso codice CENSIMP IM_S01ABCD che accederà al nuovo regime di incentivazione ai sensi del DM 05/07/2012. Lo schema riporta per completezza anche la rappresentazione delle sezioni già esistenti e in altro regime commerciale e di incentivazione (in questo caso a titolo esemplificativo si ipotizza che la UP_S01ABCD_01 sia costituita da tre sezioni aventi i seguenti codici SZ_S01ABCD_01 e SZ_S01ABCD_02 e aventi un regime commerciale di cessione dell'energia immessa in rete differente da quello previsto ai sensi del DM 05/07/2012. Inoltre come si può vedere la prima sezione SEZ_S01ABCD_01 è incentivata in conto capitale mentre le altre due porzioni di impianto identificate col codice SEZ_S01ABCD_02 sono incentivate in conto energia).

Il responsabile dell'invio della misura dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete, dovrà trasmettere al GSE le misure dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete determinate secondo le modalità di seguito riportate.

Ipotizzando che per la sezione SZ_S01ABCD_03 venga richiesto il riconoscimento dell'incentivo, ai sensi del DM 05/07/2012, il soggetto responsabile del servizio di misura, prima della trasmissione al GSE delle misure dell'energia immessa in rete, dovrà applicare gli algoritmi di seguito riportati per la nuova sezione (identificata con UPN_S01ABCD_02):

- P_{L_3} = Misura dell'energia prodotta lorda della sezione potenziante SZ_S01ABCD_03, rilevata dall'apparecchiatura di misura di produzione (PM_S01ABCD_03)
- $E_{i,UP_S01ABCD_02}$ = Misura dell'energia elettrica immessa in rete aggiuntiva della sezione potenziante SZ_S01ABCD_03, determinata secondo il seguente algoritmo:

$$E_{i,UPN_S01ABCD_02} = E_i * \frac{P_{L_3}}{P_{L_1} + P_{L_2} + P_{L_3}}$$

Dove:

E_i = Misura dell'energia immessa in rete totale dall'impianto, con codice CENSIMP IM_S01ABCD, rilevata dall'apparecchiatura di misura sul punto di scambio con la rete (PM_S01ABCD_04)

P_{L_1} = Misura della produzione lorda della sezione SZ_S01ABCD_01 esistente, rilevata dall'apparecchiatura di misura di produzione (PM_S01ABCD_01)

P_{L_2} = Misura della produzione lorda dalle porzioni di impianto identificate con il codice SZ_S01ABCD_02, rilevata dall'apparecchiatura di misura di produzione (PM_S01ABCD_02)

P_{L_3} = Misura della produzione lorda della nuova sezione SZ_S01ABCD_03, rilevata dall'apparecchiatura di misura di produzione (PM_S01ABCD_03).

Invece, per quanto riguarda le misure di produzione e di immissione che devono essere trasmesse al GSE per la gestione degli incentivi e dei meccanismi di ritiro dell'energia per le sezioni già in esercizio (identificate con i codici SZ_S01ABCD_01 e SZ_S01ABCD_02 e costituenti la UP con codice UP UP_S01ABCD_01):

- P_{L_2} = Misura dell'energia prodotta lorda delle due sezioni identificate con SZ_S01ABCD_02, rilevata dall'apparecchiatura di misura di produzione (PM_S01ABCD_02) ai fini dell'applicazione del meccanismo di incentivazione in conto energia;
- $E_{i, UP_S01ABCD_01}$ = Misura dell'energia elettrica immessa in rete delle sezioni già in esercizio SZ_S01ABCD_01 e SZ_S01ABCD_02, ai fini dell'applicazione del meccanismo di cessione dell'energia (ritiro dedicato o scambio sul posto), determinata secondo il seguente algoritmo:

$$E_{i,UP_S01ABCD_01} = E_i * \frac{P_{L_1} + P_{L_2}}{P_{L_1} + P_{L_2} + P_{L_3}}$$

Dove:

E_i = Misura dell'energia immessa in rete totale dall'impianto, con codice CENSIMP IM_S01ABCD, rilevata dall'apparecchiatura di misura sul punto di scambio con la rete (PM_S01ABCD_04)

P_{L_1} = Misura della produzione lorda della sezione SZ_S01ABCD_01 esistente, rilevata dall'apparecchiatura di misura di produzione (PM_S01ABCD_01)

P_{L_2} = Misura della produzione lorda delle porzioni d'impianto identificate con SZ_S01ABCD_02, rilevata dall'apparecchiatura di misura di produzione (PM_S01ABCD_02)

P_{L_3} = Misura della produzione lorda della sezione SZ_S01ABCD_03 potenziante, rilevata dall'apparecchiatura di misura di produzione (PM_S01ABCD_03).

Appendice F Certificazione dei moduli

L'Allegato 1-A al DM 05/07/2012 stabilisce che, ai fini del riconoscimento delle tariffe incentivanti, i moduli fotovoltaici debbano essere provati e verificati da laboratori accreditati per le specifiche prove necessarie alla verifica dei moduli, in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC¹ 17025.

Tali laboratori devono essere accreditati da Organismi di accreditamento appartenenti ad EA (European co-operation for Accreditation) o che abbiano stabilito accordi di mutuo riconoscimento con EA o in ambito ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation).

Sul sito del GSE è disponibile una lista di laboratori, aggiornata periodicamente, per i quali risultano soddisfatti i requisiti sopra citati.

Ai fini dell'esecuzione delle prove di tipo per la verifica dei moduli fotovoltaici si fa riferimento alle seguenti normative:

- la normativa CEI EN 61215, ivi comprese varianti, aggiornamenti ed estensioni successive alla normativa stessa, stabilisce le prescrizioni secondo le quali il laboratorio deve provare e verificare i moduli fotovoltaici in silicio cristallino per applicazioni terrestri, ai fini della qualifica di progetto e omologazione del tipo;
- la normativa CEI EN 61646, ivi comprese varianti, aggiornamenti ed estensioni successive alla normativa stessa, stabilisce le prescrizioni secondo le quali il laboratorio deve provare e verificare moduli fotovoltaici a film sottile per applicazioni terrestri, ai fini della qualifica di progetto e omologazione del tipo;
- la normativa CEI EN 61730-2, ivi comprese varianti, aggiornamenti ed estensioni successive alla normativa stessa, stabilisce le prescrizioni relative alle prove di moduli fotovoltaici volte a verificarne la sicurezza elettrica e meccanica durante il periodo di vita atteso.
- la normativa CEI EN 62108, ivi comprese varianti, aggiornamenti ed estensioni successive alla normativa stessa, stabilisce le prescrizioni secondo le quali il laboratorio deve provare e verificare moduli e sistemi fotovoltaici a concentrazione (CPV), ai fini della qualifica di progetto e omologazione del tipo.

Per comprovare l'avvenuta certificazione, qualora il GSE lo richieda, è necessario inviare il seguente documento (redatto in lingua italiana o inglese):

- il certificato di conformità, rilasciato da un Organismo di certificazione, in seguito a prove di tipo eseguite presso un laboratorio di prova accreditato. In questo caso il certificato deve contenere indicazioni in merito al laboratorio che ha effettuato le prove e deve riportare il numero del rapporto di prova del modulo.

Le tariffe incentivanti possono essere riconosciute solo se i moduli sono stati prodotti nel periodo di validità del certificato.

L'Organismo di certificazione deve soddisfare entrambi i requisiti indicati nella Guida CEI 82-25, di seguito specificati:

- essere accreditato secondo la EN 45011, per i moduli fotovoltaici, da organismi di accreditamento appartenenti ad EA (European Accreditation Agreement) o che abbiano stabilito accordi di mutuo riconoscimento in ambito EA o IAF (International Accreditation Forum);
- essere membro della IECEE (IEC System for Conformity testing and Certification of Electrotechnical Equipment and Components) nell'ambito fotovoltaico²;

Attestazione del produttore originario

Una società che intenda commercializzare dei moduli prodotti da un altro costruttore, modificandone il marchio, dovrà fornire, oltre al certificato originario dei moduli, anche un certificato rilasciato da un Organismo di certificazione, con gli stessi requisiti sopra specificati, attestante la rispondenza dei moduli a quelli originariamente prodotti e certificati (OEM – Original Equipment Manufacturer)

¹ In ambito internazionale il nome di una normativa o di una linea guida è sempre preceduto da almeno un acronimo (UNI, EN, ISO/IEC, CEI, ecc..). Tale acronimo indica l'organismo, nazionale o internazionale, che ha recepito la normativa o la linea guida stessa.

² L'elenco degli organismi di certificazione per il fotovoltaico, membri della IECEE, è consultabile all'indirizzo web: <http://www.iecee.org/pv/html/pvcntris.htm>

In alternativa, la nuova società distributrice può far certificare autonomamente i moduli che sta commercializzando con il proprio marchio.

Il nome della società produttrice e il tipo di modulo specificatamente indicati nel certificato di qualificazione, o nel certificato OEM, dovranno corrispondere con quanto indicato sui dati di targa del modulo fotovoltaico.

La deroga alle certificazione dei moduli fotovoltaici

L'Allegato 1-A al DM 05/07/2012 indica le condizioni entro le quali è possibile concedere deroga alle certificazioni dei moduli fotovoltaici, ai fini dell'ammissione alle tariffe incentivanti, per le seguenti specifiche tipologie di impianti.

Nel caso di impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative sono ammessi moduli fotovoltaici non certificati secondo le norme CEI EN 61215 o CEI EN 61646 e CEI EN 61730-2 nel solo caso in cui non siano commercialmente disponibili dei prodotti certificati che consentano di realizzare il tipo di integrazione progettato per lo specifico impianto. In questo caso è richiesta una dichiarazione del costruttore che il prodotto è progettato e realizzato per poter superare le prove richieste dalla norma CEI EN 61215 o CEI EN 61646 e CEI EN 61730-2. La dichiarazione dovrà essere supportata da certificazioni rilasciate da un laboratorio accreditato, ottenute su moduli simili. Tale laboratorio dovrà essere accreditato EA o dovrà aver stabilito accordi di mutuo riconoscimento con EA o in ambito ILAC.

Nel caso di impianti fotovoltaici a concentrazione, fino al 31/12/2012, sono ammessi moduli e assiemi di moduli fotovoltaici a concentrazione non certificati secondo la norma CEI EN 62108 nel solo caso in cui sia stato avviato il processo di certificazione e gli stessi abbiano già superato con successo le prove essenziali della Guida CEI 82-25 al fine di assicurare il rispetto dei requisiti tecnici minimi di sicurezza e qualità del prodotto ivi indicati. In questo caso è richiesta una dichiarazione del costruttore che il prodotto è in corso di certificazione ai sensi della CEI EN 62108. La dichiarazione dovrà essere supportata da certificazioni rilasciate da un laboratorio accreditato, attestanti il superamento dei Requisiti tecnici minimi di sicurezza e qualità del prodotto indicati nella Guida CEI 82-25. Tale laboratorio dovrà essere accreditato EA o dovrà aver stabilito accordi di mutuo riconoscimento con EA o in ambito ILAC.

³ L'Allegato 1-A al DM 5/07/2012 fa riferimento alla normativa CEI EN 50380, la quale stabilisce i requisiti essenziali dei fogli informativi e dei dati di targa dei moduli fotovoltaici; in particolare sui dati di targa devono essere indicati il "nome e marchio del costruttore o del fornitore" e la "designazione di tipo".

Appendice G Procedura di acquisizione dati tecnici per gli impianti fotovoltaici ai sensi della delibera ARG / elt 4/10

Introduzione

Durante la presentazione della domanda di incentivazione per un impianto avente le caratteristiche definite dalla Delibera ARG/elt 4/10 e s.m.i e di potenza pari o superiore ai 200 kW, il Soggetto Responsabile o il referente tecnico designato, accede in modalità automatica (oppure utilizzando le credenziali di accesso al sistema informatico dopo aver sottoscritto l'applicazione SAT nel portale GWA), ad uno specifico modulo, per inserire i dati e le informazioni necessarie a valutare la fattibilità dell'interfacciamento dell'impianto con i sistemi di acquisizione/trasmissione satellitare dei dati di produzione elettrica e fonte primaria. Il modulo, contenente i dati e le informazioni richieste, è organizzato in schede omogenee per tipologia di dato e viene sinteticamente descritto al paragrafo seguente.

Presa visione della delibera AEEG ARG/elt 4/10, il Soggetto Responsabile o referente tecnico designato, procede a completare, in aggiunta alla scheda anagrafica dell'impianto, già in parte precompilata sulla base delle informazioni precedentemente acquisite dal sistema informatico, le altre schede di acquisizione dati relative alle infrastrutture ed ai dispositivi già presenti sugli impianti per il controllo e la misurazione dei dati di produzione elettrica e fonte primaria.

Si evidenzia che la compilazione del suddetto modulo on-line è necessaria esclusivamente per l'individuazione degli impianti funzionali al GSE all'attuazione della delibera AEEG ARG/elt 4/10.

Il Soggetto Responsabile, o il referente tecnico designato, effettua il caricamento dei dati e delle informazioni richieste, almeno di quelle indicate come obbligatorie, all'interno delle schede del modulo.

I dati possono essere compilati in passi successivi, salvando di volta in volta quanto inserito. L'invio del modulo può essere effettuato una sola volta, completata la fase di inserimento, almeno dei campi obbligatori.

A valle della dell'invio del modulo, il Soggetto Responsabile, o il referente tecnico designato, è abilitato a procedere all'invio al GSE della domanda di ammissione alle tariffe incentivanti.

Il GSE procede a verificare l'attendibilità e la congruità dei dati e si riserva, anche per il tramite di società delegate, a richiedere ulteriori informazioni utili a verificare la teleleggibilità dell'impianto e le condizioni di interfacciamento degli apparati del Soggetto responsabile con quelli che verranno installati presso l'impianto per la trasmissione dei dati.

Descrizione del modulo per l'acquisizione dati

Il modulo on-line per l'acquisizione dei dati è composto da sette schede (la compilazione delle schede "Misure dati di produzione" e "Contatore Energia" è da considerarsi alternativa), suddivise per tipologia di dato omogeneo. Di seguito vengono descritte le singole schede con i relativi campi. Il Soggetto Responsabile, o il referente tecnico designato, è tenuto a riempire almeno i campi cosiddetti "obbligatori".

a) Informativa al trattamento dei dati personali e presa visione Delibera AEEG Arg/elt 4/10

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati che vengono acquisiti nell'ambito delle attività di cui alla presente comunicazione sono raccolti e trattati dal GSE (anche avvalendosi dell'Associazione Temporanea di Imprese formata da Digitaria srl – SES Astra SA – Calzavara Spa), mediante l'ausilio di mezzi elettronici, esclusivamente per le finalità connesse, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge, ferma restando la responsabilità del GSE, per l'attività di trattamento svolta da detta Società e da quelle da GSE coinvolte per gli scopi suddetti, le quali si sono impegnate, a loro volta, a rispettare i medesimi obblighi di riservatezza e non diffusione assunti dal GSE con la presente comunicazione.

b) Scheda Anagrafica Impianto

Le informazioni sono pre-compilate, ove possibile, con dati già inseriti in altre schede o presenti negli archivi del GSE.

- Nome Impianto
- Codice Impianto (SAPR/CENSIMP)
- Tipologia Impianto
- Potenza
- Numero generatori – Inverter, Turbine, Aerogeneratori
- Ragione Sociale o Nome e Cognome
- Regione
- Provincia
- Comune
- CAP
- Indirizzo
- Numero Civico
- Latitudine (Sistema standard WGS84: 2 cifre per i gradi, 2 cifre per i primi, 4 cifre per i secondi)
- Longitudine (Sistema standard WGS84: 2 cifre per i gradi, 2 cifre per i primi, 4 cifre per i secondi)
- Note (per eventuali variazioni di anagrafica)

c) Scheda Referenti dell'impianto

Informazioni relative al referente tecnico:

- Nome e Cognome
- Telefono 1
- Telefono 2
- Email

Informazioni relative al referente generico:

- Nome e Cognome
- Telefono 1
- Telefono 2
- Email

d) Scheda Informazioni sulle infrastrutture

Allestimento del locale tecnico:

- Disponibilità Armadio rack
- Disponibilità a ripiano idoneo ad ospitare apparati
- Presenza UPS
- Disponibilità Alimentazione 220 VAc sotto UPS
- Disponibilità Alimentazione 220 VAc senza UPS
- Disponibilità 3-4 prese alimentazione per apparati di GSE
- Percorso cavi: disponibilità canalizzazioni
- Dichiarazione presenza Documento Valutazione dei Rischi (DVR)
- Note

e) Scheda Misure dati di Produzione

- Presenza SCADA/Convertitore/Data Logger/PLC (la compilazione di questa voce è discriminante per la compilazione della sezione contatore energia in caso non siano presenti punti di misura idonei/disponibili)
- Azienda Produttrice (marca)
- Sistema (modello)

- Versione
- Misure Disponibili – Energia, Potenza Attiva, Potenza Reattiva
- Interfacciamento fisico
- Disponibilità porta ethernet libera
- Disponibilità porta seriale libera
- Protocolli
- Note

f) Scheda Contatore Energia

Questa sezione viene attivata esclusivamente in assenza dello SCADA/Data Logger/PLC produzione

- Tipo – statico, elettrodinamico
- Azienda Produttrice (marca)
- Sistema (modello)
- Uso come contatore fiscale/UTF
- Proprietario contatore: Produttore, Gestore Locale (Distributore)
- Punto di Installazione – Morsetti lato generatore, Punto di scambio con Gestore Locale
- Servizi ausiliari misurati
- Interfacciamento fisico:
- Disponibilità interfaccia ethernet/seriale libera
- Presenza di morsetti disponibili per emettitore di segnali o impulsi
- Presenza trasduttore di potenza 4/20mA
- Protocolli
- Note

g) Scheda Misure Fonte Primaria

Presenza SCADA/Data Logger/PLC per fonte primaria (la compilazione di questa voce è discriminante per la compilazione delle successive)

- Azienda Produttrice (marca)
- Sistema (modello)
- Versione
- Misure Disponibili
- Interfacciamento fisico
- Disponibilità porta ethernet libera
- Disponibilità porta seriale libera
- Protocolli
- Note

h) Scheda Allegati

- Schema unifilare con indicazione dei punti di misura
- Planimetria impianto
- DVR
- Altri documenti (possono essere caricati ulteriori documenti non previsti, come ad esempio le integrazioni o le variazioni agli esistenti)
- Ulteriori note dell'operatore sull'interfacciamento dei propri apparati e sull'accesso ai siti.

Appendice H **Tabella relativa alle ore di insolazione utilizzate per la stima della producibilità lorda mensile**

SUD

MESE	ORE
1	80
2	93
3	133
4	147
5	160
6	173
7	187
8	173
9	160
10	133
11	93
12	67
TOTALE	1600

Regioni

Sicilia
Sardegna
Puglia
Calabria
Basilicata
Campania

CENTRO

MESE	ORE
1	70
2	82
3	117
4	128
5	140
6	152
7	163
8	152
9	140
10	117
11	82
12	58
TOTALE	1400

Regioni

Lazio
Molise
Abruzzo
Marche
Umbria
Toscana
Emilia Romagna
Liguria

NORD

MESE	ORE
1	60
2	70
3	100
4	110
5	120
6	130
7	140
8	130
9	120
10	100
11	70
12	50
TOTALE	1200

Regioni

Piemonte

Valle d'Aosta

Lombardia

Veneto

Trentino

Alto Adige

Friuli

Appendice I Zone di mercato per l'applicazione dei prezzi zonali orari

Nome Zona	Acronimo	Regioni
Centro Nord	CNOR	Toscana, Umbria, Marche
Centro Sud	CSUD	Lazio, Abruzzo, Campania
Nord	NORD	Val D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna
Sardegna	SARD	Sardegna
Sicilia	SICI	Sicilia
Sud	SUD	Molise, Puglia, Basilicata, Calabria